

CCCXXIX.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni di legge:</b>	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa) . . . . .	20652
(Deferimento a Commissioni) . . . . .	20651
<b>Proposte di legge:</b>	
(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa) . . . . .	20652
(Deferimento a Commissioni) . . . . .	20651
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica (170); Capalozza ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare (186); Ariosto: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (187)	20652
PRESIDENTE . . . . .	20652, 20691, 20692, 20701
BASSO . . . . .	20652
CUTTITTA . . . . .	20662
GULLO . . . . .	20665
SECRETO . . . . .	20674
DI GIACOMO . . . . .	20678
DEGLI OCCHI . . . . .	20682
AMATUCCI . . . . .	20687
RESTA . . . . .	20691
CAPALOZZA . . . . .	20695
BARDANZELLU . . . . .	20696
<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) . . . . .</b>	<b>20702</b>
<b>Sostituzione di un Commissario . . . . .</b>	<b>20652</b>
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	20687

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (È approvato).

**Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

*alla I Commissione (Interni).*

Senatore DI ROCCO: « Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1809) (Con parere della IV Commissione);

« Istituzione di un distintivo al merito civile » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1810) (Con parere della IV Commissione);

*alla III Commissione (Giustizia):*

Senatori CORNAGGIA MEDICI ed altri: « Pro-rogna della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1808) (Con parere della IV Commissione);

*alla VII Commissione (Lavori pubblici):*

« Ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino » (Approvato dalla VII Com-

*missione permanente del Senato) (1807) (Con parere della IV Commissione);*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

« Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola " » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1804) (Con parere della III e della IV Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla V Commissione (Difesa):*

« Norme per la ripartizione in categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1562);*

« Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1683);*

*dalla VI Commissione (Istruzione):*

VEDOVATO ed altri: « Sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze » (1112) (*Con modificazioni*);

Senatori ZOLI ed altri: « Provvedimenti per il restauro del Museo di San Marco in Firenze e degli affreschi e dipinti del Beato Angelico ivi conservati; e contributo per la celebrazione del quinto centenario della morte di detto artista » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1560);*

« Proroga della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1637);*

Senatore CADORNA: « Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 a favore dell'Istituto italiano di idrobiologia " Dottor Marco De Marchi " in Pallanza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1666) (Con modificazioni).*

#### **Sostituzione di un commissario.**

PRESIDENTE. Ho chiamato a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame dei provvedimenti per la Calabria (numeri 1738 e 1147) il deputato Daniele, in sostituzione del deputato Lucifero, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

#### **Seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza ed Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.

Prima di dare parola al primo iscritto della odierna seduta, onorevole Basso, mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla situazione particolare che si è creata.

Vi sono ancora 16 iscritti a parlare in sede di discussione generale, e sono stati presentati numerosi emendamenti delicati e complessi, che richiedono un esame accurato e approfondito. È noto altresì che il termine per la discussione dei bilanci sta per scadere, e che in particolare è urgente inviare il bilancio del Ministero del lavoro al Senato, ove dovrà essere esaminato in Commissione, e poi discusso in Assemblea.

In queste condizioni, ho convocato i capi-gruppi alle ore 18 nel tentativo di giungere ad una organizzazione concordata della discussione. Qualora questo tentativo non dovesse avere l'esito sperato, chiederò all'Assemblea di continuare questa discussione sino al suo esaurimento, anche se esso dovesse protrarsi fino ad ore molto inoltrate. Non vi sarebbe, infatti, altra via: l'obbligo di esaminare e di votare i bilanci nei termini fissati è un obbligo di carattere costituzionale.

Sono costretto a porre la Camera di fronte a questa sua altissima responsabilità ed esortare i colleghi a contenere al massimo i loro interventi e a collaborare con la Presidenza perchè il programma fissato sia puntualmente attuato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Basso.

BASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se io debba rallegrarmi o dolermi dello svolgimento di questo dibattito. Non so se debba più rallegrarmi per il fatto che finalmente un ministero affronta e non elude la discussione di un adempimento co-

stituzionale, o se io debba dolermi che in questa prima occasione in cui noi ci troviamo ad affrontare una tale discussione, il Governo ci presenti ed appoggi una interpretazione così tormentata, così torturata di testi tanto chiari da distorcerne profondamente il significato. E sono, confesso, imbarazzato, non sapendo se devo piuttosto fare torto all'intelligenza e alla cultura giuridica, che apprezzo, dell'onorevole guardasigilli, pensando che egli creda veramente alla tesi che difende, o se debba fare piuttosto torto alla sua probità e lealtà democratica, pensando che egli difenda una tesi cui non crede.

Certo, se dovessi richiamarmi alle esperienze che ho fatto insieme con l'onorevole Moro, quando facemmo entrambi parte della prima sottocommissione alla Assemblea Costituente ed insieme elaborammo i primi articoli della Costituzione, quelli che garantiscono i diritti dei cittadini, dovrei dire che l'onorevole Moro di allora avrebbe sicuramente respinto con sdegno quelle tesi che egli oggi ci presenta da guardasigilli. Noi, nella nostra Commissione non ci occupammo mai *ex professo* di questo tema, che non era di nostra competenza, ma ci occupammo di un tema che sta a fondamento anche dei principi della giurisdizione e cioè appunto quello della uguaglianza e della libertà dei cittadini.

E gli atteggiamenti di allora, le espressioni di allora, le prese di posizione di allora categoricamente escludevano che una interpretazione di questa natura avrebbe potuto trovare cittadinanza nel sistema della Costituzione da noi elaborata.

Sono passati circa nove anni da allora e in questi nove anni l'onorevole Moro ha fatto una brillante carriera e prima di giungere in giovanissima età al seggio di guardasigilli è stato in questa Camera il portavoce, il presidente, il *leader* parlamentare del partito di maggioranza, è stato il portavoce della democrazia cristiana in quest'aula.

Sarebbe perciò facile la tentazione di dare una interpretazione politica e non giuridica a questo mutamento; sarebbe probabilmente facile pensare che l'onorevole Moro, anche guardasigilli, anche ministro della giustizia, è rimasto portavoce del partito e di un certo spirito antidemocratico che regna ancora a piazza del Gesù; sarebbe facile la tentazione e pensare che forse l'onorevole Taviani (perché secondo le informazioni di stampa furono gli onorevoli Taviani e Moro che sostennero questa interpretazione contro altri membri nel Governo,) come ministro della difesa,

per quella certa deformazione professionale che prende i ministri della difesa di questa Repubblica democratica (e che purtroppo ci ha fruttato su quest'argomento prima le proposte dell'onorevole Gasparotto, ministro della difesa durante la Costituente; poi le circolari — o i comunicati, non so — dell'onorevole Pacciardi, ministro della difesa, e oggi la presa di posizione dell'onorevole Taviani), si sia fatto portavoce della burocrazia militare.

Sarebbe facile discutere queste questioni in sede politica e sarebbe facile obiettare che si illude chi pensa di chiudere eventualmente con un voto di maggioranza in quest'aula dei problemi politici.

Chi faceva parte della precedente legislatura ricorda come i nostri colleghi della compatta maggioranza del 18 aprile avessero l'aria di considerare solitarie e senza eco le parole che si levavano da questi banchi, allora, per invocare l'attuazione della Costituzione. Certo di fronte a quella compatta maggioranza quelle erano parole che parevano spegnersi nel vuoto in quest'aula, ma avevano una eco profonda al di fuori; potevano apparire parole solitarie entro queste mura, voci solitarie in quest'aula, ma diventavano coro nel paese, coro vasto e profondo che si levò ammonitore il 7 giugno e che riprese, più gagliardo e più forte, quando, nonostante il 7 giugno, parve che si volesse stendere una nuova cappa di immobilismo sulla vita del paese. Così gagliardo e così forte si fece questo coro nella coscienza pubblica del paese che reclamava questi adempimenti costituzionali, che risuonò di nuovo qua dentro, abbattendo i muri che dovrebbero dividere i partiti, sovvertendo la disciplina interna, sconvolgendo i più sapienti calcoli di maggioranza per dare a questa voce l'interprete più alto, per portare alla suprema carica dello Stato chi da questo seggio doveva poi riportare in quest'aula la esigenza di un acceleramento dei tempi dell'adempimento costituzionale.

E da quel messaggio presidenziale quell'esigenza è entrata anche nel programma del nuovo Governo. Sicché io penso che sarebbe far torto non solo alla lealtà, ma anche alla intelligenza dell'attuale Governo supporre che esso non si renda conto che è nato proprio da questa stanchezza del paese per l'elusione continua dei problemi, che esso è sorto proprio da questa volontà imposta dalla coscienza pubblica che finalmente si adempiano le esigenze costituzionali. E sarebbe quindi far torto alla lealtà ed alla intelligenza del Go-

verno supporre che esso possa ancora pensare di trovare delle nuove soluzioni elusive.

E poiché io non voglio fare questo torto, accetterò come cosa convenuta che Governo ed opposizione vogliano fundamentalmente su questo problema la stessa cosa: applicare la Costituzione. Accetterò come punto di partenza che Governo e opposizione vogliano semplicemente attenersi alla disposizione costituzionale e che il contrasto che ci divide sta soltanto intorno ad una questione giuridica di mera interpretazione di questo articolo 103. E quindi mi occuperò solo di questo aspetto giuridico, chiedendo scusa se dovrò calcare orme già calcate, perché gli argomenti sono quelli, e se dovrò dire delle cose che sono addirittura banali per la loro evidenza. Sarò addirittura scolastico, prendendo a guida del mio modesto sforzo di interpretazione di questo articolo proprio i criteri fondamentali dell'articolo 12 delle preleggi sull'interpretazione delle norme giuridiche; il senso proprio delle parole nella loro connessione e la volontà del legislatore.

Di quest'ultima, cioè della volontà del costituente in questo caso potrei forse esimermi dal parlare, perché già ne hanno trattato egregiamente i colleghi Cavallari e Targetti, se non avessi ieri sera ascoltato, dopo la parola di questi colleghi, dalla bocca di un altro collega che è stato anche costituente e che è pure professore di diritto, il collega Dominè, l'affermazione che i lavori preparatori in questa materia non dicono nulla. Disse ieri il collega che questa soluzione, che si trova consacrata all'articolo 103, a proposito dei tribunali militari di pace, balzò così improvvisa dall'aula che non c'è modo di ricostruire oggi l'iter logico attraverso cui i costituenti giunsero a questa formulazione. Ora, se c'è viceversa un articolo di chiarezza assoluta, un caso in cui i lavori preparatori non danno, come spesso accade, argomenti all'una ed all'altra tesi, ma sono univoci, precisi, chiari, è il caso relativo a questa norma.

Io non ho bisogno di ricordare che quando il testo proposto dalla Commissione dei 75 giunse in aula, esso prevedeva la soppressione dei tribunali militari per il tempo di pace. Ma forse ho bisogno di ricordare che chi si fece più nettamente paladino del mantenimento in vita dei tribunali militari, chi sostenne con più vasti argomenti e dedicò maggior tempo della discussione generale sul problema dell'amministrazione della giustizia in questo suo aspetto, fu appunto l'onorevole Gasparotto, ex ministro della difesa, il quale, per quella deformazione professionale cui

accennavo in principio, si fece qui portavoce delle più alte sfere militari; e lo dichiarò apertamente dicendo nella seduta del 21 novembre 1947: « A questo proposito dichiaro subito che i tecnici militari si propongono di opporsi virilmente e concordemente a questa proposizione al fine di tener salda la compagine delle forze armate non solo in tempo di guerra ma anche di pace ». E devo dire che i tecnici militari si opposero davvero virilmente, tanto che sconfissero subito i propositi democratici dell'Assemblea Costituente, propositi che si erano già assai affievoliti nella maggioranza e che cedettero di fronte allo atteggiamento deciso dei militari.

« A tal fine » (per opporsi virilmente) — disse l'onorevole Gasparotto — « il Ministero della guerra, come ha ricordato, per quanto fuggevolmente, il collega Persico, ha nominato una commissione che ha studiato con larghezza di indagini il problema dell'ordinamento della giustizia militare ».

Ed egli recò nel suo intervento le proposte di questa commissione di tecnici militari; ci riferì sui suoi lavori e ci elencò, una per una, le ragioni in virtù delle quali la commissione dei tecnici nominata dal Ministero della guerra si pronunciava in questo senso.

Ora, è sufficiente che noi diamo una scorsa a queste ragioni, alle ragioni cioè che allora invocavano i militari, per renderci conto che nessuna di queste ragioni ammette la possibilità della interpretazione che oggi si vorrebbe dare, ma anzi tutte la escludono categoricamente.

Le ragioni sono state illustrate ampiamente dall'onorevole Gasparotto e quindi riassunte in vari punti alla fine del suo intervento.

Disse l'onorevole Gasparotto: « Dunque, riassumendo: necessità di mantenere le giurisdizione militare, primo: perchè si tratta di una giustizia più aderente ai rapporti della vita militare, che non può essere affidata che al giudizio dei militari » (quindi giudizi che riflettono soltanto la vita militare). « Secondo: Per la natura particolare dei reati militari, la quale esige una speciale sensibilità, come, ad esempio, nel caso non infrequente in tempo di pace delle mutilazioni volontarie per evadere agli obblighi militari » (e basta l'esempio per chiarire che si tratta di un'ipotesi incompatibile con l'attuale estensione). « Terzo: Per la necessità della immediatezza della repressione, date le ferme brevi applicate dall'ordinamento militare odierno ». Su questo ultimo punto l'illustrazione precedente era stata assai esplicita. La immediatezza della

repressione — aveva spiegato l'onorevole Gasparotto — esige che il militare sia punito quando ancora veste la divisa militare. Se noi l'affidiamo alla giurisdizione ordinaria, che tutti sappiamo essere lenta, sarà punito quando sarà in congedo e allora non ha più senso punirlo.

Ed aveva spiegato tale concetto con queste parole che a noi sembrano estremamente chiarificatrici: « Inoltre, per poter applicare la giustizia con efficacia, soprattutto la giustizia tra i militari, occorre l'immediatezza del giudizio, occorre repressione immediata, non tanto a scopo punitivo, quanto a scopo educativo, come esempio agli altri. Tanto più, colleghi, che con le ferme brevi oggi adottate che trattengono i soldati alle armi per un anno, che spesso si riduce ad otto mesi, se voi affidaste la giustizia militare al magistrato ordinario già tanto oberato di lavoro e di funzioni, si finirebbe per cadere nel grottesco di veder giudicato un militare quando non è più militare, quando ha ripreso il suo posto di cittadino nella vita civile. E sarebbe allora veramente curioso e inefficace rimandarlo al carcere militare ».

Questo fu l'argomento in base al quale si richiese dai tecnici militari, di cui si fece portavoce l'onorevole Gasparotto, che si salvaguardasse la giustizia militare. Tanto poco si pensava alla possibilità che la giustizia militare potesse giudicare chi era in congedo illimitato, che l'argomento principe da lui portato fu questo: si deve punire il militare quando ancora veste la divisa militare, perché sarebbe grottesco che fosse punito dopo, anche dalla giurisdizione ordinaria. Figuriamoci se non è grottesco che sia punito dalla giustizia militare! E magari per un reato commesso trent'anni dopo avere svestito la divisa.

Questo è l'argomento; e, quasi non fosse abbastanza chiaro, insisteva l'onorevole Gasparotto: « Insomma, io dico che la passione del nuovo non ci deve sedurre. Io, per mio conto, resto fedele alla nostra tradizione, alla sana e salda tradizione italiana. E, notate, tradizione italiana che trova le sue origini nientemeno che nelle leggi di Roma, alle quali anche oggi, nella riforma della giustizia militare che ci proponiamo di fare, si dovrà far capo, perché Roma insegna che il militare, in quanto delinque *uti miles*, deve essere giudicato dalla giustizia militare, ma in quanto delinque *uti civis* deve essere giudicato dalla giustizia civile ». Quindi, la tesi che fu allora portata in quest'aula per emendare il testo era chiara: manteniamo la giustizia militare per queste ragioni, con queste finalità: giu-

dicare il militare che delinque *uti miles*, che delinque nella sua qualità di militare in atto.

In appoggio a questa sua tesi, l'onorevole Gasparotto presentò un emendamento molto ampio che diceva: « la funzione giurisdizionale in materia penale è regolata dalla legge ».

Egli cioè chiedeva alla Costituente di rinviare alla legge la soluzione del problema in tutti i suoi dettagli, restando fermo però che queste erano le ragioni a cui la legge avrebbe dovuto ispirarsi.

È noto, viceversa, che la Costituente rifiutò gli emendamenti di semplice rinvio alla legge e si orientò, quando prevalse l'opinione di doversi mantenere il tribunale militare, verso l'emendamento Conti, che fu poi leggermente modificato nella forma dall'onorevole Persico, ma che costituisce il primo testo in cui troviamo l'espressione « appartenenti alle forze armate » consacrata dall'articolo 103. « I tribunali militari » — diceva l'emendamento Conti — « sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per i reati commessi da appartenenti alle forze armate ». L'onorevole Persico modificò il testo, ma l'espressione « appartenenti alle forze armate » la troviamo per la prima volta in questo ordine del giorno Conti.

Ebbene, che cosa voleva dire « appartenenti alle forze armate » nell'emendamento Conti? Ce lo chiarisce in modo inequivocabile la discussione svoltasi alla Costituente, perché a questo emendamento Conti aderirono vari oratori fra cui l'onorevole Bettiol, che ne aveva presentato uno proprio e lo ritirò, e l'onorevole Mortati. Quest'ultimo, aderendo all'emendamento Conti, che conteneva l'espressione « appartenenti alle forze armate », così motivò la sua adesione: « Per quanto riguarda i tribunali militari, dichiaro di aderire alla formula dell'onorevole Conti, riconoscendo opportuno di limitare la competenza di detto organo nel tempo di pace non solo ai reati commessi dai militari, ma anche ai reati obiettivamente militari ».

Non vi è dubbio, cioè, che per l'onorevole Mortati l'espressione « appartenenti alle forze armate » equivale esattamente alla espressione: « militari », cioè l'espressione « appartenenti alle forze armate » non aveva altro significato che quello di « militare ». E l'onorevole Conti non sollevò alcuna obiezione contro questa interpretazione.

Questa formula « appartenenti alle forze armate », perfettamente equivalente alla espressione « militari », rimase nel testo dell'articolo 103 ed è appunto quella intorno alla quale oggi siamo chiamati a discutere.

Cerchiamo ora di esaminare un po' più profondamente che cosa significhi questa espressione. La volontà dei costituenti non è dubbia. I costituenti vollero questa limitazione di giurisdizione ai militari in servizio. Ma si dice: la volontà del legislatore conta sino al punto in cui non ci troviamo dinanzi ad una espressione che dica il contrario di quello che voleva il legislatore; se v'è ambiguità, la volontà del legislatore ci aiuta; se vi è, viceversa, una norma che dica esattamente il contrario, vuol dire che il legislatore si è sbagliato e non possiamo che attenerci al testo di legge.

Ora, vediamo che cosa dice questo testo staccato della volontà della Costituzione, in base al «senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», come recitano le preleggi.

Leggiamo le parole nella loro connessione, senza cioè staccare un periodo dall'altro. La norma dell'articolo 103 va letta nella sua interezza e dice: «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da appartenenti alle forze armate».

Noi vediamo qui due dizioni diverse, una per i tribunali militari di guerra e una per i tribunali militari di pace. Per i tribunali militari di guerra la Costituzione rinvia alla legge. Il testo dell'articolo 103 che si riferisce ai tribunali militari di guerra è un testo che praticamente non dice nulla, in quanto lascia al legislatore il compito di riempire il contenuto della disposizione. È una norma in bianco, che non fissa l'ambito della giurisdizione del tribunale militare in tempo di guerra. Ed è in contrapposizione con questa norma che noi dobbiamo viceversa cercare il significato della seconda parte del capoverso che riguarda i tribunali militari di pace. È evidente infatti che qui la Costituzione non vuole rinviare alla legge, ma che, attraverso la diversità del testo, distingue nettamente le due ipotesi. Quindi, rinvio alla legge per i tribunali di guerra, fissazione di linee precise, chiare ed inequivocabili per i tribunali di pace.

Che questa sia l'interpretazione, risulta, come ripeto, non solo dal fatto che le due frasi sono formulate in modo diverso, ma anche dal fatto che la Costituente respinse l'emendamento Codacci-Pisanelli che anche per i tribunali militari di pace voleva il rinvio alla legge. Era stata questa la proposta di altri deputati, ad esempio di Gasparotto e Bettiol, ma era stata ritirata di fronte agli umori negativi dell'Assemblea. Fu l'onorevole

Codacci-Pisanelli che, riprendendo l'emendamento Bettiol, volle che la Costituente votasse su un testo di emendamento che anche per i tribunali militari di pace rinviava alla legge. La Costituente respinse quell'emendamento e formulò l'articolo in modo da non lasciare dubbi sul suo significato, e cioè che mentre per i tribunali militari di guerra abbiamo il rinvio alla legge, per i tribunali militari di pace la norma deve essere interpretata sulla base delle parole che sono nel testo costituzionale senza alcun riferimento a leggi esistenti o future. La Costituzione, in altre parole, per i tribunali militari di pace ha fissato una norma imperativa, non più suscettibile di modificazioni legislative anche indirette, ma avente in se medesima la propria definizione, cioè i criteri di limitazione della giurisdizione militare.

Ecco perché la tesi dell'onorevole Riccio e della maggioranza della Commissione non ha fondamento. Secondo la maggioranza della Commissione, la Costituzione si sarebbe limitata a rinviare alla legge, ad adottare le definizioni legislative; secondo la maggioranza della Commissione, «appartenente alle forze armate» vuol dire rinvio all'articolo 8 del codice penale militare di pace, e «reati militari» vuol dire rinvio all'articolo 37 dello stesso codice, che definisce tautologicamente e quindi in pratica non definisce il reato militare. L'onorevole Riccio, la maggioranza della commissione, hanno talmente accettata l'idea che la Costituzione non fa che richiamarsi alle definizioni della legge, che essi pensano che la legge possa modificare le proprie definizioni e con ciò spostare i limiti della giurisdizione militare senza violare la norma costituzionale. Ad un certo punto la Commissione pensò infatti di applicare la competenza dei tribunali militari semplicemente modificando la definizione dell'articolo 37. Ma questo la Costituzione non lo consente: essa ha espressamente escluso il rinvio alla legge, ed è nel testo costituzionale che dobbiamo trovare i limiti non derogabili di questa giurisdizione, soltanto nel testo costituzionale, per quello cioè che è il significato lessicale delle parole, per quello che le parole dicono a ciascun cittadino, a ciascuno di noi. Appartenenti alle forze armate, secondo il senso proprio delle parole, vuol dire appartenenti in atto alle forze armate. Noi non possiamo andare a cercare altri significati e altre definizioni in nessun testo legislativo, non possiamo aprire le porte ad una eventuale modifica della Costituzione, attraverso la modifica di quel testo legislativo perché ciò per i tribunali militari

di pace la Costituzione esclude in modo categorico.

Significato lessicale, dicevo, e che il significato lessicale, onorevoli colleghi, sia profondamente diverso dal significato che voi date alle parole « appartenenti alle forze armate », non ci sono dubbi. L'espressione va presa a sé stante, per quel che dice e non per quello che è scritto nel codice militare di pace. Questa diversità di significato è stata rilevata anche dalla Corte di cassazione a sezioni riunite, in quella spesse volte ricordata sentenza dell'8 marzo 1952, che comincia con queste parole: « Osserva il Supremo collegio che ovvia quanto inderogabile premessa per una indagine squisitamente giuridica, quale la soluzione del quesito esige, è il precisare che la vecchia espressione « appartenenti alle forze armate » sia stata adoperata dalla Costituzione nel senso che essa ha nel linguaggio comune (indicante cioè coloro che si differenziano dagli altri cittadini per una esteriore denotazione della qualità di militare), oppure se all'espressione medesima sia inteso attribuire un significato tecnico giuridico ».

Quindi, la Cassazione a sezioni riunite ha riconosciuto che vi è un significato lessicale in pieno contrasto con il cosiddetto significato tecnico giuridico e che bisogna risolvere questo quesito: quale dei due significati abbia voluto usare la Costituzione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma poi arriva ad una conclusione.

BASSO. Ci arriverò anch'io.

Intanto fissiamo un primo punto: vi è un significato lessicale che dice esattamente il contrario di quello che volete far dire alla Costituzione; ma la maggioranza della Commissione e l'onorevole Moro dicono che vi sarebbe anche un cosiddetto significato tecnico giuridico.

Qui si pongono due problemi. Il primo è questo: c'è veramente questo significato tecnico giuridico nella espressione « appartenenti alle forze armate »? Se v'è, se vi fosse, sarebbe esso tale da poter prevalere sul significato lessicale, che è quello di « cittadini che si differenziano dagli altri cittadini per una esteriore denotazione della qualità di militari »? Io credo, onorevoli colleghi, che non vi sia nessun dubbio che il significato cosiddetto tecnico giuridico di questa espressione non esiste neanche nel codice penale militare di pace; il quale dà delle definizioni ma non dà quella che vorrebbe l'onorevole Riccio. Il codice penale militare di pace dà, ad esempio, una definizione del reato militare. Lo dice all'articolo 37, definizione che è una tautolo-

gia e che quindi, in realtà, non è una definizione. Dice: « Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare ».

Ma non v'è nessun articolo del codice penale militare di pace che dica: sono appartenenti alle forze armate i militari in congedo illimitato! Questa norma non esiste, questa definizione non esiste, questo significato tecnico giuridico non v'è neanche in questo codice penale militare di pace.

Vi è l'articolo 8 il quale è una eccezione alla regola contraria dell'articolo 13 dello stesso codice. Non ho bisogno di insistere perché queste cose le ha dette ieri con molta chiarezza il collega Cavallari. La norma generale è quella dell'articolo 13, che dichiara estranei alle forze armate i militari in congedo illimitato, in congedo assoluto, gli assimilati ai militari, ecc. Questa è la norma generale, la norma cioè che si applica sempre, « fuori dai casi previsti negli articoli precedenti », come è detto espressamente nell'articolo 13; e fra questi articoli precedenti, che sono quindi eccezioni alle regole, vi è anche l'articolo 8 il quale pertanto costituisce non una definizione tecnica della espressione « appartenenti alle forze armate », ma una finzione giuridica a certi effetti: e neanche agli effetti della giurisdizione penale militare in generale, ma per taluni effetti eccezionali in deroga alla norma generale dell'articolo 13 che dichiara « estranei alle forze armate » i militari in congedo. Solo per questi eccezionali effetti, e cioè per un numero determinato di reati, l'articolo 8 ammette che si considerino per finzione giuridica « appartenenti alle forze armate » anche i militari in congedo.

Ma tutto ciò non significa dare un senso tecnico a questa espressione. Quando si dice che una parola ha significato tecnico giuridico, si dice che quella parola, nel linguaggio giuridico, vuol dire una data cosa. L'espressione « appartenenti alle forze armate » potrebbe avere significato tecnico giuridico se nel linguaggio giuridico si intendessero pacificamente e sempre « appartenenti alle forze armate » anche coloro che sono in congedo illimitato. Ma se questi si considerano solo per taluni effetti eccezionali appartenenti alle forze armate, vuol dire che c'è una finzione giuridica che li considera tali. E allora non è una realtà tecnica che stabilisce l'articolo 8...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Basso, l'articolo 103, parlando di appartenenti alle forze armate, non dà la definizione proprio in rapporto alla giurisdizione, per fissare i limiti obiettivi e soggettivi della giurisdizione?

BASSO. L'articolo 103, come mi pare, non dico, di aver dimostrato (perché sarebbe eccessiva superbia), ma di aver sostenuto fino adesso, non facendo riferimento, anzi escludendo qualunque rinvio ad altre leggi, come ho detto prima ricordando il rifiuto ad accogliere l'emendamento Codacci-Pisanelli, ha affermato che sono soggetti alla giurisdizione militare soltanto coloro che appartengono in realtà, e non per una finzione giuridica, alle forze armate. Non v'è nessun dubbio dunque di interpretazione né della volontà dei costituenti, che è chiara come la più cristallina delle acque, né del testo dell'articolo circa il significato della espressione « appartenenti alle forze armate » che è equivalente alla parola « militari ».

Anche a proposito della sinonimia delle espressioni, io mi rifarò alla ricordata sentenza della Suprema Corte che dice esattamente, richiamandosi alla definizione che dà l'articolo 2 (e non l'articolo 8) del codice penale militare: « Dal che » (cioè da questo articolo 2) « è lecito dedurre che le due espressioni « appartenenti alle forze armate » e « militari » sostanzialmente si equivalgono ».

Non credo dunque, onorevoli colleghi, che vi sia dubbio sulla espressione usata dal testo costituzionale, non solo per l'uomo comune, ma nemmeno per il giurista. Se le due espressioni suddette si equivalgono, bisognerebbe dimostrare che la parola « militare » può avere un significato diverso da quello che gli attribuiamo noi. Ma le nostre leggi sono piene di articoli che usano la parola « militare » per indicare esclusivamente chi in atto appartiene alle forze armate, cioè chi porta le stellette. Anche il codice penale comune, per esempio all'articolo 266, usa l'espressione « i militari » in questo senso; e nessuno davvero ha mai pensato ad attribuire a quella parola un significato diverso da quello di « militare in servizio ».

Or dunque, se la espressione « appartenenti alle forze armate » vuol dire puramente e semplicemente, secondo l'espressione lessicale delle parole, « militari in servizio » e se è vero che questo deve essere il nostro criterio di interpretazione, dal momento che il costituente, nell'atto di redigere l'articolo 103, ha rifiutato qualsiasi rinvio ad altre leggi, in modo da dare alle parole usate il loro senso comune, è da escludere qualsiasi possibilità di stologare su altre interpretazioni. Se « appartenenti alle forze armate » è sinonimo di « militari » proviamo a sostituire un'espressione all'altra: non pensa l'onorevole Moro, non pensano i colleghi della maggioranza che

essi affogherebbero nel ridicolo se discutessero, di fronte al paese, che cosa significa « militari » che cosa distingue i « militari » dai « civili »? E poi vi è l'avverbio « soltanto », di cui l'onorevole Riccio, nella relazione, si sbriga facilmente: l'avverbio non ha nessuna importanza, nessun riferimento, secondo lui. L'onorevole Riccio non ha mai pensato che l'avverbio « soltanto » vuol dire sicuramente una limitazione?

Nelle leggi non vi sono pleonasmii; le leggi non usano parole che non abbiano un preciso significato. L'avverbio dunque indica una limitazione, riferendosi alle norme precedenti.

Se dovessimo intendere l'espressione « appartenenti alle forze armate » in senso lato, comprendendovi i militari in congedo illimitato, e se dovessimo intendere i reati militari secondo l'articolo 37 del codice penale militare di pace, cioè tutti i reati puniti dalle leggi militari, l'articolo 103 della Costituzione avrebbe esteso la competenza dei tribunali militari. Ed infatti, secondo il codice penale militare di pace, la giurisdizione militare si esercita sui militari in congedo considerati appartenenti alle forze armate solo per alcuni reati, non per tutti (mi sembra che siano 41).

Se dovessimo intendere l'articolo 103 con i criteri della maggioranza della Commissione, dovremmo dire viceversa che i tribunali militari di pace sono competenti a giudicare gli appartenenti alle forze armate, ivi compresi i militari in congedo, per tutti i reati militari; e allora avremmo questo assurdo, che l'articolo 103 estenderebbe la competenza, il che è escluso per la presenza dell'avverbio « soltanto », che indica una chiara intenzione limitatrice e quindi per se stesso esclude questa interpretazione, che significherebbe viceversa una dilatazione della competenza.

Ma credono poi l'onorevole ministro e l'onorevole Riccio che, se anche esistesse questo significato tecnico-giuridico dell'espressione « appartenenti alle forze armate », che in realtà non esiste, esso potrebbe prevalere sul contrario significato lessicale delle parole?

Non è vero che quando si usa una espressione in una legge la si debba sempre intendere in un senso tecnico-giuridico. Ho detto prima che noi troviamo più volte nelle leggi la parola « militari » intesa in questa accezione comune, anche se il codice penale militare di pace parla di « militari in congedo illimitato » e di « militari in congedo assoluto ». Ma soprattutto non sarebbe vero per la Costituzione, che non è un testo per tec-

nici di diritto, ma è un testo per tutto il popolo, è il fondamento della nostra convivenza nazionale, un testo che dice le cose generali e le più semplici, un testo che dovrebbe poter essere insegnato nelle scuole elementari, non nelle facoltà universitarie, un testo che deve essere conosciuto anche dall'ultimo pastore o dall'ultimo montanaro sperduto in qualsiasi remoto angolo di montagna. Esso usa e deve usare le espressioni semplici, nel significato comune, nella accezione in cui sono sempre usate. Non si è mai ricercato nei testi costituzionali il significato tecnico-giuridico, soprattutto un significato tecnico-giuridico che, se anche esistesse, sarebbe un significato che esiste soltanto in questa eccezionalissima norma dell'articolo 8, in contrasto con il senso chiaro delle parole e con lo stesso articolo 13 del codice penale militare di pace.

So bene che la Suprema corte di cassazione a sezioni riunite ha dato una interpretazione diversa; e so anche che oggi non esiste una Corte costituzionale per correggere gli errori anche della Corte di cassazione. Ma poiché vi sono almeno alcuni giudici costituzionali già eletti dalla magistratura e poiché almeno uno di questi giudici ha espresso il proprio punto di vista su questa materia, mi sia consentito di citare l'autorevole opinione del giudice costituzionale già eletto, professor Battaglini, il quale in un articolo sulla *Stampa* di Torino, così scriveva nel 1955: «Queste esigenze e queste necessità postulano due limiti alla giurisdizione militare: uno obiettivo relativo alla qualità dei reati che devono offendere direttamente la disciplina e il servizio militare; e uno relativo alla qualità dei soggetti attivi, che devono essere i militari in servizio alle armi. I due limiti circoscrivono nettamente i presupposti e le condizioni della giustizia militare in tempo di pace. A questi principi si è senza equivoci ispirata la nostra Costituzione, la quale ha nettamente fissato nell'articolo 103 questi due requisiti». «Senza equivoci»... «a questi principi»... «militari in servizio attivo»...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Come procuratore generale è giunto a conclusioni completamente diverse.

BASSO. Nel 1952 era l'avvocato generale Battaglini; nel 1955 è il giudice costituzionale Battaglini: ha firmato e pubblicamente ha assunto delle responsabilità. Questo dice in quali condizioni, forse, fu emanata quella sentenza a sezioni riunite della Suprema Corte. (*Commenti a sinistra*).

Non vi è equivoco quindi nella norma dell'articolo 103 ed è chiaro quello che la Costituente ha voluto dire e ha detto.

Io sono d'accordo con l'onorevole Targetti il quale diceva ieri: i costituenti non si sono ricordati che vi era il codice penale militare di pace, perché era stato emanato in tempo di guerra e quindi non aveva mai avuto applicazione.

E che non se ne fossero ricordati, c'è la prova negli atti parlamentari. Persino infatti l'onorevole Gasparotto, ex ministro della difesa, che aveva nominato una commissione di tecnici militari proprio per esaminare il problema e che ne aveva portato in quest'aula le conclusioni, persino l'onorevole Gasparotto nel discorso già ricordato disse: «Vi è poi, a conforto della nostra proposta, il largo presidio dell'esperienza. Signori, i codici militari italiani sono in vigore dal 1869» (non lo sapeva neanche lui) «e salvo qualche eccezione, di cui parlerò subito, essi hanno funzionato con piena soddisfazione di quanti avvocati vi si sono accostati».

Non vi è dubbio che l'onorevole Gasparotto e tutti i costituenti non conoscevano il nuovo codice. Però, se questo è vero in fatto, è evidente che noi non potremo trarne argomento giuridico. L'ignoranza del legislatore fa torto al legislatore, non può essere invocata come elemento di interpretazione; e quindi dobbiamo fingere che i costituenti conoscessero questo codice perché esisteva.

Ma proprio sulla base di questa finzione possiamo interpretare ancora più nettamente questo articolo 103. Perché, in sostanza, che cosa diceva lo stesso codice del 1941 che i costituenti ignoravano? Diceva che non appartengono alle forze armate i militari in congedo illimitato, ma la finzione dell'articolo 8 li considera tali per alcuni determinati effetti. Dunque, questo diceva il codice penale militare di pace del 1941: non appartengono alle forze armate, ma si considerano tali per finzione giuridica.

E allora, noi che dobbiamo interpretare le leggi per quello che esse dicono, possiamo affermare che i costituenti, riprendendo testualmente quella espressione, anche se in realtà non sapevano di riprenderla, hanno precisamente detto di no a questa norma del codice. Il codice diceva: non appartengono, ma li presumiamo tali. La Costituzione dice invece: solo quelli che vi appartengono in realtà potranno essere giudicati dai tribunali militari. Nessuna norma di legge potrà derogare a questa disposizione. E se ricordiamo che la Costituzione (tutte le Costituzioni in

generale, ma soprattutto la nostra) nata dalla rovina di un vecchio sistema, destinata a formare un nuovo ordine giuridico, è per essenza una Costituzione polemica che respinge il passato quasi in ognuna delle sue affermazioni, allora questa norma dell'articolo 103 acquisterà una fisionomia ancor più precisa di polemica con il codice fascista. E i costituenti hanno così trovato le espressioni più pregnanti per esprimere il loro pensiero, espressioni che, proprio perché usano la stessa parola del codice fascista, ma la usano nel loro senso proprio respingendo ogni estensione fittizia, hanno una indubbia forza abrogativa.

Nessuna finzione giuridica può essere ammessa d'ora in avanti, dissero i costituenti: solo coloro che appartengono in realtà, in fatto, in atto, alle forze armate, sono assoggettabili a questa giurisdizione militare; nessun altro e nessuna norma di legge potrà modificare questo principio fissato dalla norma costituzionale. Questo è il chiaro significato dell'articolo 103 della Costituzione, così come si legge nel suo testo, anche prescindendo dalle indagini sulla volontà dei costituenti.

E se noi, seguendo ancora scolasticamente e pedestremente il nostro criterio di interpretazione, dopo avere esaminato i due fondamentali principi a cui ci dobbiamo ispirare nella interpretazione della norma (il senso proprio delle parole secondo la loro connessione e l'intenzione del legislatore) andiamo oltre e facciamo, sempre secondo l'articolo 12 delle preleggi, un richiamo ai principi generali, allora troviamo una nuova e radicale conferma di questa nostra interpretazione.

Quali erano infatti i principi generali che disciplinavano il codice fascista del 1941? Ce li ha ricordati ieri egregiamente il collega Cavallari, leggendo la lettera inviata dal generale Pariani al presidente del Senato, con la quale il suddetto generale presentava questo codice come la quintessenza dello spirito fascista, e chiedeva al presidente del Senato di convocare la commissione parlamentare destinata ed esaminarlo. Ma non soltanto abbiamo la prova scritta di quello che fosse lo spirito animatore del codice nel suo complesso; abbiamo altresì la prova scritta di quello che fosse proprio lo spirito animatore, i principi generali a cui si richiamava la norma dell'articolo 8. Infatti, allorché dinanzi alla commissione parlamentare che esaminò il testo ministeriale vennero in discussione queste norme degli articoli 7 ed 8 (articolo 6, se ben ricordo, del progetto ministeriale), in

quella commissione fascista — eravamo nel 1938 — vi furono dei membri che si allarmarono e che protestarono, sollevando una questione pregiudiziale contro questa disposizione che sovvertiva appunto i vecchi principi. E vi fu un membro della Commissione che disse: «Basta dunque aver prestato servizio militare per essere sottoposti, vita natural durante, alla legge militare. Ora, con questo, si viene a sottrarre il cittadino ai suoi giudici naturali, e a stabilire che per determinati reati, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria può esercitarsi solo sui minori, le donne, i riformati e i radiati dalle forze armate». E sollevò appunto una questione preliminare contro l'accettazione di questa norma.

Si apprese allora che persino il guardasigilli del tempo si era in un primo momento opposto a questa disposizione che trovava eccessiva e che poi aveva accettato con questa motivazione: «...oltre che per considerazioni di ordine morale, anche per il fatto che l'aver prestato servizio militare può aver fornito elementi tali che possono agevolare la perpetrazione del reato».

Ma l'intervento decisivo per fare approvare quella norma — mi dispiace che fosse di un magistrato — fu quello del senatore d'Amelio, primo presidente della Corte di cassazione, il quale così motivò la giustificazione di questo articolo per vincere le obiezioni che erano state sollevate in ordine all'articolo 6, oggi 7 e 8, che riguardava proprio i militari in congedo: «Questi militari sono soldati della patria che stanno in attesa di essere chiamati di nuovo in servizio». (*Commenti a sinistra*). Perché, onorevoli colleghi, questa era, veramente, nel clima fascista, nel regime fascista, la situazione reale! Il cittadino non era un cittadino che badasse alle sue normali occupazioni, era un cittadino che era sempre in attesa di essere richiamato alle armi, perché tale era l'ordinamento, dal balilla all'avanguardista, dalla premilitare alla postmilitare, per cui il paese era interamente trasformato in una caserma, tale era il regime per cui la figura del soldato soffocava quella del cittadino, che d'altra parte era già scomparso nel regime fascista, almeno come cittadino di pieno diritto. E la disciplina di caserma, in un paese militarizzato, si sostituiva completamente a uno stato di diritto. In queste condizioni un civile era semplicemente un «soldato in attesa di richiamo».

Eravamo nel 1938, eravamo usciti, allora, dalla guerra di Abissinia, era in atto l'aggres-

sione alla Spagna repubblicana, si preparava la guerra mondiale, e occorrevano gli 8 milioni di baionette di infausta memoria. In questo clima, in questo spirito, sulla base di questo principio generale, sulla base di questo ordinamento, nasceva e si giustificava questa norma.

Ma, oggi, in un ordinamento democratico, il cittadino ha riacquisito intera la sua fisionomia. Non più la figura del militare si sovrappone a quella del cittadino. L'articolo 52 della nostra Costituzione non soltanto afferma che l'ordinamento delle forze armate deve essere democratico, ma stabilisce anche che: « Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici ». Il cittadino dunque resta cittadino anche quando è militare. Non più la figura del militare si sovrappone a quella del cittadino, ma il cittadino rimane tale, e la figura del militare risulta soltanto dall'adempimento di questo particolare servizio.

Nel corso delle discussioni in Germania circa l'istituzione del servizio militare e di fronte ai timori sollevati di un atteggiamento antidemocratico delle forze armate, è stata data del militare questa definizione: cittadino in uniforme. Precisamente, il soldato è un cittadino che è addetto ad un determinato servizio, un cittadino che veste una determinata uniforme. Ma, quando non veste più quella uniforme, quando non attende più a quel servizio, il cittadino ritorna cittadino fra i cittadini, eguale fra eguali, libero fra liberi. E, se è eguale fra eguali, deve essere salvaguardata, allora, quella norma fondamentale dell'uguaglianza fra i cittadini, che si manifesta, che si esprime nella unità della giurisdizione. Che cosa è questa unità della giurisdizione, se non il principio che tutti i cittadini sono uguali, che devono essere giudicati dalla stessa magistratura, dallo stesso ordinamento, soggetti alle stesse pene se commettono gli stessi reati? Che hanno gli stessi diritti di appello, lo stesso diritto a non essere incarcerati preventivamente, un diritto cioè ed un eguale trattamento, comune a tutti i cittadini che non rivestono quell'uniforme o non adempiono a quel servizio, secondo la definizione dell'articolo 52 della Costituzione? Ed è per questo fondamentale principio dell'uguaglianza che il cittadino ha diritto alla stessa unica giurisdizione per qualunque reato commetta.

Libero fra liberi, il cittadino ha diritto alla tutela della propria libertà, la quale si

esprime anche nella indipendenza della magistratura.

Onorevoli colleghi, perché la Costituzione ha dettato delle norme così particolareggiate per garantire questo ordinamento indipendente della magistratura? Non per creare una casta speciale di magistrati, ma per garantire noi, per garantire la libertà del cittadino contro ogni eventuale arbitrio del potere esecutivo. Il giudice deve essere indipendente, perché il giudice indipendente impedisce all'esecutivo di compiere eventuali atti di arbitrio, perché la indipendenza del magistrato è tutela della libertà del cittadino.

E allora libero fra liberi cittadini, anche il militare in congedo, cioè non in servizio, non in uniforme, ha il diritto di essere tradotto come tutti gli altri, qualunque reato commetta, davanti al giudice indipendente, che sia garante della sua libertà. Queste concezioni sono così evidenti, semplici, palmari, che quando l'Assemblea Costituente approvò a maggioranza la disposizione che manteneva in vigore i tribunali militari per il tempo di pace, subito si levò in quest'aula la voce del nostro illustre Presidente, onorevole Leone, il quale immediatamente disse: se avete approvato i tribunali militari, dovete per lo meno garantire l'indipendenza dei giudici militari; e propose un emendamento aggiuntivo alla norma approvata che suonava così: « La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al Governo ». Questa norma non sollevò contrasti, tanto era evidente il bisogno di consacrare l'indipendenza dei giudici per garantire la libertà dei cittadini.

Oggi, dopo i lavori di coordinamento, quella disposizione risulta spostata dall'articolo 103 al 108 ed è più generale. Dice: « La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia ».

Onorevoli colleghi e signori del Governo, non cerchiamo di prenderci in giro. Sappiamo che se non si è trovato ancora il tempo in questi anni che sono trascorsi dalla approvazione della Costituzione per varare le norme sull'indipendenza della magistratura ordinaria, questo capoverso dell'articolo 108, in base a cui dovrebbe essere consacrata nientemeno che l'indipendenza dei giudici militari, è una norma che attenderà molti anni prima di essere applicata. L'indipendenza dei giudici militari è destinata certamente

a rimanere lungamente un voto della Costituzione, un'aspirazione di molti di noi, che non troverà una codificazione reale. Se non possiamo sperare di avere questa garanzia di indipendenza, abbiamo ragione di dire che il mantenimento della giurisdizione speciale per dei civili offenderebbe il principio di libertà e di eguaglianza, spoglierebbe il cittadino, che è cittadino di pieno diritto, che ha svestito l'uniforme, che non è più soldato, di questa suprema garanzia, che la magistratura ordinaria, anche se non ancora del tutto indipendente, può tuttavia offrire in virtù dello stato giuridico che le è stato riconosciuto.

Sono giunto così al termine di questa analisi giuridica cercando attraverso la volontà del legislatore, attraverso il senso proprio delle parole e i principi generali, di dimostrare l'inconsistenza degli argomenti sulla base dei quali la relazione di maggioranza e il ministro guardasigilli hanno raccomandato alla Camera di mantenere questa eccezionale giurisdizione.

Vorrei che soprattutto il Governo, gli eminenti giuristi che sono al Governo pesassero dinanzi alla propria coscienza giuridica, alla propria responsabilità di ministri, ma soprattutto dinanzi alla propria coscienza democratica, queste argomentazioni e queste discussioni.

Da una parte c'è una burocrazia militare che virilmente, come ci ha detto l'onorevole Gasparotto, difende questi suoi vecchi privilegi, e forse c'è uno spiritello antidemocratico che si annida ancora a piazza del Gesù; ma dall'altra parte c'è la coscienza pubblica del paese, testimoniata dalla stampa, c'è la coscienza giuridica del paese, testimoniata dal voto unanime del congresso nazionale forense, alla cui importanza e al cui significato il guardasigilli ha reso omaggio portando il saluto del Governo.

Da una parte c'è un relitto fascista che si vorrebbe salvare ad ogni costo, dall'altra c'è la volontà limpida dei costituenti e c'è la non equivoca disposizione della legge, ci sono i principi fondamentali dell'uguaglianza e della libertà dei cittadini che sono i pilastri del nostro ordinamento civile. E di sopra, onorevole Presidente del Consiglio, da ogni norma scritta, vi è un principio non scritto, uno di quei principi che non si scrivono mai nella legge perché si presume che siano scritti nella coscienza di ognuno a presidio di ogni nostra civile convivenza: la buona fede. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
TARGETTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo facendo tutti un gran parlare della interpretazione che si deve dare all'articolo 103 della Costituzione e, a furia di parlarne, vogliamo quasi dar a credere a noi stessi che l'oggetto del contendere sia questa interpretazione. Abbiamo sentito dotte disquisizioni sul come si giunse alla formulazione di questo articolo 103 di cui oggi tanto si parla e sulla esatta interpretazione della locuzione « appartenenti alle forze armate » inserita nel terzo comma dell'articolo 103, dove si dice che i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. E qua ci si sta arrampicando sugli specchi per dimostrare da una parte che sono ancora militari coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate anche dopo molti anni dacché sono stati collocati in congedo, dall'altra per dimostrare che i costituenti per appartenenti alle forze armate intendevano invece coloro che portano le stellette, per dirla in gergo militaresco, coloro cioè che sono alle armi. E si va avanti e indietro sulla Costituzione, e si parla della Costituzione come fosse il vangelo. Scusatemi, io non sento tutto questo rispetto, questo timore reverenziale per la Costituzione.

Sappiamo come è nata questa Costituzione, attraverso quali fatiche, discussioni, compromessi. È stato detto qua, autorevolmente, che per far passare l'articolo 7 che introduce una gaurentigia costituzionale sui patti del Laterano, si negoziò da parte della democrazia cristiana con le sinistre, le quali, in cambio della loro adesione all'articolo 7 così come risulta formulato, ebbero il voto alle donne. Aggiungo di più: in quella circostanza ebbero qualche altra cosa: ebbero la testa di un militare, il generale Zingales che si trovava a Milano a svolgere un'inchiesta militare per i fatti di Dongo, nei quali fatti le sinistre si trovavano compromesse. Improvvisamente, assistemmo a questo strano fenomeno: l'inchiesta che conduceva vigorosamente il generale Zingales fu sospesa, insabbiata, e il generale sostituito da altro andato lì con diversa direttiva, evidentemente per ordine del Governo centrale. Questo e il voto alle donne furono la contropartita che chiesero le sinistre per accettare la for-

mula dell'articolo 7, così come è stato inserito nella Costituzione.

Da ciò nasce quel poco rispetto che io sento per la Costituzione e mi fa un po' sorridere tutta la vostra polemica per stabilire che cosa volevano o non volevano dire i costituenti su questo o quell'oggetto. Ma erano uomini come gli altri, come noi; potevano anche sbagliare. Per questo la Costituzione ammette la revisione di qualche sua norma. Noi non abbiamo mai posto mano ad aggiustare qualche errore della Costituzione, ma ci dovremo pur tornare sopra una volta, perché ci sono parecchie cose da sistemare e bisogna trovare il coraggio di farlo. (*Commenti a sinistra*).

Abbiamo appreso ieri dall'onorevole Targetti, nella sua efficace e brillante esposizione, che i tribunali militari stavano per essere soppressi dalla Costituzione. C'era la furia di distruggere tutto, una furia da iconoclasti, che portò all'aberrazione di distruggere l'Accademia d'Italia. Non ci fu nessuna remora, nessun freno a questa mania di distruzione.

Si volevano distruggere anche i tribunali militari. Ce lo ha spiegato ieri acutamente l'onorevole Targetti per dare forza alla sua tesi. La notizia mi ha veramente riempito di doloroso stupore. Che le sinistre, a quel tempo, avessero proposto di abolire i tribunali militari, è spiegabile; ma che a questo avessero annuito allegramente i costituenti della democrazia cristiana, è veramente incredibile. Nessuno ha protestato quando l'onorevole Targetti ci ha fatto questa sensazionale rivelazione. Io mi aspettavo che dal centro si levasse qualcuno ad affermare: non è vero! Non è esatto! Invece era vero, verissimo, erano tutti d'accordo di distruggere i tribunali militari, di abolirli, dimenticando che i tribunali militari sono un elemento indispensabile per mantenere la compagine disciplinare delle forze armate. Alla fine della guerra 1915-18, tra le tante condizioni onerose che furono imposte alla Germania, ci fu quella di abolire i tribunali militari nel territorio tedesco: la Germania avrebbe potuto, sì, ricostituire un piccolo esercito, ma senza tribunali militari. Riflettete bene a questo. Avevano il loro scopo i francesi nell'imporre una tale limitazione, tentavano cioè di non far più risorgere l'esercito tedesco con quella forza, con quella compattezza, con quella disciplina che l'ha sempre distinto in tutte le guerre, in tutte le circostanze.

*Una voce a sinistra.* E che l'ha fatto anche perdere sempre!

CUTTITTA. Ha perduto con onore. Io di questo vi accuso, onorevoli del centro. Voi vi siete fatti complici di questo tentativo di abbattere i tribunali militari; siete anche voi responsabili per averli lasciati in vita con limitazioni che ne paralizzano l'azione.

Io desidero parlare in difesa delle forze armate e dei loro tribunali militari. Qui si discute se si debba o meno continuare l'applicazione dell'articolo 7 del codice penale militare ai cittadini che hanno prestato servizio militare. Il Governo vuole questa continuazione, e mostra di voler essere sostenitore dei tribunali militari, ma poi ci propone allegramente di sopprimere l'articolo 264 del codice penale militare, dando così un grave colpo alla giurisdizione di detti tribunali.

Siamo fuori strada, perché la legge penale militare comprende le norme dettate a protezione delle fondamentali necessità dello Stato, per assicurare la saldezza degli organismi ai quali è affidato il sacro compito della difesa armata della nazione.

Questa è la legge penale militare. Non è nata per capriccio di nessuno, ma per una dura ed imperiosa necessità. Dura legge, come è duro il regolamento di disciplina, che impone delle privazioni e punizioni anche per piccole mancanze, tollerabilissime in una comunità diversa da quella militare.

Ho letto l'altro giorno su un giornale la notizia di un soldato americano che si era reso colpevole di diserzione in tempo di pace. Questo soldato americano è stato condannato a tre anni di reclusione per la diserzione e a venti anni di reclusione per avere istigato altro militare a disertare. Vi sembrerà di entrare nel regno dei sogni; invece siamo nella realtà di un esercito americano, cioè di una nazione eminentemente democratica.

Questa è la legge penale militare!

In guerra si giunge alla aberrazione di decimare, cioè mandare a morte, senza processo, un certo numero di soldati presi a caso in un reparto che si è ribellato o ammutinato. Sono dure e dolorose necessità, ma così è e così deve essere. E torniamo alla questione di cui stiamo discutendo. Parliamone più seriamente, e senza ipocrisie. Qui non è questione di Costituzione o di articolo 103; la questione è un'altra. Qui si vogliono applicare ad un gran numero di cittadini le sanzioni previste dal codice militare per i reati contro la sicurezza dello Stato.

Per fare questo, si vuole mantenere in vita l'articolo 7 del codice penale militare, che assoggetta alla giurisdizione militare una determinata categoria di cittadini, i quali

hanno prestato servizio militare, per alcuni reati che sono previsti anche dal codice penale comune.

Un'altra categoria di cittadini, più numerosa, viene lasciata alla giurisdizione del giudice civile per gli stessi reati. La questione sta tutta qui: se è lecito applicare questa legge militare penale che è una legge pesante ad una categoria di cittadini ed applicare la legge penale comune ad un'altra categoria di cittadini, i quali non si sono disturbati a prestare il servizio militare. È una cosa che dovete decidere voi; e forse l'avete già decisa perché disponete della maggioranza. Volete aumentare le sanzioni previste dal codice penale comune per i reati contro la sicurezza dello Stato? Per ottenere questo vi basterà elevare le sanzioni previste dal codice penale comune per i reati contro la sicurezza dello Stato, eguagliandole a quelle previste dal codice penale militare. È una cosa molto semplice che si può realizzare con una legge ordinaria, senza disturbare la Costituzione.

Preferite forse mandare i cittadini, per questo genere di reati contro la sicurezza dello Stato, sotto la giurisdizione militare perché incute maggiore timore? Molto semplice: apportate una lieve modifica all'articolo 103 della Costituzione e stabilite il principio che per certi reati i cittadini ne rispondono dinanzi al tribunale militare. Semplice anche questo. Se l'articolo 103 della Costituzione così come è formulato non vi soccorre, formulatene un altro. In questo modo avrete almeno attuato un grande principio di giustizia: quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Se legge severa deve esservi, lo sia per tutti i cittadini! Altrimenti si creano disuguaglianze come questa: un cittadino commette un reato e, sol perché trent'anni fa è stato sotto le armi, si busca — poniamo — dieci anni di reclusione; un altro, che non ha fatto il soldato perché magari è stato un autolesionista procurandosi una malattia all'orecchio, commette lo stesso reato ma viene condannato a una pena inferiore perché non può essere assoggettato alla giurisdizione militare!

Onorevoli signori della maggioranza, abbiate il coraggio di assumere le vostre responsabilità, non state a giocare con l'articolo 103 della Costituzione e non metteteci nella dura condizione di dovervi dare ragione perché, altrimenti, andrete a dire nei vostri giornali — e li avete tutti! — che noi abbiamo assunto una posizione molto simile a quella delle sinistre! Molto comodo per voi, ma anche poco generoso, o meglio molto sleale.

Abbiate il coraggio delle vostre azioni! Se voi ritenete che lo Stato sia in pericolo e che occorra difenderlo dallo spionaggio e dal tradimento, le strade sono due: o una legge ordinaria con la quale trasferite nel codice penale ordinario le sanzioni del codice penale militare con la loro durezza, oppure modificate la Costituzione assoggettando tutti i cittadini alla giurisdizione militare, per i reati contro la sicurezza dello Stato.

È di una semplicità sconcertante, ma occorre un po' più di coraggio e non stare a giocare sull'equivoco dell'articolo 103 della Costituzione!

Voi, da una parte, fate la faccia feroce, volete applicare la legge penale militare a tutti coloro che sono stati alle armi, se fisicamente non sono più idonei a tornare sotto le armi. Contemporaneamente proponete l'abrogazione dell'articolo 264 del codice penale militare, riducendo, in modo pauroso e disastroso, la competenza dei tribunali. Vi leggo una parte dell'articolo 264 che si vuole abolire: « Ai tribunali militari appartiene altresì cognizione dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari, a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare, a danno di altri militari, purché in luoghi militari e in causa di servizio militare, con abuso della qualità di militare ».

Vi faccio un esempio di ciò che potrà accadere con la soppressione dell'articolo 264, l'esempio di un capitano di amministrazione il quale, avendo in mano denaro dello Stato, poco per volta se n'è appropriato per un totale di circa 18 milioni. Si tratta di peculato. Denunciato al tribunale militare è stato ristretto nel carcere militare di Peschiera, dove esiste un reparto per i soldati e uno per gli ufficiali, i quali ricevono un trattamento riguardoso per il grado rivestito.

L'ufficiale infatti conserva ancora il suo grado e va trattato con riguardo, fino a quando non intervenga la condanna.

Improvvisamente, precorrendo i tempi e l'applicazione dell'articolo 103 della Costituzione, un brutto giorno questo ufficiale è stato posto sotto la giurisdizione del giudice civile, in quanto il suo reato è fra quelli contemplati dall'articolo 264 e trasferito in un carcere giudiziario, in mezzo ai delinquenti comuni. Io trovo ingiusto ed inopportuno aver sottratto questo capitano alla competenza del tribunale militare.

Io non ho alcuna prevenzione verso il magistrato civile. Dico semplicemente che le forze armate hanno bisogno di una disciplina

salda, per cui chi ha sbagliato deve essere punito severamente e con sollecitudine. Andando davanti al tribunale civile, con le lungaggini che ne derivano, il caso di quel capitano ha perduto l'effetto intimidatorio che avrebbe avuto di fronte a tutti gli altri appartenenti alle forze armate se fosse stato giudicato, con severa sollecitudine, dal tribunale militare.

Quello da me posto è un problema di ordine pratico che ha attinenza con la disciplina e la coesione delle forze armate che bisogna conservare a tutti i costi. Un reparto, pur se bene armato e addestrato, non vale niente se la disciplina non è salda. Se ciò non si comprende, si tradiscono le forze armate.

A questo scopo, ho presentato un emendamento, sostitutivo dell'articolo 37 del codice penale militare. Siamo in campo legislativo e nessuno ci vieta di stabilire, nella maniera che ci pare più consona, la natura dei reati militari.

Quando avremo inquadrato bene la figura del reato militare, potremo conservare alla competenza del tribunale militare tutto ciò che ingiustamente gli si vuol togliere in base all'articolo 103 della Costituzione e con la soppressione dell'articolo 264 del codice penale militare proposta dal Governo.

Io vi raccomando di leggere attentamente il mio emendamento e di pensarvi bene su prima di respingerlo. Esso dice pressappoco questo: è reato militare — e quindi cade sotto la giurisdizione del tribunale militare — qualsiasi violazione della legge penale militare e della legge penale comune commessa dal militare alle armi in luogo militare.

Io arrivo a questa aberrazione: se in una caserma, in una scuderia o in un locale addetto a magazzino si viene a scoprire un soldato che fabbrica monete false, egli deve essere denunciato subito al tribunale militare, perché il fatto è commesso da un militare in luogo militare. In questo modo in caserma si potrà avere notizia della sentenza di condanna dopo 8 giorni dalla scoperta del reato ed i militari ne trarranno opportuno insegnamento. Se il militare venisse invece giudicato dal tribunale civile la sentenza verrebbe conosciuta per lo meno dopo tre anni e l'effetto intimidatorio ed educativo sarebbe nullo.

E state tranquilli: i tribunali militari sanno giudicare benissimo, checché ne pensi qualche collega. In quei tribunali non si tratta di fare sottili disquisizioni giuridiche. Chi vi parla è stato presidente di tribunale militare in tempo di guerra e in tempo di pace. So che

per le questioni civili possono esservi sottigliezze a non finire, ma per le questioni penali l'amministrazione della giustizia è di una semplicità lineare. Tutto si riduce a stabilire la verità delle accuse. I magistrati militari sono un po' come i giudici popolari nelle corti di appello e, come i giudici popolari, sono assistiti dal giudice togato relatore e dal giudice togato in funzione di pubblico ministero. Giudicano secondo coscienza, tenendo bene presenti le esigenze della disciplina militare, ciò che non potrebbero fare con altrettanta competenza i giudici del tribunale civile. Nessuno ha diritto di calunniarli mettendo in dubbio la loro onestà e rettitudine. Io respingo sdegnosamente quanto può essere stato detto in quest'aula contro i giudici militari che si sono sempre mantenuti degni della loro funzione. Eccezioni ve ne possono essere, ma ciò non basta per generalizzare. Io non seguirò l'esempio di un collega che ha creduto di poter generalizzare; non prenderò lo spunto da qualche fatto clamoroso, che può essere accaduto nella magistratura civile, per generalizzare. Io mi inchino di fronte alla magistratura civile, anche se qualche giudice si è mostrato partigiano, ingiusto, venale e indegno di portare la toga.

Col mio emendamento, sostitutivo dell'articolo 37 del codice penale militare, noi avremo riportato sotto la giurisdizione dei tribunali militari i reati che incidono sul mantenimento della disciplina militare. E questa sarà veramente opera sana, costruttiva, opera di persone seriamente pensose della difesa della patria.

Basta modificare in questo senso il codice penale militare per ridare ai tribunali le loro funzioni fondamentali che si compendiano in questo principio essenziale: proteggere la compagine disciplinare delle forze armate, elemento fondamentale della loro efficienza per la difesa della patria. A questa dura necessità bisogna piegare la legge, sia che essa sia sancita nel codice penale, sia che essa si esprima in una norma costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gullo. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ragione che dà importanza al dibattito, che ora si svolge, e alla questione che è oggetto del dibattito ha due evidenti aspetti.

Il primo è un aspetto che attiene ai motivi intrinseci della questione, in quanto se altro non ci fosse, sarebbe sempre necessario togliere di mezzo la insorta incertezza che si è avuta e si ha nell'interpretazione di alcune norme di legge.

Ma indubbiamente questo è l'aspetto meno importante e meno interessante: quello più interessante è l'aspetto politico, che è reso più acuto in questo momento dalle dichiarazioni del ministro Moro nell'atto che ha presentato, all'inizio di questa discussione, l'emendamento e lo ha illustrato, e dall'atteggiamento di alcune formazioni politiche che fanno parte del Governo, in quanto sono appena di ieri le dichiarazioni del gruppo parlamentare liberale e del gruppo parlamentare socialdemocratico, i quali, smentendo il loro atteggiamento precedente, hanno manifestato la loro adesione alle proposte emendatrici dell'onorevole Moro.

Dicevo che il più importante aspetto è l'aspetto politico in quanto è indubbio che la questione che ora si agita, e che ha appassionato ed appassiona tutta l'opinione pubblica, è da riportare alla più grossa questione che si è dibattuta or sono poche settimane in sede di discussione del bilancio dell'interno, ossia se è l'ora che in Italia si stabilisca, in maniera seria, uno Stato di diritto.

Guardando un po' all'origine della questione attuale, noi non possiamo non constatare questo fatto: che essa è sorta in un particolare momento della nostra vita politica, mentre, parallelamente ad essa, ne sorgevano altre che erano perspicuamente significative, sia di per se stesse e sia per il fatto che esse si accompagnavano alla questione dei tribunali militari.

Fu, infatti, in quel momento che si manifestò la resistenza del Governo a procedere a quella tanto richiesta e tanto auspicata riforma della legge di pubblica sicurezza. Vi è di più: fu proprio in quel momento che, essendo pervenuti alla Camera, approvati dal Senato, un certo numero di emendamenti alla legge di pubblica sicurezza, essi furono insabbiati per iniziativa e per opera esclusiva dell'onorevole Scelba, il quale ottenne questo insabbiamento attraverso la presentazione all'ultim'ora di una serie di altri e opposti emendamenti. E fu anche allora che qui venne insabbiata un'altra proposta, anch'essa approvata dal Senato, per l'abolizione dell'articolo 16 del codice di procedura penale. E allo stesso momento è da riportare un altro provvedimento preso dalla Camera, quello cioè di ratificare e confermare una legge sorta in un momento estremamente critico della nostra vita politica: la legge cioè che equiparava le forze di polizia alle forze armate.

La questione dei tribunali militari venne così ad inserirsi in quest'ampia e così significativa cornice.

L'onorevole Moro, illustrando i suoi emendamenti (i quali, in realtà, non costituiscono qualche cosa di marginale in attesa di una più larga e più organica riforma: essi si presentano come qualche cosa di radicale e di definitivo; ma di questo parleremo al momento opportuno), ha asserito che il Governo si è adeguato al parere espresso reiteratamente dalla magistratura e più precisamente dalla Corte di cassazione a sezioni unite.

In realtà, l'affermazione dell'onorevole Moro non risponde a verità. È accaduto perfettamente il contrario, nel senso che è stata la magistratura ordinaria, la Corte di cassazione ad adeguarsi all'indirizzo del Governo. Infatti, prima che sorgesse la questione in dipendenza dell'ormai famosa circolare Pacciardi, la magistratura non si era mai sognata di affermare il principio che fossero soggetti alla giurisdizione militare anche i cittadini in congedo. Questa affermazione è venuta dopo, quando cioè, in seguito alla circolare predetta, i procuratori generali militari assoggettarono alla giustizia militare alcuni cittadini per via delle famigerate cartoline rosse. Ma avvenuto ciò prima o avvenuto dopo, qual è il valore della obiezione che fa capo a questa nuova giurisprudenza? Parecchi oratori hanno ricordato, volendo giustificare l'atteggiamento del Governo circa la sottoposizione dei cittadini alla giurisdizione militare, qualche sentenza delle sezioni unite della Cassazione. Non mi nascondo la gravità del fatto che a tale tesi abbia aderito una magistratura così alta, la più alta magistratura della Repubblica. D'altra parte non è dubbio che dal fatto stesso possa e debba trarsi un grave insegnamento. In realtà, quando si feriscono le libertà, quando un regime democratico finisce di esser tale, quando cede a suggestioni che democratiche non sono, ne esce avvelenata tutta la vita della nazione. È da questo punto che comincia a non funzionare più lo stato di diritto, è da questo punto che comincia a funzionare al suo posto quello che, con perspicua frase riassuntiva, si chiama stato di polizia. Perché, onorevoli colleghi, i magistrati sono uomini.

Quando si parla di indipendenza della magistratura, non dobbiamo dimenticare che ad essere indipendenti devono essere i magistrati, i quali sono uomini, e per i quali, bisogna dirlo, è ben difficile sottrarsi completamente ad un clima politico che non è di libertà, che non è di democrazia, e che il potere esecutivo tende, con ogni mezzo, a rafforzare, a rinvigorire. È questo uno degli effetti più perniciosi di una politica in aperto contrasto con

i principi ispiratori della Costituzione repubblicana. Così si arriva, lasciatemelo dire, a delle enormità che sembrerebbero inconcepibili, se non fossero purtroppo vere. Si è parlato di queste sentenze delle sezioni unite della Cassazione, ma ad esse si è semplicemente accennato; e, invece, è opportuno che le esaminiamo più da vicino. Prendiamo l'ultima di queste sentenze, quella del 30 aprile 1955, sentenza con la quale — ognuno di noi la ricorda perché tutti i giornali ne parlarono — fu respinto il ricorso di Renzi e di Aristarco.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole collega Riccio, relatore per la maggioranza, è difficile convincersi come una magistratura della Repubblica italiana, anzi la più alta magistratura della Repubblica possa aver scritto quello che, in questo momento, ho l'onore di leggervi: « Questa » (ossia la pubblica amministrazione) « con il mutamento della forma del Governo non subisce alcuna soppressione e alcuna sostituzione. Si che, nel codice penale pieno vigore conservano le norme relative ai diritti contro la stessa, la cui configurazione prescinde dal tempo (regime monarchico o regime repubblicano), che la mutazione della forma del governo da monarchica in repubblicana e la conseguente soppressione di alcune istituzioni e di alcune leggi e la sostituzione e modifica di altre s'inseriscono nello Stato e nell'ordinamento giuridico quali pure forme e mezzi di evoluzione e non ne intaccano l'essenza ».

Sono queste le sentenze emesse dalle sezioni unite della nostra Cassazione.

DELCROIX. Ma è così.

CAPALOZZA. È così, ma è una vergogna.

GULLO. Nel momento in cui siamo passati dalla monarchia alla Repubblica, dunque, secondo la Cassazione, non è cambiato nulla. « Per cui — continua la sentenza — il vilipendio anche se riferito alle forze armate del periodo monarchico si risolve in un vilipendio di quelle attuali che alle prime si ricollegano senza soluzione di continuità nella storia, nelle tradizioni, soprattutto nell'onore militare ».

Insomma, qui può accaderci che, se scriviamo male di Del Carretto, il famigerato capo della polizia borbonica, corriamo il pericolo di essere sottoposti alla giurisdizione militare, perché l'esercito napoletano, borbonico, è un dante causa di quello odierno. Infatti, non posso capire perché debba esserlo, se noi andiamo all'indietro nel tempo, soltanto l'esercito sabauda e non anche quello borbonico, quello papalino o quello del granduca di Toscana che, evidentemente, nella storia — come

dice la sentenza — si ricollegano all'esercito odierno. Se il passaggio dalla monarchia sabauda alla Repubblica non rappresenta, secondo la Corte di cassazione, un avvenimento che muti la sostanza dell'ordinamento, non vedo perché questo non debba accadere per il passaggio dallo Stato borbonico o da quello papalino allo Stato unitario.

CAPALOZZA. È proprio così. Gli ufficiali borbonici passarono nell'esercito italiano.

DELCROIX. Ma quello era un altro Stato.

CAPALOZZA. Anche questo è vero. Ma la Repubblica democratica non è la monarchia fascista.

GULLO. Può anche accaderci che il censurare ora l'opera di Vittorio Emanuele III ci porti senz'altro ad un processo, perché Vittorio Emanuele III, oltre alla qualità di re, aveva quella di comandante supremo delle forze armate, di quelle forze armate monarchiche che, secondo la Corte di cassazione, sono senz'altro da equiparare a quelle repubblicane.

Altro — e purtroppo dobbiamo accogliere anche questo insegnamento — era lo stile e l'atteggiamento del fascismo, il quale nel momento in cui fece approvare il codice militare lo accompagnò con una relazione al re, nella quale sono contenute, per esempio, queste frasi: « La guerra non ha rallentato il poderoso lavoro che il regime ha intrapreso per il rinnovamento di tutta la nostra legislazione positiva. Anche in questo campo era riservata alla ferma volontà rinnovatrice del fascismo di rompere gli indugi e di superare ogni ostacolo per addivenire ad una riforma tanto auspicata ed inquadrala nel grandioso edificio della nuova codificazione italiana ».

Siamo di fronte ad una affermazione che rispondeva alla realtà. Infatti, il codice militare fascista, evidentemente perché tale, veniva a inquadarsi, come dice la relazione, « nel grandioso edificio della nuova codificazione italiana ». Lo strano è che, nonostante questa definizione, così aderente del resto alla realtà, siano proprio i magistrati repubblicani a disconoscere tale realtà e a dire che questo codice non è affatto fascista, che anzi le sue norme devono essere applicate perché tra epoca fascista e monarchica ed epoca repubblicana non c'è assolutamente nessuna soluzione di continuità. Purtroppo, da questo stesso spirito è tutta pervasa — me lo lasci dire, onorevole Riccio — la sua relazione dalla quale si ricava una cosa sola certa, che colui che l'ha scritta ha della nazione la stessa concezione fascista, ossia la concezione della nazione armata, con la conseguenza che non si

può avere una vera salvaguardia dell'efficienza militare della nazione se non attraverso la più larga competenza dei tribunali militari.

Leggo, perché non vorrei che le mie parole tradissero il pensiero, del resto molto manifesto, del relatore: « Ne deriva, per il cittadino, uno « Stato militare », che richiede necessariamente una disciplina la quale infonde e va mantenuta anche in tempo di pace, allo scopo di costituire gli argini naturali entro cui si inalvea l'ordinamento militare fin da quando questo si predispose alla completa attività cui è indirizzato ». Questa è la concezione fascista, ossia che la guerra sia lo stato ordinario del cittadino e che la pace non costituisca se non una parentesi, chiusa la quale si ritorna allo stato normale di guerra. E così in un altro punto della relazione con più decisione nientedimeno si dice che « la democrazia richiede che l'ordinamento delle forze armate si ispiri al suo spirito, ed il rispetto della disciplina risponde in pieno allo spirito democratico. L'esistenza di un ordinamento militare importa una disciplina militare che, a sua volta, importa un comportamento determinato anche a chi non è in atto al servizio militare ».

Questo è l'opposto di quanto dice la Costituzione, perché, secondo il relatore, la democrazia bisogna che si adegui allo Stato militare, mentre la Costituzione dice per l'appunto il contrario, che è lo Stato militare che non deve escludere la vita democratica, anche nei riguardi del militare in attività di servizio, il quale, afferma la Costituzione in maniera esplicita, non perde nessuno dei suoi diritti politici, e non nel senso del diritto in astratto: non perde nessuno dei suoi diritti politici dal punto di vista dell'esercizio di essi; dico il militare in divisa, il militare con le stellette. Così si rende impossibile, non dico il consolidarsi di un ordinamento veramente e profondamente democratico, ma si rende impossibile perfino il ritorno all'Italia prefascista, a quell'Italia, pur così modestamente democratica e liberale, nella quale — onorevole Riccio, ricordiamocelo — i tribunali militari, quei tribunali militari che lo spirito generoso e battagliero di Matteo Renato Imbriani chiamava « tribunali giberna », funzionavano soltanto quando veniva proclamato lo stato d'assedio. Io ricordo, perché tutti coloro che hanno la mia età erano fanciulli quando ciò accadeva, quale impressione facevano nel mio spirito in formazione gli stati d'assedio inevitabilmente uniti con i tribunali militari, e ad essi legati i nomi di Barbato, di Turati, di don Albertario, i condannati da quei tribunali militari,

di cui non si sentiva mai che funzionassero nei rapporti dei civili se non appunto nei periodi oscuri e tetri degli stati d'assedio.

Questo l'aspetto politico della questione, che — come diceva giustamente ieri l'onorevole Targetti — noi non pensavamo potesse sorgere nel nuovo ordinamento repubblicano.

Molte e tutte valide sone le ragioni che, a nostro giudizio, confortano in maniera decisiva la tesi da noi propugnata. Tesi che — ricordiamolo — è quella che ha avuto una pacifica e assoluta prevalenza fino al 1951. Fino a quell'epoca nessuno ha mai pensato che i civili potessero essere assoggettati alla giurisdizione militare.

Volendo, potrei leggere, ad esempio, perfino alcuni articoli pubblicati sulla *Rivista militare*, ossia sulla rivista ufficiale delle forze armate, per dimostrarvi quale era, anche in quel campo, il pensiero che si aveva a quel tempo. Ho qui davanti un articolo col quale si sosteneva che, data la nessuna indipendenza del giudice militare, era ora che venisse creata una magistratura unica, per assicurare anche alla giustizia militare, che sarebbe stata assorbita in tale magistratura unica, la necessaria indipendenza.

La questione, che ora si agita, rappresenta dunque un fatto nuovo, e scoppiò — consentitemi il termine — solo nel 1951. Ed è questione che non sarebbe mai dovuta sorgere, che non aveva alcun motivo di sorgere. Le ragioni, che sono sicuro fondamento alla nostra tesi, sono state illustrate da tutti coloro che mi hanno preceduto. Non potrò quindi se non accennare ad esse riassumendole, perché sarebbe condannevole che io ripetessi gli argomenti già esposti.

In primo luogo vanno ricordati i lavori preparatori, riguardo ai quali tutti, badate, anche coloro i quali accettano la tesi opposta, riconoscono che tendevano ad un solo scopo, ossia ad assicurare alla magistratura ordinaria la vera attività giurisdizionale ed a confinare invece la magistratura militare in ben ristretti ed eccezionali limiti.

Non vi è alcuno, ripeto, neppure tra coloro i quali arrivano a conclusioni diverse dalle nostre, che non ricordi e non riconosca che i costituenti, che volevano in un primo tempo addirittura abolire, furono poi concordi nel voler contenere la giurisdizione militare nel più stretto ambito.

Ma, si dice, i lavori preparatori sono indubbiamente un fatto; però vi è la legge con il suo testo, e noi sappiamo che la legge ha una vita tutta sua, una vita autonoma la quale prescinde dai lavori preparatori. E per

rendere più suggestiva questa affermazione, la si accompagna di solito con l'immagine del cordone ombelicale: il nato, una volta spezzato il cordone ombelicale, si distacca definitivamente dalla madre, per cui la sua vita segue una via tutta propria, indipendentemente dalla vita della madre.

È opportuno a questo punto riconoscere che vi è forse dell'esagerazione nell'attribuire a questa affermazione un significato di assolutezza; e vi è esagerazione anche nell'immagine che l'accompagna, in quanto, se è vero che, spezzato il cordone ombelicale, il nato comincia una vita tutta sua, è anche vero che, per quanto sia autonoma la sua vita, egli non potrà mai contestare il fatto che è pur nato da quella madre.

Ora, indubbiamente il testo di legge ha una vita tutta sua e autonoma; ma esso non potrà mai disconoscere che è venuto fuori da quei determinati lavori preparatori.

E nel nostro caso i lavori preparatori non possono che portare a questa conclusione: che i costituenti volevano limitare al massimo il campo giurisdizionale dei tribunali militari.

Ma, del resto, se anche non vi fossero i lavori preparatori, poiché l'ordinamento giuridico di uno Stato forma un tutt'uno, un complesso inscindibile in cui vengono ad inserirsi le varie leggi speciali, noi non possiamo non aver presente l'ordinamento politico-giuridico creato con la Repubblica in Italia e non possiamo non respingere l'ipotesi che una legge militare sia in stridente contrasto con tale ordinamento, soprattutto quando, come nel caso, la lettera della legge non ci obbliga affatto ad una contraria interpretazione. Né l'articolo 103 della Costituzione può essere isolato nel senso che di esso si debba dare una interpretazione sganciandolo dagli articoli che precedono e dagli altri articoli che seguono. A tal fine non possiamo non ricordare che l'articolo 103 è preceduto dall'articolo 102, il quale statuisce un principio generale, ossia che la magistratura in Italia è quella ordinaria. La Costituzione parlerà poi dei giudici speciali, ma ne parlerà in modo da costituire essi una evidente eccezione alla regola che è stabilita nell'articolo 102. E badate: tutti i giudici speciali che sono rimasti nell'ordinamento della Repubblica italiana hanno una loro ragione d'essere. Non parlerò dei giudici amministrativi, per i quali ha anche pesato una lunga tradizione. Ognuno sa che cosa fosse la giustizia amministrativa quando si svolgeva per gradi gerarchici e che cosa abbia voluto dire la creazione del giudice ammini-

strativo nella nostra legislazione. Basti ricordare gli studi famosi di Silvio Spaventa. Tutto ciò è valso ad assicurare alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato la loro sopravvivenza, sancita nella Costituzione repubblicana.

Né sono da richiamare, onorevoli colleghi, i giudici speciali cercando di giustificarli attraverso una loro pretesa competenza tecnica, perché con questa giustificazione non viene dimostrata la necessità di sopravvivenza di alcun giudice speciale. La specifica competenza tecnica non è uno dei dati che bisogna avere presente perché in base ad essi venga o meno creata una determinata magistratura. Sarebbe strano chiedere al giudice ordinario una competenza che dovrebbe essere enciclopedica, appunto perché la infinita varietà dei casi pone il giudice di fronte alle questioni più varie, che toccano i campi più diversi. Ma la legge ha provveduto a questa inevitabile carenza di competenza tecnica specifica del giudice creando gli istituti della consulenza e della perizia, che pongono il magistrato in condizione di giudicare anche di cose di cui non abbia cognizione specifica e diretta.

Ora, quando si parla del giudice militare, occorre riconoscere che esso non si giustifica facendo capo alla sua particolare competenza.

Egli è giustificato da ben altro, e precisamente dal fatto che vi è nella vita della nazione una particolare categoria di persone sottoposta ad una particolare disciplina la quale crea condizioni di vita altrettanto particolari. Questa categoria può esigere (secondo alcuni non è giusto) una particolare magistratura, tratta dallo stesso ambito in cui si svolge la vita del soldato. Ma del soldato in attività di servizio; perché, quando il cittadino è civile, quando egli esce dall'ambito di quella particolare vita, cadono di peso le ragioni perché debba sopravvivere il giudice militare, il quale non sarebbe giustificato da nulla, se non da quella competenza specifica che è ben strano voler porre a base di una speciale magistratura, mentre, ripeto, il giudice ordinario deve intendersi di tutto e nessuno ha mai pensato che egli debba essere per ciò un enciclopedico. Ancora: creare una giurisdizione militare la quale si estenda fuori dall'ambito propriamente militare ed investa anche il semplice cittadino, sol perché costui ha già servito da militare e può in avvenire servire ancora, significa, onorevoli colleghi, creare senz'altro un fatto che porta diritto alla ineguaglianza della legge. Non dico cose nuove in quanto la questione in questi ultimi tempi è stata molto dibattuta, ma in-

dubbiamente noi verremmo a creare la possibilità di sottoporre un reato ad un giudice speciale, se il reato stesso è commesso da una determinata persona, e al giudice ordinario, se il reato è commesso da persona diversa.

Pensate per un momento che cosa accadrebbe di colui che si rendesse colpevole di un reato continuato, a cavallo dei suoi 55 anni. Che cosa accadrebbe se uno dei reati che forma questa figura giuridica venisse commesso 10 giorni prima che egli compia i 55 anni, e l'altro reato (che è poi un anello della stessa catena costituita dal reato continuato) venisse commesso 10 giorni dopo che egli compia i 55 anni? Questo cittadino si troverebbe, per il fatto di aver commesso i due reati a distanza di 10 o 15 giorni, di fronte a due giudici diversi. Sono situazioni paradossali che non trovano nessuna giustificazione e che mostrano tutto il vizio del principio per cui si dovrebbe stabilire una giurisdizione dei tribunali militari che si estenda anche ai civili. Né mi spiego — e lo dico pur avendo criticato or ora l'atteggiamento delle sezioni unite della Corte di cassazione — né mi spiego da parte vostra il senso di sfiducia che voi dimostrate verso la giurisdizione ordinaria. A parole siete sempre lì ad ostentare il maggiore rispetto verso i giudici ordinari, ma nel fatto venite a creare una situazione ben strana a questi giudici, i quali sarebbero incapaci di reprimere determinati reati che, per natura, incidono più da vicino sulla compagine dello Stato e sulla efficienza della sua difesa.

Essi non sono dunque capaci, esercitando il loro ufficio, di difendere le istituzioni del loro paese? Il giudice ordinario non è dunque il più idoneo ad assicurare la difesa dell'ordine sociale? Per quali ragioni, attraverso l'affermazione di questi principî, si deve dimostrare tanta diffidenza e tanta sfiducia nel giudice ordinario?

Ma non è questo il solo significato che un simile atteggiamento assume. Guardate: non vi è periodo in cui la libertà e la democrazia vacillano che non sia anche caratterizzato dalla sfiducia nel giudice ordinario! Quando la tirannia e il dispotismo si sono affacciati all'orizzonte politico di una nazione, quando la libertà ha mostrato di volgere verso il tramonto insieme con gli istituti democratici, allora è sorto sempre (sempre: è un dato costante nella storia di tutti i paesi) il bisogno della creazione di giudici speciali, come effetto diretto della sfiducia e della diffidenza verso il giudice ordinario! Volete che questo ricordo non venga alla mente di ognuno di noi, alla

mente del semplice cittadino, il quale si chiede: perché al giudice ordinario, al quale per il dettato fondamentale della Costituzione deve essere assicurata tutta l'attività giurisdizionale, viene riservata tanta sfiducia e tanta diffidenza?

Tutte queste ragioni furono ben presenti alla mente e al sentimento di tutti i costituenti! Non ho bisogno di ricorrere a uomini della mia parte per dimostrare la bontà della mia tesi. Ho solo la difficoltà della scelta: dall'onorevole Leone all'onorevole Cappi, tanto per ricordarne due, qui presenti, entrambi appartenenti alla democrazia cristiana, i quali durante i lavori della Costituente si batterono per la soppressione dei tribunali militari, prima, e per il contenimento più rigoroso della loro giurisdizione, poi, quando non fu possibile pervenire — come si voleva agli inizi — alla loro soppressione.

E, badate, la ragione stessa del mantenimento dei tribunali militari, la ragione che valse presso l'Assemblea Costituente per farne sancire la sopravvivenza, ci dice come ai tribunali militari si pensasse di attribuire, in tempo di pace, una giurisdizione ristretta, limitata, contenuta il più possibile, necessaria soltanto per creare una intelaiatura che valesse in caso di guerra ad assicurare il pronto funzionamento dei tribunali stessi.

Onorevoli colleghi, siamo qui a rappresentare il paese. Non avrebbe senso la nostra attività se chiudessimo i nostri orecchi alle mille voci che ci pervengono da ogni parte! Ognuno di noi ha presente, poiché è un fatto recentissimo, l'esplosione di indignazione dell'intera opinione pubblica in dipendenza degli arresti a catena che sono stati eseguiti, purtroppo, su autorizzazione dello stesso onorevole Moro, dalla procura militare di Bologna.

Né è da porre in secondo piano il parere unanime del congresso forense di Trieste, che ha richiesto che la giurisdizione dei tribunali militari venga senz'altro riportata nei più ristretti confini segnati dalla Costituzione.

Mi si potrebbe obiettare che, nonostante questi rispettabili argomenti, la legge è quella che è. Questo anzi è il punto sul quale i nostri avversari credono di poggiare con maggior vigore le ragioni a sostegno dell'allargamento della giurisdizione militare. Ma, anche in questo campo, anzi, soprattutto qui, può essere senz'altro dimostrata la sicura erroneità della tesi contraria. Dell'avverbio «soltanto» si è già parlato esaurientemente, né possono dirsi convincenti le osservazioni del relatore in proposito. Sarà forse colpa

mia, ma io non riesco a capire dove l'onorevole Riccio voglia arrivare. Se le parole hanno un significato, l'avverbio «soltanto» esprime semplicemente la volontà di diminuire, di contenere nel caso specifico la competenza dei tribunali militari in tempo di pace. Su questo comunque, ripeto, già si è parlato a lungo, per cui non sento di dover aggiungere altro.

Vi è però un punto che io non ho visto sufficientemente messo a fuoco dall'onorevole Riccio ai fini della sua tesi. Perché, dunque, onorevole relatore per la maggioranza, ella ha taciuto il particolare che l'articolo 103, dove parla dei tribunali militari, mentre per il tempo di guerra si rifà alla giurisdizione stabilita dalla legge, per il tempo di pace non fa alcun riferimento? Davvero non si può dire che al costituente la cosa sia sfuggita.

RICCIO. *Relatore per la maggioranza.* Non le sembra, onorevole Gullo, che con questo argomento ella arriverà necessariamente alla impostazione di natura costituzionale?

GULLO. Non mi sembra affatto. Del resto, non desidero tacere le ragioni che mi vengono dal testo costituzionale.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Volete dunque modificare la Costituzione?

GULLO. Non solo non parlo di necessità di modificare la Costituzione, ma anzi affermo il contrario: cioè che la Costituzione dice quello che diciamo noi; se voi volete farle dire un'altra cosa, siete voi che dovete modificarla.

Per il tempo di guerra la Costituzione fa riferimento alla legge: «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge». E, poiché i tribunali militari in tempo di pace sopravvivono, la Costituzione passa senz'altro e definire la giurisdizione del tempo di pace: «In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate».

Voi dite dunque che il legislatore costituente non ha voluto fare altro che mantenere fermi i confini segnati dalla legge penale militare. Ma mi sapete dire per quale reconcita ragione questo legislatore, che poteva chiaramente esprimere il suo pensiero riferendosi alla legge così come aveva fatto per il tempo di guerra, rinuncia a questo mezzo di esprimere chiaramente il suo pensiero e va ad ingolfarsi in una definizione? Se il legislatore costituente voleva mantenere fermi i principi del codice penale militare fascista; se voleva cioè dire che, così come sancisce il codice militare, è giusto che siano assoggettati

alla giurisdizione militare anche i civili per determinati reati, perché mai questo riferimento, che vi era stato per la giurisdizione in tempo di guerra, viene taciuto per la giurisdizione in tempo di pace?

Dunque, se la dizione della legge ha un senso, il legislatore costituente non solo voleva profondamente innovare, ma voleva stabilire esso direttamente i confini della giurisdizione militare. Si lascia per il tempo di guerra la legge ordinaria appunto perché il tempo di guerra può creare situazioni imprevedibili, per cui può rendersi necessaria una articolazione (*Interruzione del Relatore per la maggioranza*)... Per il tempo di pace, invece, il legislatore costituente ha ritenuto, a maggior garanzia, di dover fissare direttamente i limiti della competenza. Ma sarebbe, oltre che fascista, illogico pensare che la Costituzione abbia seguito questa via per riflettere nella sua disposizione il contenuto della norma del codice penale militare: avrebbe, anche in questo caso, fatto senz'altro riferimento alla legge. V'è anzi di più (e questa è stata una acuta osservazione dell'onorevole Basso): se voi mantenete ferma la vostra interpretazione del capoverso dell'articolo 103 della Costituzione, voi arrivate a questo colmo: che la Costituzione ha addirittura allargato i limiti della giurisdizione militare in tempo di pace!

Ma si dice (e attraverso la relazione dell'onorevole Riccio questo emerge da parecchie parti) che i costituenti con l'articolo 103 si sono sostanzialmente riferiti al codice penale militare, da cui hanno tratto — così si afferma — i concetti fondamentali e ispiratori. Per cui la frase «appartenenti alle forze armate» non può interpretarsi se non nel senso consentito dal codice penale militare. Questo è il pensiero che del resto, come dico, si ricava da varie parti della relazione.

Lasciamo stare i lavori preparatori, che ci fanno fede che il legislatore costituente non voleva pervenire alle stesse conclusioni del codice penale militare, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di un così lungo dibattito, prima in Commissione e poi in Assemblea.

Si dice: le parole hanno un loro significato giuridico. Bisogna ben intendersi su una tale affermazione. Io sono rispettoso delle opinioni degli altri, specialmente in un campo così fluido qual è il campo del diritto, in cui tutte le tesi sono sostenibili. Non vi è tesi la più strana che non trovi il conforto di qualche pronunciato giudiziario o dottrinario. La legge si può stracchiare dove si vuole e si può attraverso i cavilli più impensati arrivare alle più strane ed assurde conclusioni. Attraverso

le più impensate storture la giustizia a volte finisce di essere tale. La ingiustificata resistenza alla suggestione e ai suggerimenti del buon-senso molte volte porta a delle conclusioni aberranti, decampanti da ogni vero, positivo e concreto criterio di giustizia.

Dunque, si dice che le parole, le frasi, hanno un loro significato da cui non si può prescindere. Il principio è giusto; ma quando è che queste parole e queste locuzioni hanno acquistato questo significato così pregnante, così categorico che non è possibile più prescindere?

Non è la sola parola della legge. La parola della legge sarebbe troppo poca cosa. È che delle frasi e delle locuzioni usate nella legge acquistano, attraverso una lunga, complessa, faticosa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, un loro particolare, preciso significato da cui (siamo perfettamente d'accordo) il nuovo legislatore non potrà prescindere nel momento in cui egli crede, per la nuova legge, di appropriarsi di quella particolare frase o di quella particolare locuzione. Ma deve esservi questo grande lavoro dottrinale e giurisprudenziale che imprime, attraverso il tempo, un particolare significato ad una certa parola, dato che il significato giuridico di essa spesso non coincide col significato corrente della parola stesso.

Il principio è giusto. Ma andiamo al fatto concreto, perché la bontà del principio si saggia appunto quando esso viene posto a contatto con il fatto concreto. I costituenti che cosa avevano davanti a sé nel momento in cui dettavano quell'articolo 103 che riguarda appunto i tribunali militari? Avevano un codice militare creato in un periodo oscuro e tetro della nostra vita nazionale, il quale codice non aveva avuto, non che un determinato e complesso lavoro giurisprudenziale e dottrinale, nemmeno la possibilità di essere applicato. Entrato in vigore, alla fine del 1941, quando la guerra volgeva alla sua fase più critica, più sanguinosa, più tragica, non aveva avuto applicazione, forse, neppure dove si combatteva. Figurarsi nell'interno del paese!

Il legislatore costituente, nel 1946-47, aveva di fronte a sé soltanto il ricordo del codice passato. Gli avvocati che partecipavano alla Costituente, e che avevano esercitato la professione nel campo della giurisdizione militare, ricordavano di averla esercitata con il vecchio codice, e del nuovo nessuno si era accorto, entrato in vigore, com'era, in un'atmosfera così incandescente. Ecco perché la frase dell'onorevole Ruini: « Ho compilato questo articolo avendo sentito il parere dei deputati compe-

tenti », non ha che un valore molto, ma molto relativo; perché può anche essere esatto che venissero ascoltati i competenti e venisse presa nota del loro parere, ma erano competenti di fronte al codice tramontato, che non aveva più vigore in quel momento. Per questo le frasi e le locuzioni usate dal codice del 1941 erano perfettamente ignorate, sia dal punto di vista della mancata, in maniera assoluta, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sia dal punto di vista della mancata applicazione del codice, specialmente di quello di pace.

Ora, dal fatto che i costituenti abbiano assunto quel determinato atteggiamento e abbiano ritenuto di avvalersi di quelle determinate parole, non possiamo trarre alcun elemento per concludere che essi si fossero ispirati alle disposizioni del codice penale militare del 1941.

Ma, se anche non fosse così, onorevoli colleghi, da quando in qua è vera al cento per cento l'affermazione che una frase che ha acquistato nel campo giuridico un determinato significato debba poi, nelle leggi che possono seguire, avere lo stesso significato? Parlo a persone che si intendono di diritto e che non possono non riconoscere che affermare questo è un'eresia giuridica.

Vi sono mille esempi: basterà ricordarne uno, che può essere anche alla portata di chi non si occupa di leggi e di diritto. Il domicilio ha sempre avuto e ha, sì o no, attraverso il codice civile del 1865 e il codice civile che ci regge, un suo preciso significato giuridico? Mi volete dire se lo stesso significato ha la stessa parola nel diritto penale, quando si parla di violazione di domicilio? O non è vero invece che, nel diritto penale, il legislatore ha assunto la stessa parola nel suo significato corrente e volgare? Perché, se nel codice penale la parola « domicilio » avesse il significato giuridico che ha nel codice civile, la violazione di domicilio non vi sarebbe mai. Infatti, secondo il codice civile, il domicilio non è il luogo ove si risiede o si dimora, ma dove si ha il centro dei propri affari od interessi, che è un luogo in cui possiamo non abitare mai; quindi la violazione di domicilio sarebbe una pazzia, una stoltezza da cogliere con le molle. Eppure non lo è, e i giudici condannano — e come! — se si arreca disturbo anche in una camera di albergo, che tutto può essere all'infuori che il domicilio.

Avete detto: v'è il codice penale militare che indica chi sono gli appartenenti alle forze armate. E questo non è completamente vero. Quando voi ponete il principio che il significato di una determinata frase o locuzione giu-

ridica perdura identico nella legge successiva che la fa propria, è inteso che voi dovete trovarvi, non per necessità formale, ma per necessità sostanziale, di fronte all'identica locuzione, all'identica frase, ove nemmeno una virgola possa segnare un divario. Ebbene, onorevoli colleghi, trovatemi nel codice penale, esaminandolo a fondo, la precisa espressione: « appartenenti alle forze armate ». Questa espressione non esiste. Questa locuzione: « appartenenti alle forze armate », che avrebbe, secondo voi, assunto un significato preciso, da cui il legislatore costituente non poté prescindere, non esiste nel codice penale militare. E voi, se avete, come penso, il senso del diritto, voi non potete non convenire con me che in tanto il principio è applicabile in quanto vi sia una identità precisa. Perché, se manca questa identità, voi vi troverete di fronte ad un'altra frase, ad una locuzione diversa alla quale il legislatore ha dato un suo proprio significato. Voi non potete assumere l'espressione « appartenenti alle forze armate » che trovate nella Costituzione con il significato che voi traete dalle diverse parole del codice penale. Voi dovete dire di trovarvi di fronte ad una locuzione, ad una frase nuova, alla quale non potete non conferire il significato che viene fuori da altre vie e non dal codice penale militare fascista.

A questo punto consentitemi una parentesi. In questo momento faccio un ragionamento giuridico, perché intendo dimostrarvi, mettendomi sullo stesso vostro terreno, che anche su questo avete torto. Ma non vorrei che si pensasse lontanamente che, facendo ricorso ad argomentazioni giuridiche, io rinunci ad un altro più efficiente e significativo argomento: quello cioè or ora illustrato dal collega Cavallari e dal collega Targetti, e cioè che è vergognoso che nella nostra Repubblica per interpretare una legge si faccia capo ad una delle peggiori e più spregevoli leggi fasciste. È questo che è un motivo altamente politico, e, uso la parola « politico » nel più nobile e più alto significato, non posso fare a meno di rilevare che è doloroso assistere, in questo momento, a manifestazioni tali che lasciano comprendere che questo alto senso politico non si ha, e che si dà ascolto a voci che ci vengono da un mondo che dovrebbe considerarsi sepolto, e sepolto per sempre.

Dovendo, dunque, stabilire il vero significato di « appartenenti alle forze armate », i lavori preparatori acquistano senz'altro una decisiva importanza. La frase è tale che nel significato corrente è da riferire soltanto a coloro che si trovano in attuale servizio alle

armi, e noi non possiamo prescindere da questo significato.

Potete negare che la frase ha, per lo meno, anche questo significato? E come fate allora a respingerlo, se esso si concilia, senza riserve di sorta, con i lavori preparatori, con l'indirizzo che la Costituente diede a tutta la legislazione che veniva creando, con il nuovo ordinamento che si era instaurato in Italia, col concetto stesso che della guerra dimostravano di avere i costituenti e che venne sancito nella Costituzione?

Mentre non è contestabile che la Costituzione respinge la guerra come mezzo di competizione tra i popoli e dichiara che ad essa non deve farsi ricorso per dirimere i contrasti che possono nascere tra le nazioni, voi potete pensare che nella mente del costituente possano essersi conciliati con queste idee i criteri da cui voi partite per dare alla frase « appartenenti alle forze armate » un così largo significato, così contrario a tutte le idealità, a tutte le direttive che stanno alla base della nuova Costituzione repubblicana? Non è possibile.

È ora, onorevoli colleghi, che noi ritorniamo nella legalità costituzionale. La Costituzione dice, e in maniera chiara, che essa vuol contenere la giurisdizione dei tribunali militari in limiti molto più ristretti di quelli che esistevano nel codice penale militare.

Soltanto per questo ha un senso la disposizione contenuta nell'articolo 103.

È ora che noi rientriamo nella legalità costituzionale, ripeto. Se le parole vogliono avere un senso, se — e ci rifacciamo ancora una volta a ciò — un senso vogliono avere le solenni dichiarazioni del Capo dello Stato, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio onorevole Segni, le stesse dichiarazioni rese pur fra tante incertezze e tante oscillazioni l'altro giorno dal ministro dell'interno, nel cui discorso era implicita la condanna della politica seguita finora: se è così, onorevoli colleghi, è ora che si crei e si rassodi in Italia lo Stato di diritto. Ci guidi quel sentimento profondo che non è scritto in nessuna legge e al quale si riferivano le ultime commosse parole dell'onorevole Basso: il sentimento della buona fede e della lealtà. Ci rifiutiamo a pensare che tante solenni dichiarazioni siano manifestazioni insidiose atte a nascondere un ben altro indirizzo e una diversa direttiva.

Se tutto ciò non è, dobbiamo al più presto rientrare nella legalità, perché è proprio e specialmente a proposito della questione che ora si agita che viene saggiata la bontà dei nostri intendimenti e la fermezza del nostro proposito di voler creare nel nostro paese un

vero Stato di diritto. (*Vivissimi applausi a sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Secreto. Ne ha facoltà.

SECRETO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attuale dibattito ed il *battage* che lo ha preceduto nel paese, per la verità un po' affievolitosi in questi ultimi giorni, è ancorato ad alcuni episodi giudiziari che sono presenti alla nostra più recente memoria. Fu, se non erro, il processo contro i giornalisti Renzi ed Aristarco, imputati di vilipendio alle forze armate con l'articolo « L'armata s'agapò », e più recentemente i processi di Bologna, per i reati di vilipendio al Governo, a sommuovere la stampa, l'opinione pubblica ed il Parlamento medesimo. Era naturale che dai casi singoli, dai singoli processi, il problema dilagasse sul piano generale della competenza dei tribunali militari. Va ammesso, io penso, che a questo stamburamento non è mancata qualche venatura di insinuazione verso l'azione di governo, qualche velleità di versare qualche goccia di veleno contro il Governo. Ma occorre riconoscere che in linea generale il dibattito è stato mantenuto su un piano quasi esclusivamente tecnico e non ha debordato se non in minima parte nel campo politico. Anche pochi minuti fa dall'onorevole Gullo abbiamo ascoltato una disquisizione profonda ed acuta di carattere, si può dire, prettamente giuridico. Ciò constato con un certo compiacimento inquantoché denuncia una carenza di quella passionalità e faziosità politica di cui qualche volta abbiamo sentito manifestazioni in altri dibattiti affini; e da questa obiettività tutti non possiamo che trarre vantaggio.

Occorre pure, come premessa, dare atto che il Presidente del Consiglio onorevole Segni non ha tardato fin dai primi momenti in cui la questione si è posta ad esprimere la propria opinione: trattarsi di questione giuridica, di interpretazione della Costituzione, e non politica, di questione da lasciarsi quindi alla libera discussione del Parlamento ed alla coscienza dei singoli deputati. Questa constatazione evidentemente va a suo merito, ed ancor più bisogna dargli atto di aver voluto rispettare la sensibilità del Parlamento evitando che si ponesse la questione di fiducia su questa materia. Talché in questo momento il problema si presenta all'esame del Parlamento in tutta la sua — permettetemi la parola — verginità: ciascuno di noi è perfettamente libero, indipendentemente da vincoli di gruppo, di esprimere in piena coscienza la propria opinione.

E, prima di entrare nel vivo dell'argomento, vorrei ancora fare una precisazione, che è anche una rivendicazione del mio partito. Ho letto nel resoconto sommario della seduta di ieri che è stato affermato qui che il partito socialdemocratico avrebbe mutato atteggiamento dietro una specie di baratto di interessi politici. Ora, io intendo precisare che questa affermazione è assolutamente destituita di qualsiasi fondamento, e che il partito socialdemocratico in questa questione ha operato unicamente e soltanto per strappare quanto più fosse possibile nella interpretazione larga della Costituzione (*Interruzione del deputato Audisio*)... Non abbiamo cambiato niente; abbiamo discusso il problema, e siamo riusciti a portare alla ribalta parlamentare delle proposte che non erano quelle che erano state fatte in un primo momento.

PAJETTA GIAN CARLO. E l'onorevole Ariosto?

SECRETO. L'onorevole Ariosto è da avvicinarsi al vostro collega, presentatore di un'altra proposta di legge (l'onorevole Capalozza), che non sappiamo cosa dirà. (*Commenti a sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Io lo so!

SECRETO. Sono uno contro tanti; ma state tranquilli, e vedrete che io cercherò di dare un tono equilibrato e per nulla fazioso al mio intervento.

PAJETTA GIAN CARLO. Porti con sé anche una dozzina di ascoltatori!...

SECRETO. Corro con la formula numero uno, per usare il linguaggio sportivo; corro isolato, e spero di arrivare al traguardo anche se i miei compagni non vi sono.

Credo quindi che le proposte presentateci dal guardasigilli, onorevole Moro, siano state formulate in questo clima di libertà di pensiero, e ritengo che sotto questa visuale vadano esaminate.

Ciò premesso, penso pure che non si possa non dare atto che il ministro abbia favorevolmente reagito di fronte alle manifestazioni della pubblica opinione scaturite e scatenate dai processi di Bologna, allorché il pubblico e la stampa avvertirono la sfasatura giuridica che portava taluni giornalisti allo arresto e successivamente al giudizio dei tribunali militari.

È indubbio — e su ciò converrete tutti — che queste proposte che il ministro guardasigilli oggi ci porta, articolate come sono, sottraggono ai tribunali militari una parte importante della materia che prima era di loro competenza: così tutti i reati di vilipendio,

nessuno escluso, comprese alcune forme quali il vilipendio alle forze armate, il vilipendio alla bandiera, ecc., che pure rivestono un carattere particolare innegabilmente vicino alla natura dei reati militari, i quali non racchiudono soltanto il concetto di violazione di una norma morale comune, ma attengono anche particolarmente al concetto di violazione del principio di difesa delle istituzioni militari colpite nella disciplina e nella gerarchia che ne costituiscono l'essenza.

Ora, se ci allontaniamo dalla cerchia di coloro i quali fanno professione di antimilitarismo o di militarismo, e giudichiamo serenamente ed obiettivamente queste disposizioni del ministro guardasigilli, non possiamo non riconoscere che sotto questo riflesso è stato compiuto un notevolissimo passo avanti nel senso di interpretare la Costituzione il più largamente possibile. (*Commenti a sinistra*).

La quale Costituzione, per la verità, nelle disposizioni contenute agli articoli 102 e 103, che regolano la giurisdizione e la competenza dei tribunali militari, non ha fatto alcuna distinzione tra le diverse specie di reati militari. Quindi sarebbe negare l'evidenza non ammettere che il campo è stato sbarazzato di quella materia la quale è stata appunto la protagonista della campagna che si è scatenata, e cioè tutta la materia che si riferisce ai vilipendi. Ma la questione principale che si dibatte qui — lo capisco benissimo — non è quella di sottrarre ai tribunali militari un reato in più o in meno; la questione principale è quella di sottrarre o meno tutti i cittadini che hanno ultimato il servizio alla giurisdizione speciale per sostituirla con la giurisdizione ordinaria, con il giudice ordinario o naturale, come si suole dire.

Su questo problema vorrei innanzi tutto richiamarmi ad una breve esegesi dei lavori che hanno fatto oggetto della Costituente.

Se esaminiamo la questione *de iure condito*, cioè dal punto di vista del diritto positivo vigente, constatiamo che la Costituente si è trovata di fronte ad un duplice problema: il problema di mantenere o sopprimere i tribunali militari e, in caso di mantenimento dei tribunali militari, il problema di fissarne la limitazione delle competenze.

Per quanto riguarda il mantenimento dei tribunali militari noi sappiamo che tesi contrastanti si sono dibattute e voci autorevolissime di giuristi, compresa quella, autorevole come tante altre, e forse ancora di più, del nostro attuale Presidente della Camera, hanno sostenuto che occorre arrivare alla abo-

lizione dei tribunali militari, sia pure temperando questa abolizione con una inclusione nei tribunali ordinari di giudici militari specialisti nel caso in cui i tribunali ordinari dovessero giudicare reati militari.

Dopo acceso dibattito si è arrivati alla decisione di mantenere in vita i tribunali militari. Evidentemente la discussione, specialmente per parte di coloro che sostenevano l'abolizione dei tribunali militari, aveva una sua origine etica e cioè derivava dalla intima persuasione, che era in molti, che dopo l'8 settembre l'Italia fosse caduta nel campo militare così in basso da non esservi più la possibilità di una rinascita, di una ricostituzione dell'esercito, e che quindi, implicitamente, anche i tribunali militari non avessero più ragione di esistere. Affiorava in quel momento e si manifestava quel concetto della neutralità che è albergato ed alberga anche oggi nell'animo di molti: mettere cioè il paese al riparo di qualunque pericolo e di qualunque avventura, affermando appunto una neutralità disarmata la quale non richiede la costituzione di un esercito e conseguentemente degli organismi giurisdizionali militari.

Questa era la mentalità che aveva determinato in alcuni dei costituenti l'intenzione manifestata di difendere il principio della abolizione dei tribunali militari. Furono poi considerazioni di vario carattere che portarono invece ad accettare il principio opposto, considerazioni che erano di varia natura e che accennerò molto succintamente: considerazioni di ordine tecnico, e anche di ordine pratico.

Si disse (e la maggioranza accettò) che questi tribunali militari avrebbero aumentato la coesione della compagine militare e avrebbero aumentato la saldezza dei principi di gerarchia e di disciplina, vedendo conferita ad una magistratura speciale composta di tecnici la materia dei reati militari. Si disse e si sostenne la necessità della immediatezza della repressione, soprattutto riferita all'ambiente navale, quando il reato viene perpetrato sulle navi lontane dal territorio, in condizioni quindi da non poter essere il giudizio svolto repentinamente. Questa necessità della repressione immediata specialmente nell'ambito militare era una delle considerazioni che induceva a sostenere il mantenimento dei tribunali militari. Vi erano poi anche considerazioni di carattere storico, riferite alla situazione della maggior parte; per non dire di quasi tutti i paesi europei, i quali avevano, e del resto hanno ancora, i tribunali militari.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1955

Comunque, la questione si risolse e si concluse con il mantenimento dei tribunali militari; però debbo ammettere onestamente che fin da allora questa discussione sul mantenimento o meno di detti tribunali militari aveva un evidente significato, vale a dire che, nel caso in cui si fosse affermata la continuazione della vita dei tribunali militari, la loro competenza doveva essere assolutamente ristretta al minimo possibile, concentrata a pochissimi casi. Pertanto, condivido l'opinione che questo sia stato lo spirito animatore di quelle discussioni, e di molti membri della Assemblea Costituente che ad essa discussione presero parte. Ma giunti a questo punto, riconosciuto cioè che i tribunali militari vennero mantenuti con questo spirito animatore da parte dei costituenti, rivolgo una domanda: i costituenti trasfusero questa concezione nel testo della Costituzione e precisamente nel testo dell'articolo 103? Questo è il punto. Io sono sempre in tema di diritto positivo, e mi riservo pertanto alla fine di esprimere il mio parere per quanto riguarda la necessità di fare qualche cosa, nonostante tutte le interpretazioni che si possono dare e che io sto modestamente dando del diritto positivo esistente.

La domanda è appunto questa: se nell'articolo 103 sia stato trasfuso questo spirito, cui ho già fatto cenno, dei costituenti. Qui bisogna entrare nell'ambito di certi concetti; altrimenti non si può penetrare nell'analisi dei moventi, delle idee che hanno condotto i costituenti a legiferare. La legge vigente, e cioè il codice penale militare di pace, allo articolo 37, come è stato qui ripetuto, classifica i reati in due categorie: reato militare, cioè a dire obiettivamente militare, e reato esclusivamente militare. Distinzione che è di un notevolissimo rilievo, distinzione profonda che lo stesso articolo 37 chiarisce perché definisce reato militare qualunque violazione della norma penale militare e definisce reato esclusivamente militare qualunque fatto di cui gli elementi costitutivi materiali non possono ritrovarsi né in tutto né in parte in reati di natura comune.

Cito a questo proposito un esempio: la diserzione è un reato esclusivamente militare, nel senso che per quanto si possa cercare in qualsiasi altra legge o in qualsiasi altro codice, non si troverà nulla, in tutto o in parte, che possa riprodurre gli elementi materiali della diserzione. La diserzione consiste nel fatto del militare che si allontana dal servizio e non vi è nel codice comune una norma che si avvicini a questo reato. Al contrario,

il reato di insubordinazione del militare contro il superiore, dalla forma più tenue fino alla più grave, cioè a dire fino all'omicidio, che sembrerebbe un reato esclusivamente militare in quanto il reato si svolge e si perfeziona fra due militari, non è un reato esclusivamente militare perché gli elementi della violenza sono compresi in moltissimi altri reati, previsti dal codice penale comune. La Costituzione, all'articolo 103, mentre avrebbe potuto (se i costituenti avessero voluto, ma dovrò poi dire che non hanno voluto) limitare la competenza dei tribunali militari ai reati esclusivamente militari, e in tal caso lo avrebbe detto, ha — invece — usato la formula «reati militari», che comprende tanto reati oggettivamente militari quanto reati esclusivamente militari.

Riporto qui questa indagine perché dal punto di vista oggettivo, cioè della natura del reato, voglio rilevare che i costituenti probabilmente non hanno tradotto nella norma di legge quello spirito animatore di cui ho testè parlato. Hanno cioè lasciato nell'articolo 103 una notevolissima confusione, tale che il presidente onorevole Ruini concluse le discussioni precisando che i costituenti avevano voluto affermare la competenza per i reati «propriamente» militari, usando così un avverbio che non è previsto dal codice penale militare.

Si pone a noi, dunque, una necessità di interpretazione, per vedere il motivo per il quale i costituenti (ai quali riconosco, ripeto, lo spirito di cui dianzi ho parlato) non hanno saputo o, più probabilmente, non hanno voluto tradurre nella norma della Costituzione questo loro spirito, e invece hanno cercato una formula che conciliasse opposte tesi e non hanno codificato dal punto di vista oggettivo il reato esclusivamente militare.

Vi è poi l'altra parte dell'articolo 103, il quale, dal punto di vista soggettivo, sanziona il principio della competenza nei confronti di coloro che appartengono alle forze armate. E qui entriamo nel tema principale su cui tutti hanno diffusamente parlato. Su questo punto io contrasto con quanto ha detto pochi momenti fa l'onorevole Gullo. Io affermo, infatti, che per esprimere il concetto di appartenenza alle forze armate il costituente usò una formula assolutamente identica a quella del codice penale militare. Io non so come abbia potuto l'eminente collega affermare che questa espressione letterale non sia contenuta nel codice penale militare, il quale all'articolo 8 dice: «cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato». Quindi,

è l'identica espressione che viene riportata nell'articolo 103. È evidente che i costituenti, quando usarono la stessa formula, le stesse parole, lo stesso verbo « appartenere » che è usato dal codice penale militare, ad esso codice penale militare di pace si riferirono.

INGRAO. Il giornale del suo partito si esprime diversamente.

SECRETO. Ciò che i giornali dicono non interessa proprio niente. Ne hanno dette tante e ne diranno probabilmente delle altre. La questione è giuridica.

Comunque, questa questione che i costituenti pure usando le stesse identiche parole del codice penale militare non hanno voluto ad esso riferirsi si potrebbe intendere se fosse vero quanto è stato ieri sostenuto da qualcuno (mi pare che fosse l'onorevole Targetti), e cioè che il codice penale militare del tempo di pace è un documento di cui non si può tener conto in quanto è da considerare completamente caducato con l'avvento della Liberazione. Credo che così abbia detto l'onorevole Targetti, se ho bene interpretato quanto è riportato nel resoconto sommario. Ma come si fa a sostenere una tesi di questa natura, quando abbiamo appena riconosciuto che i costituenti ammisero la opportunità di mantenere i tribunali militari? Cioè, come è possibile pretendere di mantenere i tribunali militari sottraendo loro il codice militare, cioè lo strumento con il quale essi possono funzionare? (*Commenti a sinistra*).

Ripeto dunque che la Costituzione, avendo usato la stessa espressione del codice militare, ha senz'altro autorizzato la magistratura ad applicare il codice militare di pace, cioè ha esteso la competenza dei tribunali militari a coloro che, pur avendo finito il servizio militare vero e proprio, non sono stati posti in congedo assoluto e quindi appartengono ancora alle forze armate. La dizione dell'articolo 103 è dunque perfettamente chiara ed io concordo perfettamente con il relatore per la maggioranza su questo punto.

Quanto all'avverbio « soltanto », a cui parecchi giuristi hanno voluto attaccarsi per sostenere che esso ha un valore limitativo del concetto di forze armate, io sono del parere dell'onorevole Riccio, secondo cui l'avverbio medesimo si riferisce alla limitazione della giurisdizione e non al concetto delle parole « forze armate », per cui anche questo argomento non è assolutamente sufficiente a dimostrare una presunta violazione della Costituzione.

Restando alla intenzione del legislatore costituente, dico e ripeto che, a mio avviso,

la lettera dell'articolo 103 non ha tradotto il vero intendimento del legislatore, che, sempre a mio modesto giudizio, era di limitare nel modo più rigoroso ed assoluto la competenza dei tribunali militari. Se vi è un dubbio in tutta questa faccenda, è appunto quello che deriva dalla contrapposizione tra l'espressione letterale della legge e l'intendimento del legislatore. Ci troviamo dunque di fronte ad una espressione legislativa letteralmente precisa e ad una intenzione non sicuramente rispecchiata nella formulazione dell'articolo. In questa posizione la Cassazione, dovendo scegliere fra l'applicazione del testo di legge o la ricerca della intenzione del legislatore, ha preferito scegliere la prima via, agendo giustamente, secondo me.

Concludo questa parte affermando che, se fossi stato giudice in una causa di tribunale militare e fossi stato chiamato a giudicare un cittadino non ancora in congedo assoluto imputato di un certo militare, io mi sarei ritenuto competente.

Vediamo invece che cosa dobbiamo fare ora. Qui esprimo molto succintamente il mio parere, che è anche quello del mio partito. Innanzi tutto, non concordando affatto con chi afferma che non accettando il principio di sottrarre alla competenza del tribunale militare chiunque non sia in actualità di servizio si violi la Costituzione, il che sarebbe giusto qualora il costituente avesse fatto quello che in effetti non ha fatto, a mio avviso il Parlamento in questa sede può benissimo sia precisare il concetto di forze armate sia precisare quello di reato militare ed esclusivamente militare; come pure può apportare modifiche di altra natura, quali quelle contenute nei cosiddetti emendamenti del Governo (che poi non sono emendamenti, come giustamente mi faceva osservare l'onorevole Di Giacomo, ma una vera e propria riforma del codice penale militare di pace).

Io dichiaro che le mie preferenze personali sono per una soluzione radicale del problema; e ciò, più ancora che per ragioni giuridiche formali e sostanziali, per ragioni di giustizia e di opportunità.

Il popolo italiano poco sa di queste nostre elucubrazioni, e anche se ne ha notizia le riduce in termini molto semplici. Ripugna al senso pratico del popolo italiano che un borghese di fatto sia un militare di diritto in certe circostanze; non gli suona bene l'accostamento fra la vita civile e la giurisdizione militare, che per la verità, sia pure a torto, assume per lui forme di particolare rigorismo; mentre non è così. E qui dico per

inciso che forse stiamo rendendo un cattivo servizio agli interessati, perché per l'esperienza che ho dei tribunali militari vi posso dire che forse la bilancia pende di più quando si è davanti alla magistratura ordinaria che non davanti ai tribunali militari, per quanto entrambi agiscono naturalmente nel pieno rispetto della legge.

Ma vi è una terza ragione. Anche a mantenere radicata una certa competenza ai tribunali militari, io penso che all'atto pratico, per ragioni di connessione, quasi tutti i reati militari saranno sottratti a questa competenza, salvo che si affermi il principio del reato più grave, che oggi non è ancora affermato.

È assai difficile che nei reati, per esempio, di tradimento e di spionaggio le persone agiscano da sole. In genere si tratta di associazioni a delinquere, dove esiste l'elemento maschile, l'elemento femminile, l'individuo che ha fatto il servizio militare e quello che non l'ha fatto: per cui moltissimi di questi processi non andranno ai tribunali militari.

Penso poi che sia anche opportuno per i partiti democratici di centro evitare un argomento di propaganda, che probabilmente sarà sfruttato in una certa maniera anche nei prossimi mesi. Non ritengo che, dal punto di vista dell'opportunità, si faccia una buona operazione mantenendo ancora, sia pure in parte, questa competenza.

Infine credo che con queste distinzioni non si renda un buon servizio neanche alla magistratura ordinaria, verso la quale ci si profonde in salamelecchi, in riconoscimenti, si discute di istituzione di Consiglio superiore, si fa un trattamento preferenziale in campo economico, e poi, in fondo, si manifesta, non dico una certa sfiducia, ma una certa incertezza nell'affidare alla competenza dei medesimi una certa materia.

Pertanto mi auguro che ciò che nel clima politico attuale non è apparso immediatamente realizzabile, lo diventi in un prossimo domani (questa è l'impostazione che io do al problema) e la riforma di oggi, nella quale il mio partito ha cercato di portare una nota quanto più possibile limitata dei poteri dei tribunali militari, diventi la realtà di un domani prossimo.

Soltanto sotto il profilo di un primo notevolissimo passo compiuto verso la democrazia nella specifica materia che ci interessa, io credo di poter accettare le proposte del Governo; fermo restando che si dovrà assolutamente addivenire alla codificazione di quella concezione — che probabilmente, per non dire sicuramente, i costituenti vollero, ma

non codificarono — maggiormente rispondente, secondo me, a più democratici e più naturali rapporti tra il cittadino che ha servito realmente in armi e il magistrato che lo dovrà giudicare. (*Applausi al centro*).

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Giacomo. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta che la Commissione giustizia tenne il 15 febbraio 1955, fu rilevato da un insigne collega, l'onorevole Tesauro, che le proposte Luzzatto, Capalozza, Ariosto vertevano su materia di natura costituzionale; donde la necessità di adottare la speciale procedura che per le leggi costituzionali prevede l'articolo 138 della Carta statutaria. Ciò perché, o nel titolo o nella relazione, o sia nel titolo che nella relazione, le proposte in argomento — si disse — parlano esplicitamente e chiaramente di interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione. Trattandosi pertanto — così veniva osservato — di una interpretazione autentica della Carta costituzionale, questa interpretazione non può essere effettuata se non con le norme dell'articolo 138 della Costituzione.

Su tale questione di natura pregiudiziale però la Commissione non fu chiamata a votare, onde mancò una sua pronuncia in merito, mentre la Commissione stessa si dichiarò convinta che il legislatore ordinario possa modificare le norme del codice penale militare. Di identico avviso si era dichiarata la Commissione difesa, con formale deliberazione presa nella seduta del 16 febbraio 1955.

Io desidero in proposito sottoporvi, onorevoli colleghi, alcune brevi osservazioni. Formulando *sic et simpliciter* l'interrogativo se l'interpretazione autentica di una norma costituzionale possa farsi soltanto con legge costituzionale, la risposta sembra dover essere senz'altro affermativa.

Ma, se riflettiamo più a fondo e pensiamo che ogni legge postula la sua costituzionalità, cioè ogni legge dev'essere conforme, o per lo meno non difforme, non in contrasto con la Costituzione, veniamo con ciò stesso a stabilire che per ogni legge interpretiamo la Costituzione in quanto per ogni legge si pone una indagine, e cioè l'indagine se essa sia o meno in armonia con la norma costituzionale, il che involge, di volta in volta, un esame interpretativo delle norme costituzionali stesse.

Teoricamente, per tutte le leggi sarebbe possibile sollevare la pregiudiziale di illegit-

timità costituzionale. È vero che il Capo dello Stato ha la facoltà di restituire alle Camere una legge dalle Camere stesse approvata e che il Presidente della Repubblica ritenga in contrasto con la Costituzione; ma se il Parlamento approva nuovamente il primitivo testo di legge, questo dev'essere promulgato. Ci troviamo di fronte, come si vede, a controverse interpretative della Carta costituzionale, eppure queste controverse vengono risolte con la procedura normale e con la maggioranza richiesta per le leggi ordinarie.

Ciò premesso, mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'onorevole Riccio che, se dessimo per giuridicamente esatto che le tre proposte di iniziativa parlamentare, avendo un contenuto costituzionale, andavano assoggettate alla speciale procedura dell'articolo 138 della Costituzione, altrettanto dovremmo dire anche per il testo formulato dalla Commissione e per lo schema di emendamenti quale ci è stato sottoposto dal Governo. E penso che il ministro di grazia e giustizia, da quel fine giurista che è, non potrà non convenire sulla logicità di questa mia semplice e chiara argomentazione.

L'articolo 103 parla di reati militari e di appartenenti alle forze armate; parla cioè di reati militari, non di alcuni reati militari sì e di altri reati, pure militari, no.

Ora, nel testo della Commissione, così come nel testo degli emendamenti proposti dal Governo, si coglie subito una discriminazione tra reati militari e reati pure essi militari; il che, se non dà una diretta ed astratta definizione di reato militare assoggettabile alla giurisdizione militare, tuttavia giunge allo stesso risultato indirettamente, a mezzo cioè di elencazioni, a mezzo di categorie. E questo che altro è se non una interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione?

Identica osservazione per quanto riguarda il significato di « appartenenti alle forze armate ». Al concetto di « appartenenti alle forze armate » si giunge subito, in base allo schema governativo, per via di esclusione o di contrapposizione; poiché nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 dello schema stesso leggiamo: « Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace ». E l'esplicita conferma si ha nelle note illustrative del guardasigilli agli emendamenti, là dov'è scritto: « partendo dal concetto che il militare in congedo illimitato è considerato dal codice quale appartenente alle forze armate ». Gli stessi

rilievi valgono, è evidente, per gli emendamenti presentati in questi giorni da vari colleghi.

Ritengo, quindi, di poter concludere sul punto in esame in questi sensi: che tutti i provvedimenti sottoposti al nostro esame, vale a dire sia le tre proposte di legge di iniziativa parlamentare sia il testo della Commissione sia lo schema di emendamenti governativi sia gli emendamenti di iniziativa parlamentare), involgono, necessariamente, o per via diretta o per via indiretta, un'indagine interpretativa, un problema di legittimità costituzionale; che, a mio avviso, ogni legge postula uno sguardo alla sua legittimità costituzionale, ossia il quesito se essa sia o meno nell'ambito della Costituzione, il che pone come indispensabile presupposto la conoscenza del significato dalla norma costituzionale, con la quale la norma ordinaria dev'essere in armonia, cioè un giudizio, un processo interpretativo; che personalmente sono convinto che tale processo interpretativo, l'indagine sulla sussistenza della armonicità può essere compiuta, come in effetti viene compiuta, dall'organo ordinario del potere legislativo. Ho detto che questa ultima è una mia opinione personale, ma, se l'onorevole ministro di grazia e giustizia non dovesse dividerla, come mi pare non la condivide l'onorevole Tesauro, allora ritengo che sarebbe un errore sostenere, come si legge nella relazione di maggioranza, che può superarsi, scartarsi la pregiudiziale aggirandola col modificare le norme del codice penale militare. Occorrerebbe, in tal caso, salvare la questione di principio per non costituire un pericoloso precedente.

Onorevoli colleghi, lo schema governativo costituisce, a mio parere, solo un avvio al superamento di tutta la materia che tiene occupata l'opinione pubblica, la stampa ed il paese. È stato detto che trattasi di una soluzione provvisoria resa indispensabile dalla urgenza e che una soluzione definitiva si realizzerà con la revisione totale del codice e con il riordinamento del tribunale supremo militare.

Penso, invece, che la soluzione integrale del problema consista, più che nella revisione totale dei codici militari, nella riforma dell'ordinamento militare e degli organi della giustizia militare.

*Una voce al centro.* Bravo!

DI GIACOMO. Intendo dire che l'unica soluzione del problema, soddisfacente per tutti, è quella che fu già da molti prospettata in seno all'Assemblea Costituente: la soppressione della speciale giurisdizione militare,

e ciò in armonia con le altre norme che si leggono nella stessa Costituzione, diverse da quelle dell'articolo 103, e che sanciscono la unità della giurisdizione. Se parlo di soppressione dei tribunali militari, non intendo affermare che la competenza a giudicare dei reati militari debba essere attribuita, senz'altro, ai giudici ordinari nella loro normale composizione. Penso che essa spetti agli organi del potere giudiziario: occorre cioè trasferire nell'ambito dell'unico potere giudiziario gli attuali organi militari giudicanti.

In tale senso, io mi accingo a presentare una proposta di legge in cui viene prevista la soppressione dei tribunali militari territoriali e del tribunale supremo militare e la loro sostituzione, per il tempo di pace e nelle loro attuali sedi, con sezioni speciali di corte di assise e di corte di assise di appello, composte da due magistrati militari di carriera e da tre giudici popolari militari; in luogo del tribunale supremo, in sede di ricorso giudicherà la Corte di cassazione.

Si ovvierebbe con tale riforma tutti gli inconvenienti: il cittadino avrebbe la garanzia di essere giudicato da magistrati competenti e tecnici del diritto, particolarmente in terzo grado, dove, si badi bene, si giudica solo in diritto, mentre oggi fanno parte del tribunale supremo militare ufficiali che forse mai hanno studiato il diritto e spesso non posseggono neppure una laurea; conseguentemente non avrebbe più l'importanza che ha oggi la distinzione tra reati militari e reati non militari.

Onorevoli colleghi, sono convinto che nello Stato democratico moderno la coscienza del cittadino rifugge dal pensiero che possano esservi più giustizie e più magistrature, come se i cittadini non avessero sempre diritto alle fondamentali garanzie di fronte alla legge ed all'amministrazione della giustizia.

Quel certo senso di paura che incutono i tribunali militari denuncia la struttura straordinaria di questi giudici e la straordinaria procedura da essi adottata. Ognuno di noi riconosce la necessità inderogabile dei peculiari interessi delle forze armate. Ma sentiamo pure che in uno Stato di diritto e democratico, quale è lo Stato italiano di oggi, per l'attuazione della tutela di tali interessi non occorre un giudice straordinario; riconosciamo che la difesa dello Stato, delle forze armate, del Governo, di tutti gli organi dello Stato, ha la stessa importanza della difesa dei diritti e delle garanzie personali del singolo cittadino.

Ebbene, quando si tratta di interessi delle forze armate, siano anche più rigorose le leggi;

ma squisitamente tecnica e serenamente pacata sia l'applicazione di esse. Perché avere sfiducia nella magistratura ordinaria? Questa ha dato prova di applicare spesso molto severamente le leggi. Gli avvocati qui presenti ricordano con quanto rigore la magistratura ordinaria ha applicato le leggi annonarie, leggi emanate in periodo di emergenza e che contribuivano alla difesa di interessi nazionali. Essi ricordano ancora come la magistratura ordinaria anche dopo il luglio 1943 (proclama Badoglio sull'abolizione della pena capitale), ha inflitto la pena di morte in base alla legge speciale 10 maggio 1945, che comminava la pena di morte per il reato di rapina, se commesso in determinate circostanze.

La questione della giurisdizione militare interessa anche e soprattutto i due ordinamenti giudiziari, quello ordinario e quello militare. Il giudice della connessione (sia quello ordinario o quello militare), non può, soltanto per una convenienza processuale, alterare la posizione nella quale l'imputato si trova in origine di fronte alla legge e al suo giudice naturale.

Invece, riflettete bene, onorevoli colleghi: a causa degli attuali due diversi ordinamenti, l'imputato che, ad esempio, avrebbe dovuto rispondere del solo reato militare dinanzi al tribunale militare (composto da superiori gerarchici, senza secondo grado di merito), se deve rispondere anche di un reato comune viene a guadagnare il giudice ordinario e soprattutto il grado di appello. La eguaglianza dei giudici nella struttura e nelle funzioni è veramente il primo presupposto di una uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e di una giustizia eguale per tutti. Piuttosto che difendersi con giudici speciali non esperti nel diritto, gli Stati moderni, nella tutela della loro stessa esistenza, accettano gli strumenti ed i metodi dell'attuale civiltà giuridica e della migliore tecnica processuale. Così la tutela di un istituto vitale dello Stato è affidata alla legge, non alla particolare applicazione di essa per mezzo di un giudice eccezionale. Ora, è indubbio che le speciali leggi destinate alla valida tutela della vita e dell'organizzazione delle forze armate del paese non esigono che ad applicarle sia un collegio giudicante composto da militari, superiori gerarchici dell'imputato; ciò è tanto vero che quel giudice particolare cede il passo al giudice ordinario non appena l'appartenente alle forze armate abbia commesso insieme con il delitto militare anche un reato comune, oppure abbia commesso lo stesso reato militare con un estraneo alle forze armate.

Nè alla buona amministrazione della giustizia per le forze armate giova la dipendenza di tutti i componenti dei tribunali militari dal Ministero della difesa. Veramente l'articolo 110 della Costituzione ha stabilito che « l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia » (evidentemente a tutta la giustizia e perciò anche a quella per i militari) « spettano al ministro di grazia e giustizia ».

RESTA. Anche il Consiglio di Stato, anche la Corte dei conti, perché esercitano funzioni giurisdizionali.

DI GIACOMO. È da vedersi anche questo. Ma, se anche la Costituzione non avesse così disposto, la necessità di assegnare ad un ministero tecnico, o almeno più tecnico, un tanto delicato compito dello Stato, come è quello di organizzare e azionare lo strumento della giustizia; la opportunità di raggruppare tutti i giudici in una unica famiglia perché prima di tutto la giustizia porti tra essi la uguaglianza delle responsabilità e delle garanzie; la esigenza, infine, di riunire sotto una medesima disciplina ed una medesima protezione tutti gli appartenenti al potere giudiziario, la cui indipendenza è stata la prima e massima conquista dei diritti dell'uomo, non avrebbero potuto altrimenti suggerirci. E ciò, come afferma la stessa Carta statutaria, indipendentemente da quelli che saranno i compiti e le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura.

Comunque, portare gli attuali tribunali militari all'altezza ed alla perfezione degli altri organi giurisdizionali, inserendoli nello ordinamento giudiziario ordinario, ci pare non solo rendere giustizia al cittadino italiano, ma ristabilire l'armonia del titolo IV della vigente Costituzione repubblicana, che ha proclamato il principio della unità della giurisdizione. In effetti, tale principio, rispettato al primitivo progetto costituzionale, scaturisce dal correlativo concetto unitario di cittadino di fronte alla legge ed alla giustizia, poiché aberrante conclusione è quella che fa legare le fondamentali garanzie del giudice *super partes* e della tecnica giuridica e processuale ad un particolare *status* dello imputato.

I concetti da me rapidamente esposti erano nell'animo dei costituenti (e del nostro gruppo faceva allora parte della Commissione l'onorevole Villabruna, acuto giurista); sono condivisi da molti magistrati ordinari ed anche militari; sono stati agitati in diversi congressi giuridici e della stampa: ricorderò il VII congresso nazionale dei magistrati te-

nutosi a Torino nell'ottobre 1954, il convegno sulla giurisdizione per le forze armate tenutosi a Milano nel febbraio 1955, il V congresso nazionale della stampa che ebbe luogo a Palermo nel novembre 1954. In quella occasione sull'organo ufficiale dell'Associazione lombarda dei giornalisti (*Il giornalismo*), apparve un vivace corsivo di Arturo Orvieto, in cui si legge tra l'altro: « I tribunali militari non condannano chi vilipende il re imperatore e il gran consiglio del fascismo, ma violano la legge. Il codice penale militare dice, infatti, che chi vilipende il re imperatore e il gran consiglio del fascismo deve essere punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Qual è il giudice che è autorizzato a modificare la legge? Nessuno. Eppure non mi risulta che recenti condanne siano state pronunziate per questi delitti. Le prime quattro righe dell'articolo 81 sono state, nella passività del legislatore, soppresse dai giudici militari. Vengono invece applicate dagli stessi giudici la quinta e la sesta riga del medesimo articolo 81, là dove si legge che per vilipendio delle forze armate dello Stato si intende anche il vilipendio di parte di esse. Così il tribunale militare di Milano ha condannato, in base all'articolo 81 del codice militare, Aristarco e Renzi (per non citare che il caso più famoso) ».

E l'articolo continua: « Ma il codice penale ordinario, all'articolo 290, parla di « forze armate dello Stato e di quelle della Liberazione » e non accenna a « parte di forze armate ». Così la corte di assise di appello di Milano ha assolto Trizzino, in base appunto all'articolo 290 ».

« Si potrebbe continuare l'esemplificazione sino al sadismo — continua l'articolista — Se un riformato vilipende le forze della Liberazione, sarà condannato dalla corte di assise in base all'articolo 290 del codice penale, che accomuna le forze dello Stato con quelle della Liberazione. Se l'offensore non è riformato, verrà assolto dal tribunale militare in base all'articolo 81 del codice militare, che non allude affatto alle forze della Liberazione, alle quali il legislatore del tempo (1941) evidentemente non pensava ».

E, per concludere, mi si permetta, onorevole Presidente, di ricordare quanto acutamente scrisse sulla *Nuova stampa* del 18 febbraio 1955 — mentre aveva luogo il già ricordato convegno di Milano — un illustre giurista e magistrato, il professor Ernesto Battaglini, avvocato generale della Corte di cassazione: « Nel normale svolgimento della vita sociale, prevalgono esigenze della unità della giurisdizione e della uguaglianza dei

cittadini, senza distinzioni di categoria o di stati personali; esigenze che sono fondamentali nello Stato moderno, che è Stato di diritto e che non tollera residui di fori speciali, giurisdizioni riservate o di altre forme o specie di giudici diversi da quelli istituiti per tutti i cittadini e che perciò sono stati chiamati « giudici naturali ». Non mancano pertanto gravi ragioni che consiglierebbero l'abolizione dei tribunali militari in tempo di pace. In verità, il problema che si va discutendo non è un problema di giurisdizione: è un problema di ordinamento, e per risolverlo non basta approvare una delle tre proposte di legge giacenti in Parlamento e riordinare il tribunale supremo militare!

Come non può esistere una giustizia ordinaria ed una giustizia militare, in quanto la giustizia non ha aggettivi senza essere mortificata e violentata, così non può esistere una magistratura ordinaria ed una magistratura militare senza alterazione di quel concetto unitario di potere giudiziario che la Costituzione ha voluto indipendente ed autonomo rispetto agli altri poteri dello Stato, e che comprende necessariamente tutti coloro che esercitano funzioni giurisdizionali. Del resto, il principio della unità di giurisdizione, e quindi di ordinamento giudiziario, sancito dall'articolo 102 della Costituzione, deriva da un altro concetto unitario: quello di cittadino, con il quale la stessa Costituzione ha inteso garantire la migliore, sempre più serena e la più calda amministrazione della giustizia nella moderna civiltà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Occhi. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi propongo di essere estremamente misurato anche per le influenze — spero — di opportune misure di ordine chimico sedativo, soprattutto per la consapevolezza che ho di esprimere un meditato convincimento, peraltro contrastato, temo, dall'onorevole Bardanzellu, investito di compito che io non ho.

La verità è che la disputa, che doveva essere ristretta per le sue origini, ha debordato, e oggi i flutti flagellano il transatlantico e l'aula; in questo momento sembra che flagellino più il transatlantico che l'aula.

Sulla disputa giuridica stanno per la interpretazione dell'articolo 103 l'ora del tempo, la stagione politica e costituzionale, la espressione grammaticale.

L'ora del tempo stabilisce la prevalenza della legge successiva rispetto alla legge precedente; non viceversa, evidentemente, per-

ché nella successione delle leggi, le leggi successive prevalgono sulle leggi precedenti. E mi pare, dal punto di vista del calendario, che il 1947 segua e non preceda il 1941; le quali date sono per il 1947 la Costituzione, per il 1941 il codice penale militare. Ed è anche da osservarsi che la data del 1941, precedente al 1947, è una data particolare per la storia d'Italia, come è stato ricordato qui da molti oratori, proprio perché nel 1941 eravamo già impegnati in una dura guerra e fra l'altro pare si sia dimenticato che le prime applicazioni dell'articolo 7 per la giustizia militare sono state applicazioni del tribunale speciale. Proprio così: fin qui si è dimenticato questo dato di fatto suggestivo dagli oratori che hanno avuto l'onore di parlare e che io ho avuto l'onore di ascoltare.

Dunque, l'ora del tempo stabilisce — e non è una mia scoperta — la prevalenza della legge successiva rispetto a quella precedente e non viceversa.

La stagione politica non ha bisogno di illuminazione. Eravamo nel 1947, preceduto — mi pare che anche questa non sia una scoperta — dal 1945 e dal 1946. Di modo che quando io ascoltavo gli assertori della tesi giuridica opposta, i quali facevano osservazioni interessanti, mi veniva fatto di pensare che si chiudevano in alto silenzio sul dato più interessante, che è questo: che il clima del 1947 — clima indubbiamente non primaverile nemmeno per le nostre speranze e per i nostri rimpianti — aveva influito sulla legislazione che risentiva del moto ondo — anzi procelloso — del 1945 e del 1946.

Vero è che nel 1947 erano sopraggiunte rettifiche di tiro, magari anche con l'ausilio di qualche svenimento che richiama Mossadeq. Però è anche vero che nel 1947 ancora dominava lo spirito del 1945 e del 1946.

Questo dico indipendentemente dal riconoscere se quello spirito trovasse o non trovasse giustificazione.

Quindi, l'ora del tempo e la stagione costituzionale indubbiamente non possono consentire di concludere e nemmeno di dubitare che proprio si volesse continuare la linea politica o la linea giuridica o la linea costituzionale precedente al capovolgimento di regime. Perché poi vi è anche la certezza dal punto di vista della buona fede che tutti possiede; ma in taluni la buona fede è vinta dalle generose speranze. Pare certo che nella stagione costituzionale del 1946 e del 1947 non vi fosse la piena osservanza della ragione costituzionale del 1941. Il che sottolinea un dato negativo e un dato posi-

tivo allo stesso tempo. Sottolinea un dato negativo perché lo spirito del 1941 non poteva esserci più; sottolinea un dato positivo per l'interpretazione in quanto lo spirito del 1947 era uno spirito la cui sorgiva è assolutamente incontestabile. Infine, la espressione grammaticale mi pare che non possa dar luogo a delle dispute.

La grammatica non obbliga, è vero, ma in questo caso non è solo la grammatica del «soltanto» che richiama tutti i precedenti legislativi che sono stati ripetuti in questa aula con delle aggiunte da parte dei vari oratori. La grammatica in questo caso richiama anche un'altra espressione (ed è una aggiunta che io faccio senza avere la pretesa di fare una scoperta colombiana): il vocabolario, infatti, dell'articolo 103 non si riferisce a tutti gli appartenenti alle forze armate perché la formulazione riduce il «dagli» al «da appartenenti alle forze armate».

Siamo d'accordo: molto probabilmente il legislatore nel momento in cui scrisse «da» al posto di «dagli» non poteva pensare che a quest'ora inoltrata del pomeriggio del 12 ottobre, io mi sarei valso anche di questo argomento. Ma, tant'è, ho assistito a tali intelligenti — ma audaci — sofisticazioni dell'altrui pensiero, che mi sarà consentito anche di dire, in aggiunta ad una acuta osservazione dell'onorevole Gullo, che così come non è ripresa nell'articolo 103 la definizione dell'articolo 8, nel detto articolo 103 non soltanto la restrizione del concetto dello stesso onorevole Gasparotto è espressa dal «soltanto» ma anche da questa equivoca espressione della particella «da» invece di «dagli» appartenenti alle forze armate. Mi è poi, accaduto nello studio, che mi sono imposto di fare, di constatare che sinanco il codice penale militare di pace non è univoco, non è, per così dire, una cassa di risonanza per quanto attiene alla definizione di appartenenti alle forze armate.

Perché se è vero che esiste l'articolo 8, è altrettanto vero che ci sono gli articoli 3, 5, 6 e 13, richiamato quest'ultimo particolarmente dall'onorevole Basso, i quali articoli mettono nella condizione coloro che li leggono di domandarsi se sia vero che nel codice penale militare del 1941 l'appartenenza alle forze armate fosse sicuramente definita. Non è esatto. Noi sappiamo perfettamente, per esperienza personale, (anche se io non sono riuscito per la verità a far entrare finora in porto alcuna legge recante il mio nome) quanto sia difficile fare le leggi. Ciò non importa, però, che dette leggi — dagli uni bestemmiate,

dagli altri rivendicate — debbano considerarsi rigorosamente precise. Sarà opportuno dire a coloro che sostengono che l'appartenenza alle forze armate è (nell'articolo 8 *tabù*) una definizione drastica: che se ciò fosse vero, non ci sarebbero i militari in congedo nella previsione del codice penale militare. Sarebbero considerati soltanto «militari» e «non militari». Questo non è, perché molte disposizioni del codice penale militare hanno riferimento ai militari in congedo, dove la definizione «militare in congedo» è diversa e contrapposta alla definizione di militare in congedo assoluto.

DANTE. Ma è sempre un militare!

DEGLI OCCHI. Siamo d'accordo, ma se fosse sempre ed esclusivamente militare, evidentemente le norme del codice penale militare non considererebbero il militare in congedo illimitato, distinguendolo dal militare in congedo assoluto. Cioè, il codice penale militare non avrebbe che due definizioni: il non militare e il militare sempre. E, pertanto, l'interruzione è, sia pure con simpatia, ricacciata alla stazione di partenza.

Né si obietti, dopo che ho dimostrato che non vi è alcun dubbio sulla necessaria prevalenza della Costituzione sulla norma vaga e vagante in riferimento ad altre norme del codice penale militare, che i criteri interpretativi della *ratio* e dell'*occasio* non possono impegnare, per sempre, e del tutto, la norma.

A questo punto, poichè mi illudo sempre, insieme coi miei amici, di rappresentare qualcosa che richiami il potere mediatore e moderatore, mi si consenta un franco rilievo ai separati fratelli dell'estrema sinistra. Il rilievo è amichevole anche se di cospicua portata polemica.

Ma prima di arrivarvi mi piace riaffermare che la legge deve essere osservata anche se dispiaccia e contrasti. Noi, onorevoli colleghi, siamo l'opposizione costituzionale. E quando ci si dice che non possiamo esserlo perché abbiamo obiezioni di natura istituzionale, noi rispondiamo che nella Costituzione c'è evidentemente anche l'istituzione! E pertanto affermo che abbiamo il diritto e il dovere di riconoscere l'ispirazione e l'essenza di una legge, anche se nella ispirazione e nella essenza non si convenga in tutto o in parte.

Ma, signori dell'estrema sinistra, separati fratelli dell'estrema sinistra, il vostro rigore interpretativo mi consente su questo punto un rilievo amabile, ma in fondo toccante e attaccante se non il vostro cuore, la vostra logica. Sapete che cos'è accaduto parecchi anni or

sono, proprio nel clima del 1947? È accaduto che in un determinato momento storico voi, purtroppo, avete insegnato che le leggi possono autonomamente vivere all'infuori e contro il loro spirito e la loro destinazione perché avete applicato il codice fascista precisamente ai fascisti! L'ultima cosa che potevano pensare i legislatori fascisti era che si potessero applicare le norme stabilite per gli altri (e magari per me) ai fascisti!

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Nemesi storica!

DEGLI OCCHI. Sì! Ma vi costituisce in una grave contraddizione specialmente quando impostate la battaglia nel nome della squisita legalità e della ricerca della *ratio*, della *ocasio* e dello spirito nel clima storico. Lo spirito e il clima qui rivendico, e dico che avete ragione. Però un malo esempio avete dato quando avete creato un'interpretazione che era contro la *ratio*, contro l'*ocasio* e contro la volontà determinante di quella legge.

E poi sarà consentito a me, proprio da questi banchi, di osservare che è avvenuto financo questo in Italia: che in un determinato momento si è detto: noi applichiamo le leggi fasciste contro i fascisti. Ed è sembrata una abilità illuminante. O non è stata folgore sull'abisso? Beffarda determinazione, certo, per la giustizia. Umiliazione, soprattutto, del diritto.

Ma poi avete anche detto nientemeno questo: vi applichiamo, o fascisti, i vostri codici e poi vi colpiamo perché siete stati collaborazionisti e non siete stati fedeli al governo legittimo: quello del re. Il re, sintesi di legittimità dunque! Ma poi lo avete trattato nel modo noto. Comunque è giusto che riconosca con voi che l'articolo 103 batte indubbiamente l'articolo 8. Ma è altrettanto giusto che io vi richiami alla vostra contraddizione: non potete dare i documenti sicuri di costante fedeltà di criteri interpretativi delle norme.

Contenuta e chiusa la digressione, ritorno ad affermare: non è qui a discutersi se l'articolo 103 sia il risultato di tutta la saggezza politica: è onesto prendere atto della sua esistenza e applicarlo. Per cui, se dovessi tradurre in linguaggio sportivo, che non vuole essere irrispettoso, la situazione giuridica che ci interessa, dovrei dire che il 103 batte gli articoli 7 e 8 per 10 a 1 dove l'1 è rappresentato da giurisprudenza di Cassazione.

A proposito della quale giurisprudenza, mi ha reso pensoso la impostazione dell'onorevole Di Giacomo che si domandava, testè, quale è la situazione creata dalla interpretazione del-

l'articolo 103, dopo le decisioni della suprema Corte. Ma non è esatto che la Cassazione sia stata investita di problema che sarebbe stato di competenza della Corte costituzionale di là da venire. Nemmeno credo che per risolvere oggi la questione che ci interessa occorra pensare ad una revisione costituzionale. Davvero, se dovessimo pensare a queste diavolerie, avremmo un bel daffare! A mio avviso l'articolo 103 è uno dei pochi articoli precettivi della Costituzione che può dirsi dei « vedi mano » e del « a domani » (e « la dimane si aspetta ancora ») tanto da avermi autorizzato a dire nel mio breve e forse troppo vivace intervento di ieri, che le tradizionali calde greche sono divenute le più moderne calde costituzionali italiane.

Chiusa anche questa digressione, eccomi a riaffermare — a proposito di certi rilanci tra opposizione e maggioranza con l'inserzione dell'onorevole Formichella — che il male operare degli altri non giustifica il nostro. Io capisco benissimo che, per abilità polemica si possa anche rinfacciare ai colleghi di estrema sinistra la legislazione di Russia, ma le misure drastiche e violente di Russia non giustificano l'introduzione di uguali misure anche da noi: perché in tal caso le contraddizioni che addebitiamo all'estrema sinistra diverrebbero le contraddizioni dell'estrema destra!

È vero che si è anche parlato dell'Olanda e della Svizzera, ma, onorevoli colleghi, occorrerebbe provare situazioni costituzionali e militari parallele. E qui non dobbiamo discutere intorno alla Costituzione svizzera o alla Costituzione della regina Guglielmina: qui dobbiamo semplicemente discutere del nostro problema, che è stato enormemente esasperato dall'una e dall'altra parte; dobbiamo cioè decidere se la norma costituzionale vigente consideri militari quelli che della antica milizia non hanno più che il ricordo (e non parlo della milizia volontaria per la sicurezza nazionale!) perché risale magari a venti o a trent'anni!

Ho sentito parlare anche di necessità di difesa nazionale e sotto sotto di pericoli incombenti. Anche a questo proposito devo dire, continuando nel mio linguaggio estremamente franco, che noi dobbiamo opporci alla psicosi che si sta creando nel paese. Io avverto tutta la gravità delle antitesi che dividono politicamente l'Italia: nelle dottrine, nei metodi, nelle propagande, ma, onorevoli signori, io non dispero di vincere su dottrine, metodi, propagande opposte se opporremo dignità, coerenza e fedeltà nella difesa delle nostre idee.

Voi, colleghi della estrema sinistra, fate una propaganda mirabile nei nostri ranghi; noi ne facciamo poca nei vostri; e non perché non ci assistano vittoriose ragioni, ma perché talora ci chiudiamo in sospettosi, rancunosi silenzi, non validi contro le ingiuste aggressioni immemori di tanta storia.

Ebbene, io non condivido la psicosi che possiede anche alcuni amici del mio stesso gruppo, il quale, però, dà al Parlamento e al paese, l'ammirevole esempio di praticare e di osservare l'insegnamento di Paolo (mi sembra) *in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas*.

Io non condivido la preoccupazione, che mi pare serpeggi nei confronti della situazione che verrebbe a crearsi nel paese quando dei cittadini dovessero essere giudicati dal tribunale ordinario piuttosto che da quello militare. Le mie esperienze personali mi consentono di dire che la giurisdizione militare è degna di rispetto per i suoi sentimenti, per la sua intelligenza, spesso anche per il suo ingegno giuridico. Ma come non proclamare altrettanto — e più per la elaborazione giuridica — nei confronti della magistratura ordinaria? Di questa ho avuto il coraggio di dire che non è sempre attivista di giustizia: è ammirevole resistente passiva all'ingiustizia; ed è molto. E dico che se sotto sotto (« sopra sopra » non mi è parso) si teme che siano giudicati dai tribunali ordinari i cittadini anche se in congedo non assoluto, si fa offesa alla magistratura ordinaria. Come si può pensare che vi siano dei magistrati favoreggiatori dello spione o del traditore?

Sarebbe oltraggio alla verità dire che la magistratura militare non è idonea a giudicare; ma io non credo che si possa affermare che, il nemico essendo alle porte o essendo in patria, occorra sciabolatrice drasticità di provvedimenti. Perché, amici del mio gruppo (e voi potrete darmi torto e magari richiamarmi anche a dolorose osservanze) se voi pensate che questa sia la condizione in Italia, se pensate a tanto numerosi traditori della patria, allora il paese è già perduto: e non saranno le misure dei tribunali militari a salvarlo. Lasciatemi pensare e sperare che questo non sia.

Alla psicosi che si crede possa crearsi nei confronti della giustizia ordinaria, io non intendo minimamente contrapporre la psicosi nei confronti dei tribunali militari, perché in questo modo umilierei me stesso. Io ho una grande fede nella resistenza di quello che è il vecchio tessuto della mia patria che, se sem-

bra abbia smarrito l'orgoglio di tanta parte della sua storia, è purtuttavia capace di tutte le riprese e ritornerà a quelle che sono le fulgide glorie, a quelle che sono ancora per noi le non taciute speranze.

E allora la disputa essendo stata dall'illustre Presidente costretta, ma costretta da logica e necessaria impostazione, nei limiti: articolo 8, articolo 103, non posso non rinnovare l'attestazione che per me l'articolo 103 (l'articolo di legge successiva) è articolo precettivo della Costituzione, è norma che non consente evasioni.

Ma devo reagire anche ad un sussurro. Non è stata voce spiegata. In taluno è stato silenzio, ma pieno di sottintesi. Ci sono italiani i quali credono che abbiano franchigia in Italia — se non saranno deferiti i militari anche in congedo ai tribunali militari — lo spionaggio, il tradimento.

Come non dire a qualcuno degli onorevoli colleghi (perché gli altri lo fanno) che nel codice penale ordinario è chiamato vilipendio quello che nel codice penale militare è chiamato tradimento? Evidentemente la sostanza non muta, è soltanto una definizione, ed è una definizione che non è bandiera. Ma devo anche aggiungere che non è affatto vero che corra pericolo la personalità dello Stato.

Proprio perché della libertà troppi parlano, (e ancora più parlano di democrazia ma forse non tutti credono — nei contrapposti — né alla libertà né alla democrazia) proprio per questo devo ricordare che la situazione dal punto di vista giuridico in Italia è questa: che i tribunali ordinari sono competenti a decidere di tutti i reati contro la personalità dello Stato.

Non è vero affatto che il cittadino in « giacchetta » è impunito o irraggiungibile. Dirò di più, tacendo l'aggettivo (non per un atto di viltà o per una volgarità che mi rimprovererei, ma soltanto perché all'aggettivo se ne può aggiungere un altro e io non mi sento di aggiungerlo perché sarebbe viltà da parte mia); la sorgiva del codice penale ordinario che è tuttora applicato per i delitti contro la personalità dello Stato, è la stessa sorgiva del codice penale militare del 1941!

Ed allora, come si va sussurrando, che in Italia si determinerebbe l'impossibilità di perseguire, colpire, reprimere le attività spavaldate o insidiosamente volte contro lo Stato, la nazione, contro l'esercito!

Signori, per chi ci si prende quando si finge di ignorare che al libro II dei delitti del codice penale ordinario, sono colpiti i delitti contro la personalità dello Stato nelle

varie forme: delitti contro la personalità internazionale dello Stato, delitti contro la personalità interna dello Stato, delitti contro stati esteri e delitti contro i diritti politici dei cittadini?

Questo codice che oggi vige e che dovrebbe essere applicato dal giudice ordinario è severissimo. Il Governo, del resto, con i suoi emendamenti dal punto di vista giuridico e costituzionale ha già riconosciuto che l'articolo 8 è battuto. Perché quando il Governo dispone emendamenti ed esclude dalla possibilità dell'applicazione dell'articolo 8 i delitti di vilipendio (perché è da lì che è sorta questa disputa che si è andata successivamente ingrandendo), ha già riconosciuto che l'articolo 103 della Costituzione vale proprio perché ha riconosciuto che non vale l'articolo 8, perché l'articolo 8 o vale tutto o non tiene più, se consente taluna o molte evasioni.

Se il Governo dice: il militare in congedo non assoluto sarà giudicato dal magistrato ordinario, evidentemente riconosce che la formula dell'articolo 8 è abbandonata. Perché se tenesse l'articolo 8 contro l'articolo 103, anche il cittadino-militare in congedo illimitato dovrebbe continuare ad essere giudicato dal tribunale militare, anche quando non avesse fatto altro che «parlar male» di un Presidente del Consiglio. Il che è avvenuto sin qui proprio per le decisioni — *ex tabù* — della Corte suprema a sezione riunite! Non senza osservare che è così vero che il codice ordinario è severo contro ogni fattispecie di reato contemplato nel codice penale militare, che, ad esempio, ancor oggi si applicano per le offese al Presidente del Consiglio le sanzioni disposte, in altro clima e in altra condizione costituzionale, per le offese al Capo del Governo. Il che prova, ulteriormente, come oggi l'Italia non sia inerme, non sia inerte nei confronti dei delitti, i quali sono tutti raggiungibili, tutti perseguibili, sia nei confronti di quelli che portano le stellette sia di quelli che non le portano. E qui vorrei richiamare un magnifico articolo intorno alle «stellette che non portiamo» pubblicato dal giornale *La Stampa*.

Non giustificata, quindi, la psicosi nei confronti della giustizia ordinaria. Né è saggezza politica. Né è nazionale fierezza. La mia rivendicazione di certezza giuridica interpretativa non significa che io divida gli apprezzamenti di estrema condanna del codice penale militare. Infatti se è vero che il codice del 1941 ha rinunciato alla «forza irresistibile» del codice del 1869 (che è il codice che dovrebbe essere più caro ai colleghi del mio

gruppo), è vero però che alcune provvidenze innovatrici sono state utilmente introdotte dal codice penale militare. Giustizia si deve rendere: perché è di cattivo gusto e volgare non avvertire le luci che possono anche essere luci sull'abisso.

Onorevoli colleghi, io resisto anche in questo momento a tentazioni comprensibili; ma voglio finire con un pensiero che non è di maniera. Apprezzo lo zucchero finché me ne alimento. Detesto la saccarina. Onoro il sentimento: spero averne. Non apprezzo invece il sentimentalismo: sono l'antiretorica. Qualcuno potrà pensare che questo finale sia retorico. No. Noi diamo la prova, anche in quest'ora, del nostro anelito pacificatore. Ho inteso (or sono poche ore) una voce che sembrava volesse rimproverare a noi delle commistioni. Aveva già risposto, prima di me — in prevenzione — l'onorevole Carlo Delcroix, quando ha ricordato, in un discorso recente, che su questi banchi vi è stata anche araldica di sacrificio per la libertà.

Non dirò aspre parole nei confronti di nessuno. Dico a voi (scarsi in quest'aula, in questo momento) rappresentanti del partito di maggioranza che non potete in alcun modo addebitare a noi colpe di natura ideale. Quando altri colloqui siano interdetti, siano benedetti i colloqui possibili; e se un colloquio solo è possibile, non ho nessuna difficoltà a intessere il colloquio con l'unica parte che me lo consente.

Dico che è un errore grave vivere continuamente nel richiamo — non dirò nell'ingiuria — di quello che è un passato che è affidato alle memorie, ma che non può essere vessillo di eterna discordia. Ed è tanto vero ed alto il nostro anelito di concordia — prodotto di meditazione — che leggerò la espressione finale del mio discorso (leggo così poco!).

Credo sia doveroso esprimere speranze. È augurale esprimere certezze. Non è possibile che l'Italia di tutti i cittadini fedeli (perché questa è l'Italia di tutti) possa vivere nell'incubo di temute viltà, di temuti tradimenti. La voce del sangue parla nelle ore supreme. Qui, in quest'aula, Filippo Turati, in ora grave, disse, anzi cantò: «Monte Grappa, tu sei la mia patria!». Quel grido, con parole diverse, esprimerebbero cuori eguali nelle ore che non verranno, perché provvidenza di Dio e saggezza di uomini ce le risparmiarono; ma se esse battessero, l'Italia di tutti i cittadini, di tutti i magistrati, di tutti i soldati sarebbe degna della sua storia migliore. Ma, in questa ora che è, che dovrebbe essere, che in fondo fu, di disputa serena, è giusto, che si rivendi-

chi l'esattezza, l'osservanza della norma. E della mia interpretazione, io, onorevoli colleghi, sono certo, serenamente certo. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. D'accordo coi capi-gruppo, ai quali sono grato della collaborazione datami, questa sera, sia pure ad ora tarda, sarà conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame.

La discussione sarà ripresa nella seduta di venerdì, con gli interventi dei relatori, il discorso del ministro e l'illustrazione degli emendamenti al primo comma dell'articolo 1, nonché votazione di questo primo comma, nel quale si incentra il problema principale, radicale di questa discussione. Poi si deciderà, d'accordo con i capi-gruppo, sulla successiva discussione dell'articolo 1 nonché dei restanti articoli.

Le due sedute di domani saranno dedicate al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la cui discussione generale si concluderà domani sera con l'intervento del relatore.

La discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà iniziata nell'unica seduta di sabato e continuata nella seduta antimeridiana di martedì; martedì pomeriggio si avrà il discorso del ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui seguirà la votazione del bilancio di quel Ministero.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se non fossi trattenuto dall'esigenza dei limiti del tempo e dalla necessità, dopo i numerosi interventi che vi sono stati (alcuni, veramente pregevoli), di arrivare alla definizione di alcuni punti di siffatta materia, io sarei tentato di ribattere, per dimostrare la stridente contraddizione, la strada che è stata percorsa, dagli ieratici custodi della Costituzione che si accampano sull'altra riva di quest'aula. Dicevo, discorsi pregevoli, che dal punto di vista tecnico e giuridico, ed era ciò che a noi doveva maggiormente interessare, si sono aggirati su due uniche posizioni. Che bisogna intendere per appartenenza alle forze armate? Bisogna riferirsi a coloro che comunque sono in attività di servizio, oppure, come si sostiene dall'altra parte, anche a coloro

che, non essendo in congedo illimitato, tuttavia conservano quello *status*, come dice il relatore per la maggioranza, che non è altro che la permanenza di quell'incorporamento nelle forze armate dello Stato che vuole che essi vi appartengano come se fossero in servizio attivo? E le accuse, sono state le più violente e, mi permetto dire, senza ombra di irriverenza, anche le più vergognose. Perché si è detto che il Governo e il partito di maggioranza hanno avuto come costante pensiero, non solo l'insabbiamento delle proposte di legge che volevano adeguare la legislazione penale militare in tempo di pace alla Costituzione, ma anche lo insabbiamento delle tre proposte di legge degli onorevoli Capalozza, Luzzatto e Ariosto.

E prima di esprimere, in brevissimo tempo, il mio pensiero, è necessario che come deputato di maggioranza respinga categoricamente questa accusa. Proprio dall'opposizione si dimentica che dopo l'approvazione della Costituzione nel 1947, il Governo ebbe a nominare una commissione, per la precisione il Ministero della difesa, che doveva essere incaricata di procedere alla riforma della legislazione penale militare in tempo di pace per adeguarla alla Costituzione. Il Ministero della difesa con un suo decreto del 1947, ripeto, istituì una commissione con l'incarico di procedere agli studi per le modificazioni da apportare ai codici penali militari, alle altre leggi penali militari e alla legge sull'ordinamento giudiziario militare, al fine del loro coordinamento con la Costituzione della Repubblica.

In questa commissione, di cui ella, onorevole Presidente, era anche autorevole componente, erano rappresentati anche i partiti di opposizione. Fra i rappresentanti c'era il senatore Palermo, il quale non solo accettò la relazione, ma firmò lo schema della riforma che contiene il concetto dell'appartenenza alle forze armate.

Per quanto riguarda infine l'accusa che le tre proposte di legge d'iniziativa degli onorevoli Luzzatto, Capalozza e Ariosto siano state volontariamente insabbiate dal Governo, mi permetto fare osservare che esse furono annunciate alla Camera il 24 e il 29 settembre 1953. La Commissione di giustizia fu quanto mai sollecita ad abbinarne l'esame al disegno di legge sul riordinamento dei tribunali militari. Oggi si è arrivati alla formulazione di quel testo, sul quale è aperta la discussione.

Onorevoli colleghi, ricorderete che durante l'esame di queste tre proposte proprio io elevai delle eccezioni preliminari, facendo rile-

vare l'assurdità di procedere ad una riforma del codice penale militare di pace senza stabilire in termini quanto mai precisi e rigorosi, in aderenza allo spirito della Costituzione, che cosa si dovesse intendere per « appartenenti alle forze armate » e soprattutto che cosa si dovesse intendere per « reati militari ».

Non v'è bisogno che io osservi come il concetto di appartenenza alle forze armate sia quanto mai contingente ed oscillante, perché si ricollega agli ordinamenti positivi dei vari Stati. Il fissare chiaramente il concetto di appartenenza alle forze armate non soltanto risponde ad una necessità e a una realtà immanente, ma anche ad una necessità di ferrea, rigorosa tecnica legislativa. Ma la mia proposta non venne accolta e si disse che era necessario stralciare la definizione del reato militare, nel senso che dovesse rimandarsi la modificazione dell'articolo 37 dell'attuale codice penale militare in tempo di pace. Così arrivammo alla formulazione su cui oggi si continua a protestare contro il Governo, accusandolo infondatamente e calunniosamente di voler insabbiare non solo ogni onesta iniziativa, ma soprattutto l'attuazione della Costituzione.

Onorevoli colleghi della sinistra, è veramente strano come l'onorevole Gullo, che io stimo, e l'onorevole Targetti abbiano potuto sostenere in aula dei concetti che, se possono trovare giustificazione dal punto di vista polemico e per le loro posizioni di partiti, non possono avere l'assenso della loro coscienza di giuristi: perché quando si viene a dire che per appartenenti alle forze armate bisogna intendere solamente coloro che sono in servizio attivo, è inutile venire a dire, così come qualche costituente ha avuto la dabbenaggine — mi si perdoni l'espressione — di dichiarare anche alla stampa, che questo era il concetto dei costituenti dimenticando che, se è vero che il concetto di appartenenti alle forze armate è molto più lato di quello di militare in servizio attivo, è troppo evidente però che quei costituenti quando redassero l'articolo 103 non potevano ignorare l'esistenza di tutte le disposizioni in materia: pertanto, pretendere che dei costituenti avessero voluto dire una cosa diversa da quello che è il significato letterale dell'articolo, significa affermare non solo una cosa inesatta, ma, soprattutto, andare contro a quello che è lo spirito e la natura della norma stessa.

Ho voluto consultare anche i lavori preparatori della Costituente: non vi è una sola parola in questa materia, non vi è un solo accenno. Ed anzi io vi debbo dire qualcosa di più:

proprio in quel comitato, di cui faceva parte, l'onorevole Palermo sostenne nel 1948 un concetto completamente diverso da quello che oggi i suoi colleghi di partito sostengono; perché in questo schema delle modificazioni ai codici penali militari di guerra l'articolo 2 è sostituito come segue: « Sotto la denominazione di militari si intendono quelli dell'esercito, della marina, della aeronautica, della guardia di finanza, del corpo agenti di pubblica sicurezza, del corpo agenti di custodia delle carceri e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari ». Questo schema porta la firma del senatore Palermo nonché quella del professor Calamandrei, il quale, successivamente, ha dimenticato quale era la impostazione tecnico-giuridica che in seno a quel comitato per la riforma del codice penale militare di pace egli aveva espresso e sottoscritto, per sostenere una tesi non solo contraria, ma diametralmente opposta.

E quando poco fa l'onorevole Gullo parlava di una competenza illimitata del codice penale militare in tempo di pace, evidentemente egli doveva dimenticare o non tener presente quali sono i reati che oggi sono deferiti al tribunale militare, numero di reati ridotto fortemente dopo gli emendamenti presentati dal Governo. Ma a questo verremo di qui ad un istante. Il punto fondamentale che io vorrei risolvessero i colleghi dell'opposizione che sono versati in materia di diritto è questo (è stato da qualche scrittore denunciato questo pericolo, ma nessuno l'ha approfondito; ed il fatto che i costituenti abbiano trascurato di occuparsene costituisce una vera lacuna): la competenza dei tribunali militari di bordo. Se voi volete dare una interpretazione che è contrastante non solo con la norma letterale dell'articolo 103, non solo con la giurisprudenza ormai consolidata del tribunale supremo militare ma soprattutto della Cassazione, se è vero che il concetto di appartenente alle forze armate è un concetto unicamente ed assolutamente giuridico, per cui non bisogna arrivare alla interpretazione della Costituzione ma bisogna definire questo concetto giuridico (e questo è un compito dei legislatori ed, in loro mancanza, dell'autorità giudiziaria), io vi domando: se ritenete che per « appartenenti alle forze armate » si deve intendere solo colui che è in servizio attivo, come fate a risolvere il grave problema della competenza dei tribunali di bordo?

Va ricordato che la nave, quando è fuori dalle acque territoriali è un lembo della patria; è quindi necessario che su di essa la patria eserciti la sua sovranità. E l'unica ed es-

senziale manifestazione dell'esercizio della sovranità è costituita appunto dall'applicazione della giustizia.

Ora, noi sappiamo che i tribunali militari non sono preordinati, bensì si costituiscono in determinate circostanze. Sappiamo anche che durante la navigazione ciò che conta non è la qualità né il titolo di colui che è imbarcato su una nave mercantile, né tanto meno il fatto di guerra: l'unica cosa che conta è il fatto della navigazione, in ossequio al principio dell'autonomia della nave da una parte, e della necessità di assicurare la regolarità della navigazione dall'altra. Con il primo principio si vuole assicurare la pronta e sollecita repressione dei fatti che possono turbare, in maniera sensibile e grave, la vita di bordo; con il secondo principio, si vuole tutelare la disciplina delle unità naviganti, rispetto a tutte le persone imbarcate, prescindendo dalla loro condizione giuridica, dalla natura e gravità delle lesioni riscontrate e dalle misure previste dalla legge per la loro repressione. E tutti coloro che si trovano imbarcati, sia civili che militari, appartenenti alle forze armate o completamente estranei ad esse, sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale di bordo. Se voi deste l'interpretazione assurda secondo cui bisogna intendere per « appartenenti alle forze armate » solo coloro i quali sono in attività di servizio, ditemi come fate ad applicare la legge ed a tutelare la regolarità della navigazione, ad attuare la sovranità dello Stato rispetto a coloro i quali sulle navi mercantili commettono dei reati gravi, o addirittura sabotaggi o rivolte? Non si può rispondere che non siamo al tempo di Nerone, quando una nave lasciava il porto per mesi e mesi e ritornava solo dopo un lunghissimo periodo di tempo. Io ribatto: se su una nave mercantile in convoglio, per cui oggi la competenza spetta ai tribunali militari, dovesse scoppiare un ammutinamento, aspettate che la nave torni in una rada nazionale per portare i colpevoli davanti al giudizio della magistratura ordinaria? E come è possibile questo, quando un ammutinamento pone una nave in condizioni di scarso funzionamento?

BOTTONELLI. E se gli ammutinati prendono il capitano e lo chiudono in guardina, cosa succede? Un finimondo?

AMATUCCI. Non è questa la risposta al quesito: ella non tiene presente la disposizione dell'articolo 278 del codice penale militare. Lo legga, e veda quali e quanti sono i casi per i quali vi è la competenza dei tribunali militari, e snobbierà la sua mente!

I tecnici, nel tentativo di superare l'ostacolo, avevano suggerito di sottoporre alla competenza dei tribunali militari solo quei civili che si trovassero iscritti in un determinato ruolo dell'equipaggio, ma si trovarono con le spalle al muro data la competenza limitata stabilita in materia dall'articolo 103 della Costituzione.

Trovatemi questa soluzione. Il diritto non è un fatto adattabile; il diritto è norma di vita, è definizione normativa di un'esperienza di vita; è questa esperienza che lo rinsalda, è questa esperienza che porta alla statuizione di norme che possono essere cogenti per tutti.

E allora, se noi dobbiamo, secondo il relatore, giustamente concludere che non si può assolutamente dare una interpretazione restrittiva della Costituzione, così come si vuole da parte avversaria; se non si deve parlare di interpretazione della Costituzione, se l'incorporamento nelle forze armate creano un rapporto tra cittadino e Stato per cui il primo può essere richiamato alle armi quando particolari circostanze lo richiedano, mi sembra che, onestamente non si possa sollevare la pretesa, da chiunque abbia una preparazione giuridica ed una esperienza di vita, di limitare il concetto di appartenente alle forze armate solamente ai casi di coloro che sono in attività di servizio, ma a quanti sono ancora legati all'ordinamento militare per non essere stati cancellati dai ruoli matricolari a causa di definitivo proscioglimento da ogni obbligo di servizio per limiti di età, riforma o indegnità. In una parola io ritengo che il concetto di appartenenti alle forze armate si riferisca ai militari, agli assimilati militari e a quanti, pure essendo in congedo, hanno obblighi militari.

Ma il problema più importante è quello della connessione, che mi lascia ancora paurosamente perplesso, perché la Cassazione ha ritenuto che l'attuale sistema del codice di procedura penale sia stato superato in quanto in contrasto con i precetti della Costituzione. Se è troppo evidente che potremmo arrivare ad istruttorie separate con contraddittorietà di giudicati, il fatto di volere attribuire in caso di connessione, così come stabilisce il testo sottoposto al nostro esame, la competenza all'autorità giudiziaria ordinaria ci farebbe assistere a casi veramente aberranti. Perché basta (lo ha ricordato, mi sembra, l'onorevole Di Giacomo) che vi sia un solo estraneo che partecipi a un reato militare, perché entri, immediatamente, in funzione l'autorità giudiziaria ordinaria!

Lasciamo stare le dichiarazioni fatte oggi secondo cui proprio noi avremmo, nientemeno, sfiducia verso l'autorità giudiziaria ordinaria, poco rispetto dei magistrati ordinari! Ma non è forse vero che in occasione della discussione del bilancio della giustizia abbiamo sentito dai banchi della sinistra le critiche più severe e più veementi contro la mancanza della esistenza dello Stato di diritto e le accuse più violente contro quel servo del potere esecutivo che sarebbe costituito dal pubblico ministero?

Oggi la situazione si trasforma improvvisamente e i sacerdoti, custodi del tempio della giustizia, sono proprio coloro che ne sono i costanti profanatori.

Onorevoli colleghi, non si tratta affatto di sfiducia o di maggiore fiducia in questa o in quella magistratura. La magistratura in Italia, a qualunque grado o a qualunque specie appartenga, merita riguardo e ossequio perché compie; al di sopra di ogni sospetto, pressione ed insinuazione, il proprio dovere. Né si tratta di allargamento di competenza dei tribunali militari, perché, dopo gli emendamenti presentati dal Governo che sottraggono, finanche, la ritenenza alla leva, il cambiamento di residenza di colui che è sottoposto agli obblighi militari, il delitto compiuto in occasione di servizio a danno del superiore dopo due anni dalla cessazione del servizio, alla competenza dei tribunali militari, il campo di questi ultimi viene ad essere eccessivamente e smisuratamente ridotto. Sapete — e parliamoci chiaramente ed il paese lo sappia — quale è oggi, in fondo, la competenza che spetta ai tribunali militari in tempo di pace? È quella relativa ai reati più infamanti e più vergognosi non solo per un qualsiasi cittadino italiano, ma, soprattutto, per colui che ha vestito la divisa militare: come il tradimento, il sabotaggio e lo spionaggio (articolo 7). Sono stati sottratti alla competenza del tribunale militare, alcuni reati, anche gravi, per i quali, certamente, non può parlarsi di determinazione politica o, meglio di ragione di critica politica, come violazione del segreto militare, istigazione militare a commettere reati militari, reati commessi da militari in congedo a causa del servizio prestato, sempre però che si commettano dopo i due anni dalla cessazione del servizio, usurpazione di decorazioni, chiamata di controllo, omessa denuncia di cambiamento di residenza, ecc., ecc. E vi pare poco? Le esclusioni sono molte e pericolose. Possiamo essere d'accordo per i reati di vilipendio, ma io sono contrario alla esclusione di alcuni reati che pure non essendo esclusivamente militari, riguardano, però, interessi

prevalentemente militari. Ciò premesso, ritorniamo alla connessione. La formulazione del testo, non mi convince: ed ecco le ragioni.

Basterebbe, che in un reato militare, concorra un elemento estraneo alle forze armate, una donna, un minore, un riformato, un vecchio, per esempio, perché il reato sia giudicato dall'autorità giudiziaria ordinaria!

In materia di connessione, la Cassazione ha ritenuto — come ho già detto — che il sistema adottato dall'attuale codice di procedura penale, deve ritenersi abrogato in quanto è in contrasto con i nuovi principi della Costituzione. Ciò premesso, ne deriva che l'interpretazione letterale della Costituzione induce ad affermare la competenza esclusiva del giudice ordinario per qualsiasi reato anche se commesso da militari e la competenza esclusiva del giudice militare per qualsiasi reato commesso dagli appartenenti alle forze armate.

Ciò dovrebbe portare la separazione dei procedimenti nei casi di connessione obbiettiva e subbiettiva.

Noi ci troviamo al cospetto di una grave lacuna giuridica.

Infatti, una simile soluzione potrebbe urtare contro le esigenze più elementari di una sostanziale giustizia perché in taluni casi di connessione e, precisamente, quelli previsti dall'articolo 45 del codice di procedura penale prima parte, che stabilisce esservi connessione di procedimenti se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone, anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra di loro, la separazione di procedimenti potrebbe creare giudicati contrastanti oltre le difficoltà delle indagini istruttorie!

V'è forse qualcuno in quest'aula che, con tranquillità di principio e di coscienza, possa affermare che questa sia stata la volontà del legislatore costituente?

Il mio pensiero è semplice, chiaro, lineare: la più limitata competenza dei tribunali militari deve trovare degli adattamenti tali da non ledere le sostanziali esigenze di giustizia.

La materia della connessione, è una delle più delicate e difficili e ha dato, sempre e ovunque, luogo ad adattamenti delle norme generali perché la disciplina della connessione s'ispira alla necessità di adeguarla ed adattarla a situazioni processuali che escono dai limiti della comune normalità.

Ed ecco perché io faccio le mie riserve sul testo elaborato dalla Commissione, in seno alla quale io non ho mancato di esprimere le mie perplessità e i miei dubbi.

Non possiamo modificare, in questa sede, una norma fondamentale di procedura penale. Se il codice penale militare è in rapporto da specie a genere con il codice di procedura penale, sarebbe stato più logico e, dal punto di vista giuridico, più corretto, rimandare la riforma di tale materia ai criteri che saranno seguiti in sede di riforma del codice di procedura penale.

Con il testo elaborato dalla Commissione, si arriva a casi aberranti. Ad esempio, l'ufficiale che si appropria di somme ingenti, sottraendole all'amministrazione e, per commettere tale reato, falsifica la contabilità o pone in cassa una ricevuta falsa, tale ufficiale sarà giudicato dal giudice ordinario.

Basta che un militare nell'uccidere un superiore pronunci una bestemmia o addirittura un turpiloquio perché costui vada a finire dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; basta che ci sia un militare che saccheggia un deposito e rubi quanto in esso contenuto vendendo pochi oggetti della merce rubata ad un ricettatore o, comunque, a qualcuno che ne faccia incauto acquisto, perché costui vada a finire dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria! Si tratta di interessi di natura squisitamente militare che dobbiamo fare giudicare dal tribunale militare. Volete sapere, onorevoli colleghi, perché i deputati dell'estrema sinistra conducono questa battaglia? Che il giudice sia ordinario o militare, essi stessi sono convinti che non fa gran conto, specie perché, spesso, è stata proprio l'estrema sinistra a riconoscere che l'autorità giudiziaria ordinaria ha inflitto, in questo campo, pene altrettanto severe. La verità è una sola ed è che i nostri oppositori vogliono ad ogni costo la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria: tale autorità, oberata come è da lunghe procedure istruttorie e da un grande volume di processi, spesso è obbligata a pronunciarsi dopo molto tempo dal giorno in cui il reato è stato commesso, laddove l'esigenza della tutela degli interessi militari della nazione richiede non solo rapidità dell'istruzione, ma anche rapidità di giudizio.

CAPALOZZA. Ma tutto questo non è serio!

AMATUCCI. Si capisce che non è serio quello che chiedete: siamo d'accordo.

E concludo. I nostri oppositori debbono riconoscere che ormai hanno spostato la questione dal terreno prettamente giuridico a quello eminentemente politico. Ed è vero quanto diceva il grande Carrara: « Quando la politica entra in un'aula parlamentare, la

legge scappa dalla finestra ». (*Commenti a sinistra*).

Il problema non si riferisce unicamente alla difesa o meno degli appartenenti alle forze armate, ma è di natura squisitamente politica. Onorevoli colleghi, facciamo qualche cosa di veramente serio. Si tratta di mantenere o di sopprimere i tribunali militari di pace?

Così posto il problema passiamo ad una altra questione che è una questione di chiarezza e di serietà. Io avrei ammirato la serietà dell'impostazione da parte dei nostri oppositori, ma volere arrivare alla soppressione dei tribunali militari con delle considerazioni che non hanno alcun fondamento è una cosa poco onorevole per la dignità di ogni parlamentare. Chi vi parla è animato dall'interesse, quanto mai vivo di attuare la Costituzione, ma noi non dobbiamo dimenticare che se vi è questo interesse nell'animo di ognuno di noi, deve rimanere ferma ed incrollabile la tutela di un altro non meno alto e non meno superiore interesse: l'interesse della tutela militare della nazione. (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marzano. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Resta. Ne ha facoltà.

RESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo in animo di trattare l'argomento sottoposto questa sera all'attenzione della Camera, con la calma e la tranquillità distaccata del giurista; tale divisamento è veramente rafforzato dall'ambiente, che invita alla calma e al raccoglimento.

PRESIDENTE. È ascoltato da pochi ma buoni giuristi, me compreso, senza falsa modestia.

RESTA. Esatto. In omaggio a questo mio disegno, vorrei bandire ogni forma di retorica della democrazia dal discorso che mi accingo a pronunciare. La retorica è sempre pericolosa e deformante. Anche la retorica della democrazia è pericolosa.

È necessario, conseguenzialmente, bandire tutti i riferimenti metagiuridici, sdrammatizzare la situazione attuale, ridurre la questione che ci occupa ad una pura questione giuridica, sui dati positivi offerti dalla esperienza. Non credo vi sia qualcuno, dentro e fuori di quest'aula, disposto a meravigliarsi della riduzione della questione, che ha agitato alcuni determinati e non numerosi settori della pubblica opinione, nei termini rigorosi di una questione giuridica.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1955

Si tratta, infatti, di questione essenzialmente giuridica, con quella particolare coloritura politica che hanno tutte le questioni giuridiche apicali, specie quando si pongono, *de iure condendo*, in termini di opportunità e di convenienza.

Cercherò di fermare in alcuni punti la sostanza della disputa, cercando poi di incentrare la soluzione proposta dal Governo sul suo punto focale.

Primo punto. Siamo in sede di legislazione ordinaria e non possiamo che applicare la Costituzione, dato che l'interpretazione autentica della Costituzione, cioè l'interpretazione obbligatoria per tutti, non si può attuare che con legge costituzionale. Essendo in sede di legislazione ordinaria, parliamo dell'applicazione dell'articolo 103 della Costituzione.

Secondo punto: la Costituzione stabilisce il principio della unicità della giurisdizione (e credo che non vi siano dissensi su questo); però stabilisce varie eccezioni: parla della giurisdizione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

È evidente che, quando si vuole contestare e si vuol dare fondamento alla critica degli emendamenti presentati dal Governo basandosi sull'argomento che si vorrebbero sottrarre i cittadini al loro giudice naturale, si commette — secondo me — un errore di interpretazione. Infatti, come il giudice naturale dell'impiegato statale è il Consiglio di Stato, come giudice naturale delle controversie in materia di pensioni o di contabili (di fatto o di diritto) dello Stato e degli enti pubblici è la Corte dei conti, così giudice naturale degli appartenenti alle forze armate è il tribunale militare in tempo di pace.

E come il presupposto per far sorgere la competenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, è un particolare *status* del cittadino (esempio impiegato dello Stato, contabile di fatto o di diritto dello Stato o di un ente pubblico territoriale) così il presupposto per far sorgere la competenza del tribunale militare è un particolare *status* del cittadino, che lo qualifichi come appartenente alle forze armate.

Da ciò discende chiaramente la conseguenza che per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, il giudice naturale è quello militare.

CAPALOZZA. Non lo è più, se giudica il militare che non è più in servizio.

PRESIDENTE. Giudice naturale significa giudice predisposto dalla legge. Quindi il problema non è questo. Il problema è sem-

pre quello di vedere che significato ha l'espressione « appartenenti alle forze armate ». Mi permetto di fare queste osservazioni perché mi pare di essere a un convegno di giuristi, una specie di « convegno dei cinque »... (*Si ride*).

RESTA. Ora, la prima parte dell'articolo 103 demanda al legislatore ordinario in tempo di guerra le norme sulla competenza del tribunale militare in tempo di guerra. Per il tempo di pace, invece, si parla di giurisdizione del tribunale militare con due limitazioni: che si tratti di reato militare e che sia stato commesso da un appartenente alle forze armate.

È per me del tutto vana la polemica, che pur si è agitata, se sia o meno opportuna la giurisdizione militare. Poiché qui noi siamo in sede di applicazione dell'art. 103 della Costituzione, è fuori dubbio che la giurisdizione militare ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento anche in tempo di pace.

Devo inoltre ricordare a me stesso che la Costituzione contiene norme di vario genere, cioè norme che hanno diversa forza: norme di carattere precettivo immediato, ossia di esecuzione immediata, norme di carattere precettivo ad esecuzione non immediata e norme programmatiche o direttive.

PRESIDENTE. Quella sulla tutela del paesaggio.

RESTA. Quella era già attuata, veramente, perché risale ad epoca anteriore alla prima guerra mondiale. Ma, per esempio, vi sono molte norme sull'ordinamento scolastico, che contengono direttive, ispirazioni e programmi per il legislatore futuro, non già precetti o comandi di applicazione immediata.

La norma dell'articolo 103 è precettiva, di applicazione immediata. Il che significa che la Corte di cassazione (cioè l'unico interprete delle norme costituzionali ai sensi del paragrafo 7 delle norme finali e transitorie della Costituzione, finché la Corte costituzionale non funzionerà), la Corte di cassazione, — dicevo — come in alcuni casi, per esempio nelle controversie sullo sciopero ha ritenuto che la norma del codice penale preesistente dalla quale lo sciopero era considerato reato fosse *ipso iure* abrogata per il fatto della norma precettiva immediata della Costituzione che riconosce lo sciopero come un diritto, diritto nell'ambito della legge che dovrebbe regolarlo, così, nel caso dell'applicazione dell'articolo 7 del codice penale militare di pace del 1941, ha ritenuto che quella norma si armonizzi con la nuova Costitu-

zione. Questa cioè è una applicazione fatta immediatamente dalla Corte di cassazione con una interpretazione, a mio avviso, esatta della nozione di appartenenza alle forze armate.

L'onorevole Degli Occhi ha detto che la Cassazione ha esercitato un vero e proprio sindacato di costituzionalità; ciò è esatto fino a un certo punto. È esatto se per sindacato di costituzionalità, in questo caso, si intende esame della compatibilità delle norme del codice penale militare di pace del 1941 con l'articolo 103 della Costituzione. Inesatto se per sindacato di costituzionalità si volesse intendere la interpretazione obbligatoria per tutti del testo costituzionale. In effetti, l'interpretazione che oggi ha dato la Corte di cassazione a sezioni unite è la più autorevole, ma non ha certo forza cogente.

Dall'opposizione ci si è poi accusati di avere interpretato la Costituzione con le norme del codice del 1941 e cioè di un codice fascista. Noi ci consentiamo, in proposito, due osservazioni. Anzitutto, nella maggior parte dei casi, i codici emanati durante il regime fascista non si possono affatto chiamare fascisti, in quanto non furono per niente redatti da fascisti. Ricordo il caso del codice di procedura civile a tutti ben noto. Così, anche il codice penale militare fu essenzialmente opera di un vecchio senatore del regno, investito del laticlavio fin dal 1912, cioè assai prima dell'avvento del fascismo ed anzi noto per i suoi sentimenti antifascisti.

È vero che, nel momento della presentazione, si aggiungevano ai codici determinati orpelli nel testo e nelle relazioni, che ne dovevano costituire ornamento fascista, ma come il codice di procedura civile costituì un innegabile, enorme progresso rispetto al codice del 1865 e successive riforme parziali, così i codici penali militari del 1941 costituirono un innegabile progresso rispetto a quello del 1869.

In secondo luogo non è affatto il caso di stracciarsi le vesti affermando che quando si dà una determinata interpretazione all'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione, si interpreti il testo costituzionale con il codice penale militare del 1941.

È vero l'inverso: cioè è il codice penale militare che viene ad essere interpretato con la Costituzione. Questo è appunto il procedimento seguito dalla Corte di cassazione, la quale ha esaminato se si potevano o no applicare, dopo la emanazione della nostra Costituzione, le norme del codice penale di pace.

E solo dopo avere accertato (a differenza di quanto accadde per lo sciopero) la piena compatibilità delle vecchie norme con la lettera e lo spirito della nuova Costituzione, la Corte di cassazione ha continuato ad applicarle.

Io non credo, d'altra parte, che ci sia qualcuno — dentro e fuori di qui — disposto seriamente a sostenere che la Costituzione abbia abolito tutto l'ordinamento giuridico preesistente.

Dirò di più, se i miei colleghi dell'opposizione non si scandalizzeranno: non esiste legislazione, per quanto radicale ed eversiva essa sia, che abbia la possibilità di cancellare del tutto, con un solo atto e in un solo tempo, l'ordinamento giuridico preesistente.

Con ciò mi pare dunque che dovrebbe cadere la obiezione riguardante lo spirito dei vecchi codici. In realtà qui siamo in campo puramente giuridico, in quanto si tratta di interpretare l'articolo 7 del codice penale militare del 1941. Io non credo affatto che possa destare meraviglia il fatto che la Cassazione abbia ritenuto le norme di tale articolo compatibili con l'art. 103 della Costituzione, sol che si rifletta sulla constatazione che molti ordinamenti giuridici di paesi più che civili ammettono la soggezione di individui non militari al codice penale militare in tempo di pace. È già stato citato il caso clamoroso della Svizzera che applica il codice militare in tempo di pace perfino agli stranieri, cosa che da noi sarebbe legalmente impossibile, perché si parte dal primo requisito della cittadinanza, che è il presupposto della appartenenza alle forze armate.

I limiti dell'articolo 103 sono precisamente due: esso parla di « reato militare » e di « appartenenza alle forze armate ». Per quanto riguarda il reato militare, mi piace sottolineare la soluzione più che liberale adottata dagli emendamenti del Governo. In sostanza il Governo si è ispirato a quella parte della pubblica opinione che è agitata per escludere dalla competenza dei tribunali militari i cosiddetti reati di opinione. La distinzione fra reati di opinione e reati di azione non è, invero, una distinzione dogmatica, ma puramente empirica, avente tuttavia un notevole valore pratico. Se si pensa che tra i reati di opinione c'è il vilipendio alla bandiera, si ha la netta sensazione che espressamente il Governo ha largheggiato nel sottrarre alla competenza dei tribunali militari tutte le forme di vilipendio (vilipendio alla bandiera, vilipendio alle forze armate, comprese quelle della resistenza, vilipendio al capo del Go-

verno e al Governo, eccetera) cioè tutti i reati nei quali è facile lo sconfinamento dalla critica politica al reato. È bene quindi che siano configurati come reati comuni e passino alla competenza del magistrato ordinario. Su questo punto credo che i consensi siano unanimi.

Si discute invece per quanto riguarda l'appartenenza alle forze armate. I colleghi mi vorranno perdonare se a questo proposito, farò un breve *excursus* come amministrativista, perché siamo in un campo in cui bisogna rifarsi ai principi generali.

Si dice: noi non vogliamo che i cittadini non in actualità si servizio siano sottoposti alla giurisdizione militare. E per giungere a tale soluzione alcuni sostengono questa tesi: la Costituzione, quando ha parlato di appartenenti alle forze armate, ha voluto dire cittadini alle armi, in actualità di servizio. Hanno invocato, a suffragio di tale personale e unilaterale interpretazione, i lavori preparatori, i quali, tuttavia, per quanto da me consultati attentamente, non dicono una parola su questo argomento.

Altri, invece, con più spinto radicalismo, hanno sostenuto che il legislatore ordinario potrebbe sempre restringere la portata pratica sulla frase costituzionale « appartenenti alle forze armate », per ridurla a coloro che in atto prestano servizio militare.

A mio avviso, per risolvere il contrasto, bisogna far ricorso ai principi generali, che non sono (ecco il punto che desidero sottolineare) quelli del codice penale militare del 1941, ma sono i principi più generali, del nostro ordinamento giuridico, principi comuni a tutti gli Stati che hanno ispirazioni democratiche come il nostro.

Quando si parla di servizio militare, si parla di prestazione obbligatoria del cittadino allo Stato. Tutti sanno che per la prestazione obbligatoria allo Stato, sia essa di cose che di persone, occorre una legge. Nessun cittadino può essere sottoposto a una tassa o ad una imposta (prestazione di cose) se non vi è una legge; nessun cittadino può essere sottoposto a un obbligo militare se non vi è una legge. La legge è il titolo — *titulus iuris* — dell'imposizione. In base a quel titolo lo Stato ha la possibilità di concretare in testa ai singoli cittadini l'onere, sia reale che personale, della prestazione. In mancanza della legge non è possibile obbligare un cittadino a una prestazione.

In altre parole, è dal vincolo legale che nasce il titolo, da cui discende la prestazione obbligatoria del servizio personale: il rapporto, lo *status* del cittadino, appartenente al-

le forze armate, non viene da unica situazione di fatto, ma nasce da un titolo giuridico.

Il vincolo è dunque titolo essenziale.

L'ordine di presentazione alle armi, il servizio effettivo conseguente al comando del ministro, ossia il provvedimento amministrativo è l'esecuzione del comando generale, del vincolo previsto dalla legge.

Ora, quando la Costituzione ha parlato di appartenenza alle forze armate, che cosa ha inteso dire? L'appartenenza alle forze armate deriva dall'incorporamento nelle forze armate. Quando comincia, quanto dura e quando si esaurisce? Lo stabilisce la legge generale sul reclutamento, sugli obblighi di leva e sulla coscrizione obbligatoria, non certo il codice penale militare del 1941. La legge stabilisce che tutti i cittadini maschi validi, a una certa età, previ gli accertamenti previsti dalla legge, sono incorporati nelle forze armate, cioè sono dichiarati abili e arruolati nelle forze armate.

Fino a quando dura l'incorporamento? Dura fino a quando dura l'obbligo generico previsto dalla legge; non dal comando specifico contenuto nell'atto amministrativo, l'ordine di presentarsi per il servizio di leva o di richiamo, perché il comando specifico è un provvedimento che esegue il comando giuridico generale contenuto nella legge.

L'appartenenza alle forze armate dura fino a quando dura la possibilità per il ministro della difesa, cioè per l'organo di amministrazione attiva, di concretare in testa al singolo cittadino il comando generale stabilito dalla legge.

Appartenente alle forze armate è, dunque, chi si trova incorporato nelle forze armate, a prescindere dall'attualità o non attualità del suo servizio, che è concetto diverso. L'incorporamento dura fino a quando dura il vincolo giuridico di prestazione obbligatoria, dato che l'iscrizione nei ruoli delle forze armate non si limita al periodo di prestazione del servizio di leva, ma dura sino a quando dura l'obbligo generico del servizio militare, obbligo generico che però diviene attuale in ogni momento, in forza di un mero atto amministrativo, quale è l'ordine concreto e specifico del ministro della difesa, in caso di richiamo.

Ho sentito affermare da alcuni sostenitori della tesi che io stesso sostengo che non potremmo legittimamente modificare le leggi ordinarie contenenti il vincolo giuridico. Non è esatto. Noi potremmo, in tesi, modificare la legge sulla coscrizione obbligatoria e stabilire che il vincolo giuridico di appartenenza

alle forze armate dura fino a quando dura la prestazione del servizio militare di leva. Questo non ce lo vieta nessuno, né la Costituzione né i principi generali. Ma sarebbe opportuno, molto conveniente o provocherebbe gravi danni?

Basta la considerazione che il ministro della difesa per potere effettuare un richiamo per istruzione, avrebbe bisogno di una legge, per convincere chicchessia della gravità degli inconvenienti. Il ministro della difesa, una volta che il cittadino fosse estromesso dai ruoli delle forze armate, non avrebbe più nessun potere proprio di convocarlo alle armi.

Il cittadino estromesso dagli elementi delle forze armate non appartiene più alle forze armate. Nessuna autorità amministrativa può imporgli una prestazione personale.

CAPALÒZZA. Il cittadino che è iscritto negli elenchi dei giurati acquisterebbe perciò stesso lo *status* di giurato e verrebbe a trovarsi in condizione analoga a quella che ella attribuisce al cittadino il quale, per la legge del reclutamento, è sottoposto alla legge istitutiva militare. Perché, secondo la sua tesi al cittadino che è solo potenzialmente giurato potrebbe essere addebitato un reato che sia previsto per chi presta in concreto il suo ufficio di giurato.

RESTA. Allora, non ci siamo intesi. È evidente che il cittadino giurato ha il dovere di ubbidire alla chiamata, quando è convocato ad esercitare il suo ufficio. Questo è il dovere del suo *status*. Non esiste nella Costituzione una giurisdizione speciale per i cittadini aventi lo *status* di giurato, mentre esiste per coloro che hanno lo *status* di appartenenti alle forze armate. Ho cercato di chiarire che una volta estromesso il cittadino dai ruoli delle forze armate, il ministro della difesa non ha più alcun potere, per esempio, di richiamare il cittadino, di imporgli la denuncia del domicilio, ecc. Cioè, il cittadino perde tutti i doveri di appartenente alle forze armate.

Se volessimo raggiungere tale scopo, grave ed esiziale, dovremmo modificare la legge sulla costrizione obbligatoria, per ridurre la appartenenza alle forze armate solo a coloro che prestano attualmente servizio.

Né sarebbe molto facile dal punto di vista della tecnica legislativa, perché occorrerebbe fare una serie di classificazioni. Noi abbiamo infatti soldati che compiono il servizio di leva, sottufficiali con ferma, sottufficiali raffermati, ufficiali che compiono il servizio permanente, ufficiali in ausiliaria, ufficiali in aspettativa per motivi di salute, ecc.,

ecc. Di guisa che, se dovessimo tenere fermo, nella più astratta e assoluta ipotesi, il principio che la non attualità del servizio esclude il cittadino dalla appartenenza alle forze armate, avremmo che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, il giorno dopo quello in cui ha ottenuto un decreto di aspettativa per motivi di famiglia o di salute verrebbe sottratto al suo giudice naturale, che è il giudice militare, per passare sotto la giurisdizione del tribunale ordinario.

Il vero aspetto preoccupante del problema, a mio avviso, è questo: non già una pretesa violazione o una interpretazione restrittiva della norma costituzionale. No. Si tratta invece di vedere se in questo momento abbiamo interesse a modificare la legge sulla coscrizione obbligatoria, col gravissimo inconveniente di ridurre l'appartenenza alle forze armate ai soli cittadini che prestano effettivamente e attualmente servizio militare.

E tutto questo dovremmo fare in antitesi ai principi fondamentali, che non sono fascisti, ma derivano dall'ordinamento di tutti gli Stati europei, ispirati a ideali comuni di convivenza, solo per escludere i reati di spionaggio o i reati di sottrazione di documenti che interessano lo Stato, dalla competenza dei tribunali militari.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Non è una questione di reato, ma una questione di principio.

RESTA. Appunto: è quello che sto dicendo. Mi pare che lo scopo da raggiungere sia del tutto sproporzionato al mezzo: per sottrarre i rei di spionaggio e di tradimento ai tribunali militari, noi dovremmo ridurre il vincolo della appartenenza alle forze armate per tutti i cittadini al solo periodo in cui compiono il servizio di leva, con i gravissimi inconvenienti già prospettati.

Si dice: perchè volete sottoporre il militare non in attualità di servizio alla giurisdizione del tribunale militare? Qui non ho bisogno di rifarmi ai principi generali, alle regole normali. È evidente che il militare, anche se non in attualità di servizio, cioè in congedo, ha certamente già maggiori e migliori occasioni di conoscere segreti militari. Ecco perchè la norma (che, non bisogna dimenticarlo, regola la normalità degli eventi) sottopone il militare, anche se non in attività di servizio, al tribunale specializzato, che è il tribunale militare.

Veramente io qui ho sentito fare gli elogi della magistratura ordinaria, come se taluno diffidasse di essa. Altri elogi sono stati fatti ai tribunali militari, come se tal'altro avesse

in animo di denigrarli. Il problema non è qui. Il problema è nella Costituzione. Noi vogliamo attuare la Costituzione: quali sono i cittadini che sono soggetti ai tribunali militari? Sono gli appartenenti alle forze armate. La nostra tesi è che sono appartenenti alle forze armate tutti coloro che hanno obblighi militari in atto o in potenza, cioè tutti coloro i quali, una volta incorporati nelle forze armate, attendono di esserne estromessi al compimento di una certa età. Tutti gli altri evidentemente ne sono fuori.

Certamente, anche tale soluzione produce gli inconvenienti, dei quali ha parlato anche l'onorevole Amatucci. Vi è, ad esempio, il caso del concorso e quello della connessione: allorché un civile concorre in un reato con un militare la competenza è del tribunale ordinario. Così ancora per i casi di connessione o i casi di separazione processuale in cui, come il nostro illustre Presidente ci insegna, le norme del codice di procedura penale escludono atti istruttori, con inconvenienti di notevole portata.

Purtroppo, non vi sono norme perfette. Anche qui la Costituzione, nel suo articolo 103, è cogente: vieta di sottoporre, anche per connessione o per concorso, un cittadino non tenuto a obblighi militari alla giurisdizione dei tribunali militari.

Quindi, non parliamo di norme perfette. Diciamo solo che la Costituzione è quello che è e noi abbiamo l'obbligo di applicarla e di attuarla.

Credo che, posta in questi termini la questione, gli emendamenti presentati dal Governo si reggano sia per la loro piena ortodossia costituzionale, sia perchè in sostanza rispondono agli interessi del paese. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bardanzellu. Ne ha facoltà.

**BARDANZELLU.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di attenermi a criteri semplici, non politici ma giuridici, secondo le mie possibilità di conoscenza e di cultura. Soprattutto cercherò di essere piano e sereno nella esposizione delle ragioni che mi hanno portato a questo intervento, che si attua per volontà del gruppo che ho l'onore di rappresentare.

Comincerò ad esaminare la relazione di minoranza per alcuni rilievi che mi daranno modo di svolgere le mie opinioni in riferimento, soprattutto, all'articolo 103 della Costituzione che è l'argomento cardine della discussione. Dice la relazione di minoranza che «secondo il codice penale militare del

1869 i militari in congedo non erano sottoposti alla giurisdizione militare». Secondo la tesi degli avversari si dovrebbe far marcia indietro, cioè ritornare al codice del 1869. Osservo subito che la situazione di diritto del codice del 1869 traeva origine da una situazione di fatto diversa e remota, che si è molto modificata nel corso del tempo. Allora, la massa dei militari era rappresentata, quasi esclusivamente, da militari effettivi, militari in servizio permanente, la cui ferma si prolungava per le truppe a piedi fino a 5 anni, per le truppe a cavallo fino a 8 anni. Dopo 8 anni, questi militari tornavano a casa in congedo assoluto. Si può dire che, allora, gli eserciti erano permanenti. Oggi, la situazione è diversa, è molto mutata. Gli effettivi alle armi sono una piccola parte dell'esercito, che invece è composto di milioni di unità. Le forze armate per noi non sono rappresentate dai soldati alle armi, da coloro che vestono la divisa, ma da tutte le forze che sono mobilitabili al servizio del paese.

La guerra 1915-1918 ha portato sotto le bandiere masse di cittadini che erano tutti richiamati dal congedo, e pose in rilievo la necessità di mantenere viva la disciplina e l'efficienza dei reparti, soprattutto per quanto riguarda l'addestramento del cittadino chiamato, poi, a compiere il servizio militare. Se non si dovesse tener conto delle forze in congedo, oggi, noi saremmo assolutamente senza esercito per la esigua quantità di soldati che sono sotto le armi. Ma, detto questo, occorre che io chiarisca un altro principio, del quale parla la relazione di minoranza. «Il criterio adottato dal codice penale militare del 20 febbraio 1941 — dice la relazione — fu un criterio del più esasperato periodo fascista». Il codice penale militare del 1941, fu, intanto, un codice complementare e, se dovessimo rapportare le pene comminate da questo codice a quelle del precedente, vedremmo che le pene sono assai più severe in quello del 1869. Quanto ai criteri, il codice penale del 1941, all'articolo 8, attuò i principi espressi da insigni giuristi, fin da anni lontani. Il codice del 1941 non fu frutto di improvvisazione, non fu un punto di partenza, ma un punto di arrivo e di confluenza di studi preparatori e di concetti elaborati sin dal 1870. L'ufficio centrale del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge sulla base generale dell'esercito (atti parlamentari del Senato 1870-71 pagina 215) suggeriva di introdurre disposizioni per le quali «il militare deve sempre ricordare che quantunque non sotto le armi, non cessa di appartenere

all'esercito. In tale qualità egli più di ogni altro deve l'esempio del rispetto al principio di autorità che congiunto al sentimento del dovere dà forza alle popolazioni di lottare contro l'avversa fortuna nei momenti supremi di prova ai quali talvolta sono esposte le nazioni ».

Ma anche la commissione ministeriale, nominata il 27 febbraio 1883 per il coordinamento della legislazione penale militare, proponeva (pagina 168 degli *Atti parlamentari*) che « in alcuni casi i militari in congedo fossero sottoposti alla legge penale militare, considerati i nuovi obblighi di servizio imposti a tutti i cittadini e il grande sviluppo dato alle forze armate della nazione. È indispensabile che i doveri verso lo Stato si conservino inalterati non solamente durante il breve periodo di servizio, ma per tutto il tempo che i militari sono iscritti all'esercito. Non può concepirsi che restino completamente spezzati quei vincoli che devono di tratto in tratto rinnovarsi ».

Questo non è un linguaggio fascista, onorevoli colleghi che mi ascoltate, e neppure fazioso: è semplicemente un linguaggio italiano. D'altra parte, ben prima del 1922 e del 1941, le leggi sul reclutamento del 1876 (testo unico 26 luglio, n. 3.260), del 1882 (testo unico 18 agosto, n. 1.956), del 1911 (testo unico 24 dicembre, n. 1.417) stabilivano che, « l'iscritto di leva, arruolato, anche rimanendo in congedo, appartiene alle forze armate ».

Ma non basta. Gli stessi principi furono adottati nel disegno di legge di regolamento di disciplina per le forze armate, presentato il 15 febbraio 1951, che all'articolo 11 così recita: « L'impegno di tener fede al giuramento ha valore non solo nel tempo in cui il militare presta servizio alle armi, ma anche quando passi nei ruoli in congedo e fino alla cessazione definitiva degli obblighi di servizio ».

Allora, onorevoli colleghi, non è più un principio o un criterio particolare che è prevalso nel codice così detto fascista, con tutte le « vergogne » che ingiustamente gli si attribuiscono, ma sono principi e sentimenti italianissimi quali, attraverso il tempo, dal 1870 a oggi, l'amore di patria suggerì ai nostri padri.

Non è neppure esatto che, come la relazione di minoranza afferma: « L'Italia ha con ciò raggiunto un non invidiabile primato nell'allargamento della competenza dei tribunali militari di pace ». A me non sembra che questo primato spetti all'Italia, poiché il criterio adottato da noi è conforme a quello

di molti paesi di gelosissime tradizioni democratiche, come la Svizzera.

Ciò è stato più volte ricordato qui, ma io debbo puntualizzarlo per l'iter del mio ragionamento. In Svizzera sono soggetti alla giurisdizione militare, oltre ai militari alle armi, tutti gli obbligati al servizio militare, e chiunque, militare o civile, commette reati di tradimento, sabotaggio, indebolimento della forza difensiva del paese.

Analogamente in Belgio. Non parliamo della Francia ove chiunque, militare o civile, commette un delitto contro la sicurezza dello Stato, è soggetto alla giurisdizione militare.

Ma il primato che gli onorevoli colleghi della sinistra vogliono attribuire all'Italia — e non parlo per ragioni polemiche, ma per constatazione di cose certe — appartiene invece alla Russia. Secondo la legge sovietica sono soggetti ai tribunali militari tanto i militari che i civili, abbiano o non abbiano obblighi militari, compresi i vecchi, gli storpi, le donne quando commettono reati di tradimento, spionaggio, sabotaggio, reati politici, compreso lo sciopero, che minacciano la Resistenza e la forza dell'armata rossa.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Se parlaste dell'Italia! Sarebbe così semplice!

BARDANZELLU. Perché volete impedire all'Italia di fare altrettanto per l'armata tricolore?

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Ma non siamo noi che lo vogliamo impedire: è la Costituzione!

BARDANZELLU. Ne parlerò poi. In Russia si va molto più oltre. I cittadini colpevoli di questi reati sono soggetti alla pena di morte con impiccagione. Faccio delle constatazioni obiettive. Ma la legge nostra che cosa pretende? Che tutti i cittadini che hanno giurato fedeltà alla patria rimangano fedeli al giuramento prestato. E fino a quando? Fino a quando vengano a cessare gli obblighi militari. Qui non è più una questione né politica né tecnica. Direi che è una questione soltanto morale per ogni cittadino e per ogni uomo di onore.

Fra i giuristi italiani vi è stato anche chi ha dibattuto il quesito se i reati commessi contro la sicurezza dello Stato da civili senza obblighi militari dovessero sottoporsi alla giurisdizione militare. Il medesimo concetto è stato espresso anche da altri colleghi in quest'aula, stasera stessa. Ma finora la risposta è stata negativa. È vero che tutti i cittadini hanno verso la patria un generico rapporto di sudditanza e dei doveri da compiere; ma con l'operazione di leva vengono a preci-

sarsi differenti categorie di cittadini con responsabilità diverse: il cittadino dichiarato idoneo al servizio militare (l'onorevole Resta vi ha accennato stasera con molta precisione) è iscritto nei registri militari e si distingue dagli altri cittadini. L'arruolamento viene a creare un vincolo di concretezza con le forze armate per l'assunzione da parte del cittadino della « qualità » di militare. Nel generico rapporto di ogni cittadino è insito certamente un obbligo, ma un obbligo direi negativo: *non facere*, che impone a tutti di non operare contro le istituzioni. Nei militari o considerati tali il rapporto è invece positivo: *facere*; per la loro acquisita qualità essi hanno l'obbligo di difendere la patria dai nemici esterni ed interni. Questa situazione ha origine quando? All'atto dell'arruolamento, non vi è dubbio. Il cittadino iscritto di leva (testo unico sul reclutamento dell'esercito, articolo 7, tuttora in vigore) riconosciuto idoneo viene arruolato (cioè *relatus ad numeros*); a ciascun idoneo viene assegnato un numero e lo stesso viene, con quello, iscritto nei ruoli matricolari dell'esercito.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Che data ha quel regolamento?

BARDANZELLU. Un attimo. È questo il momento in cui assume la qualità di militare, che conserva fino a quando non è cancellato dai ruoli matricolari; viene cioè immesso nella forza dell'esercito forza che a seconda dei casi è o alle armi o in congedo. Non lo dico io, onorevole Berlinguer, è l'articolo 74 del testo unico vigente sul reclutamento che chiarisce: « Gli iscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio. Possono però anche essere immediatamente inviati alle armi ». Cosa significa il termine « congedo »? Significa: « assenza temporanea » e con ciò postula la preesistenza e la dipendenza del militare dall'ente che gli ha concesso il congedo. Questo rapporto ha in sé la indicazione della appartenenza alle forze armate.

Quando poi con la chiamata alle armi l'arruolato presta il giuramento, assume un vincolo particolare di fedeltà, assume cioè un dovere più specificato rispetto al cittadino comune nei confronti delle forze armate. Questo dovere incombe sul militare fino a quando rimane a disposizione, e cioè fino al congedo assoluto.

BETTOLI. Ma, onorevole Bardanzellu, ella faceva parte della commissione che ha preparato la legge del 1941.

BARDANZELLU. E è per questo che ho ricordato i precedenti storici del codice,

per dimostrarne la genuina ispirazione italiana.

BETTOLI. Allora ella sosteneva il contrario di quanto ha detto stasera, e questo le fa onore, perché allora dimostrava di essere nel giusto.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza. Re melius perpensa...*

BARDANZELLU. Non è esatto. Ella si riferisce all'articolo 6 dei lavori preparatori che è diventato l'attuale articolo 7 che da allora io ho sostenuto. Mi aspettavo questa interruzione.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Infatti, da buon amico, io le avevo consigliato di non parlare.

BARDANZELLU. Lasciamo stare l'amicizia. Qui ciascuno espone le proprie opinioni, ed ella che è stato ufficiale ed è sardo, sa che tutti noi, essendo nati in Sardegna, siamo pronti ad assumere le nostre responsabilità, con coraggio, di fronte a tutti.

Né io ho da dolermi di aver partecipato ai lavori della commissione parlamentare preparatoria della legge del 1941.

BETTOLI. Allora, ripeto, ella sosteneva un punto di vista contrario.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Noi sardi, se mai, siamo tenaci nella coerenza.

BARDANZELLU. Ed è appunto la tenacia della mia convinzione che mi fa parlare; era la stessa allora ed oggi, e non fu originata dal fascismo ma dall'amore di quell'Italia che servii come volontario in guerra, che ho creduto di servire entrando nel fascismo e che spero di servire anche ora. Signor Presidente, mi aspettavo questa interruzione e mi sono documentato. Proverò quanto affermo.

Ciò che condiziona lo *status militiae* del cittadino è il fine che si individua nella difesa della patria. Questo principio informatore si ricava dall'articolo 8 del codice penale militare di pace, il quale stabilisce per gli ufficiali e per gli altri militari il momento della cessazione della appartenenza alle forze armate.

A mio avviso, lo stesso principio e la medesima locuzione si ritrovano nell'articolo 103 della Costituzione.

Vi fu grande discussione fra i costituenti se si dovessero abolire i tribunali militari in tempo di pace. Prevalse il criterio che si dovessero mantenere. È stato detto che vi fu una transazione, una specie di compromesso per arrivare all'articolo 103 che conserva quelle due limitazioni di cui parla l'onorevole Ruini, allora presidente della Com-

missione e di cui si è discusso tanto: La limitazione obiettiva, che si tratti cioè di reati militari, e soltanto militari; e la limitazione soggettiva: che detti reati siano commessi da appartenenti alle forze armate.

Che cosa si intenda per reato militare, non sarò io ad insegnarlo a voi. Ad ogni modo una definizione di reato militare non è possibile darla, perché non è possibile dare la definizione di reato: reato è il fatto vietato dalla legge penale, la aggressione di un bene o di un interesse giuridico penalmente protetto. Il reato militare è di conseguenza la violazione di un interesse o di un bene giuridico delle forze armate penalmente protetto. Non vi sono altre definizioni possibili.

Si trattava di stabilire se per « reati militari » dovessero essere considerati quelli propriamente od esclusivamente militari o soltanto quelli militari. In tal caso nella locuzione « militari » venivano ad essere compresi oltre che i reati esclusivamente militari, anche quelli obiettivamente militari. Ed è così che è stato deciso.

Vi fu però viva discussione fra i costituenti per precisare la natura e l'essenza del reato militare. Ho sentito ricordare Calamandrei. Conosco il volume dell'onorevole Calamandrei sul *Processo s'agapò* (Laterza 1954, pagine 6 e 7). Egli afferma che secondo la Costituzione, la nozione di reato militare dovrebbe essere limitata a quelli esclusivamente militari. Ma dai lavori preparatori risulta il contrario. La discussione fu lunga e nutrita ed i costituenti, fra i quali erano giuristi valorosi e dotti non potevano cadere in un errore od in un equivoco. Espressero la loro opinione, e dopo ampio dibattito, durante il quale furono vagliati tutti gli aspetti della questione, suggellarono la loro volontà con il loro voto: Villabruna, parlò di reati tipicamente militari (verbale della Costituzione pagina 1845), Castiglia di reati oggettivamente militari (pagina 2043), Mortati di reati militari propriamente detti (pagina 2324), Nobili Tito Oro di reati militari veri e propri (pagina 2326), e Adonnino di reati di carattere esclusivamente militare (pagina 2331).

Non è dunque che non sia stato dibattuto l'argomento, o non sia stata vagliata la locuzione e precisato il criterio, se tutti questi giuristi egregi, hanno espresso il loro parere che poi venne riassunto dalla Costituzione in una parola sola « militari ». Il significato di essa rimane così chiarito e non poteva allora far coincidere la locuzione « militari » con l'altra « esclusivamente militari »

che fu ripudiata. Sarebbe irriverente verso l'intelligenza, la capacità e la volontà degli stessi costituenti.

Alla fine fu approvato un ordine del giorno Persico accettato dalla Commissione (pagina 2343).

E pertanto nell'articolo 103 la locuzione restrittiva « reati esclusivamente o propriamente militari » venne sostituita con quella più generica: « reati militari ».

L'aver ommesso l'avverbio « esclusivamente » indica la volontà dei costituenti di comprendere anche i reati obiettivamente militari. Il reato « esclusivamente militare », ha una obiettività giuridica strettamente militare (è quello della sentinella che si addormenta). Il reato obiettivamente militare comprende oltre che la violazione di una norma del diritto comune, anche la violazione di un dovere militare. Per esempio, il reato di insubordinazione.

L'inciso « soltanto » va rapportato alla prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 103 e ha, rispetto ad essa, valore indicativo; indica cioè la differenza tra la libertà lasciata al legislatore ordinario in tempo di guerra e i limiti della giurisdizione militare in tempo di pace. Da questa giurisdizione sono esclusi i reati non militari (comuni, fiscali, tributari) e sono pure esclusi i reati commessi da estranei alle forze armate.

Ma chi sono gli appartenenti alle forze armate? Secondo voi, essi sono i cittadini alle armi, soltanto coloro che indossano la divisa e che portano le stellette. Ma se la Costituzione avesse voluto indicare in essi solo quella categoria di cittadini in attività di servizio, perché non lo ha detto chiaramente?

Io ho sentito l'amico Secreto questa sera prospettare una strana ipotesi e cioè che la locuzione usata dai costituenti fosse una, mentre l'intenzione era un'altra. Ma come si fa a sostenere che vi fu errore nel tradurre il pensiero nella parola scritta? Se i costituenti fossero stati degli indotti, dei confusionari, se essi non avessero avuto il tempo di approfondire la questione, allora si potrebbe pensare ad un equivoco, ma dopo tante discussioni col concorso di giuristi insigni, la cosa non è assolutamente sostenibile. A me pare che di errore non si possa parlare, ma al contrario si debba tener fermo che i costituenti espressero con appropriata parola la loro volontà e tacquero quanto non era loro intenzione di dire.

Non possiamo, a posteriori, attribuire alla volontà dei costituenti idee che allora non

manifestarono, né scrissero. Ciò non sarebbe lecito. Bisogna invece considerare, che da allora ad oggi è mutato il clima storico e sociale, e che sarebbe opportuno di procedere a talune modificazioni, facendo presiedere, per esempio, il tribunale militare da un magistrato. Ma questa non è la sede opportuna per una disquisizione di questo genere. Noi siamo qui per cercare di stabilire la interpretazione esatta, sia letterale che giuridica, dell'articolo 103.

Per me, detto articolo (e mi dispiace di non essere del parere del caro collega Caramia) non è innovativo ma confermativo. Perché? Perché questo concetto — lo ha rilevato anche l'onorevole Secreto — noi lo ritroviamo espresso con le medesime parole nell'articolo 8. Non è possibile che i costituenti potessero concepire e stilare l'articolo 103 ignorando, come ha accennato l'onorevole Gullo, l'articolo 8 e l'articolo 7. L'onorevole Gullo ha detto che nel 1941 non si era ancora applicato questo « codice fascista » e quindi non lo si conosceva. Posso capire che non lo conoscesse il pastore della Sardegna o della Calabria, ma che non lo conoscessero i costituenti riuniti allo scopo di studiarlo e di eventualmente modificarlo, a me pare cosa impossibile.

Nell'articolo 8 fu stabilito che solo i militari in congedo assoluto cessano di appartenere alle forze armate. Fino a tale data, quindi, secondo la legge penale militare, continuano ad appartenervi. Il vincolo di concretezza giuridica — che viene dal militare assunto all'atto del suo arruolamento e della sua immissione nelle forze armate — perdura fino al congedo assoluto. L'articolo 8 ha quindi tutte le caratteristiche e i requisiti della legittimità costituzionale.

Ad esso fa riferimento l'articolo 103 per indicare gli appartenenti alle forze armate. Il codice del 1869 adoperava solo la parola *militare* per indicare i militari alle armi. Se i costituenti lo avessero voluto, non avevano che da riprodurre il medesimo termine e tutte le nostre discussioni odierne non avrebbero avuto ragion d'essere. Se non lo hanno fatto è evidente che volevano stabilire un principio diverso e cioè quello contenuto nell'articolo 8.

Questa interpretazione hanno consacrato le sentenze del Tribunale supremo e della Cassazione a sezioni unite.

A me pare che una diversa interpretazione importerebbe una alterazione della norma costituzionale. E arriveremmo a questo assurdo: che la modifica diventerebbe anti-

costituzionale. Il che non è certo nelle intenzioni del Governo.

Spetta al legislatore stabilire entro quali limiti la giurisdizione militare deve essere osservata nei confronti dei militari in congedo. L'articolo 103 non impone l'assogettamento alla giurisdizione militare dei militari in congedo per tutti i reati militari. Finora questa materia fu regolata dall'articolo 7 che gli emendamenti del Governo ora tendono a modificare. Per conto nostro, accettiamo quelle modifiche. Esse rispondono alle esigenze politiche e sociali del momento.

Mi rendo conto della tesi di coloro che desiderano trasferire i reati così detti di « opinione », che concernono il vilipendio sotto gli svariati suoi aspetti, al magistrato ordinario. Io sono convinto che è ottima cosa; i reati di opinione ed i reati di stampa devono deferirsi al tribunale ordinario perché è quella la loro sede più naturale e più giusta. Né deve più succedere che le leggi militari, dopo quanto è avvenuto a Milano e a Bologna, siano ragione di timore o di impedimento alla manifestazione delle idee e dell'opinione di ciascuno; né deve su questi pendere la spada di Damocle di un arresto preventivo per la eventuale applicazione delle norme rigorose del codice penale del 1941 in materia di vilipendio. Quindi siamo d'accordo, per i reati di opinione e di stampa; ma non per quei reati che attentano alla esistenza e alla indipendenza del paese.

Non è che io veda dappertutto sabotatori, spie e traditori; ma la spia, il traditore, il sabotatore, appena scoperti non devono ricevere remissione da parte di nessuno!

BETTOLI. La spia può avere anche 80 anni.

BARDANZELLU. Quando la spia o il traditore vengono deferiti al tribunale militare, si ha una rapidità tale di giudizio e di esecuzione che la condanna diventa esemplare. È la ragione che ha enunciato l'onorevole Cuttitta ricordando il caso di quel capitano macchiatosi di peculato. Quando un militare commette un reato, la legge opera come una tagliola che serve di esempio agli altri militari ed è di salvaguardia alla disciplina dell'esercito. E non è, si badi, giustizia sommaria, ma semplicemente giustizia rapida. Io ho assistito ad istruttorie, presso i tribunali militari, che sono durate anche mesi. Se poi si obietta che i tribunali militari non sono composti da giudici tecnici, io concordo e penso che il presidente dovrebbe essere un magistrato. (*Interruzione del deputato Marzano*).

PRESIDENTE. La stessa obiezione riguardante la composizione si può fare anche per i giudici popolari di corte di assise. Ma qui il tema è diverso: qui si tratta di comprendere che cosa significa la dizione « appartenenti alle forze armate ». La composizione dei tribunali militari non può incidere su questa discussione. Mi permetto di dirlo per ottenere di sintetizzare la discussione.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. L'onorevole Marzano ha fatto, signor Presidente, il giudice di tribunale militare per parecchio tempo. Lo dico perché egli è di parere contrario al suo compagno di gruppo, appunto perché competente di queste cose.

BARDANZELLU. Le opinioni dei compagni da noi non si uccidono, onorevole Berlinguer, ma si rispettano. Noi non abbiamo quella uniformità di giudizio che forse ella, onorevole Berlinguer, è abituata a conoscere in altri settori della Camera. Il nostro gruppo ha lasciato a tutti libertà di pensiero, secondo il principio democratico, tanto è vero che gli onorevoli Caramia, Degli Occhi e Marzano, ubbidendo alla loro coscienza, hanno parlato in senso diverso; ed anch'io parlo secondo la mia coscienza. (*Interruzione del deputato Berlinguer*).

L'onorevole Berlinguer non vuole persuadersi che è caduto in equivoco quando mi attribuisce un mutamento di parere. Ripeto che egli ha confuso, signor Presidente, l'articolo 6 di allora con l'articolo 7 di ora.

Nella prima stesura dei lavori preparatori del codice l'attuale articolo 7 era contrassegnato con il numero 6 che estendeva la giurisdizione militare anche ai militari in congedo assoluto, al quale criterio io mi sono opposto. La formulazione attuale dell'articolo 7 e dell'articolo 8 fu da me sostenuta allora come ora proprio in omaggio a quella coerenza che in me non è mai venuta meno. Ora il giudice naturale (ed è d'accordo con me l'onorevole Resta) dei militari, sia alle armi che in congedo, è il tribunale militare, che non è un tribunale speciale.

Il fascismo non ha mai adoperato il tribunale militare per punire i reati politici. Quando ha voluto fare delle repressioni (giuste o ingiuste che fossero) non si è servito del tribunale militare che ha sempre operato con coscienza e intelligenza, ma si è servito dei tribunali speciali.

Quindi giudice naturale, e non speciale. L'articolo 102 esclude i giudici straordinari e i giudici speciali. È una innovazione rispetto al sistema costituzionale preesistente. Ma la volontà dei costituenti si precisa e si

completa con l'articolo 103 che riconferma la competenza della giurisdizione sia del Consiglio di Stato, sia della Corte dei conti, sia dei tribunali militari. E la ragione è nella natura stessa del reato. A me pare che sottrarre i militari in congedo per quei determinati reati alla giurisdizione militare significa andare contro gli ordinamenti democratici che pretendono che ciascuno abbia il suo giudice naturale; e il militare trova il suo giudice naturale appunto nel tribunale militare.

In tempi certo non sospetti Nino Bixio diceva che i giudici naturali di chi si ribella alla patria sono coloro che la patria difendono. Egli ha riassunto allora il nostro pensiero di ora.

Né si può mettere in dubbio la indipendenza dei tribunali militari. Per l'esperienza che ho di essi (anche se l'onorevole Marzano è di opinione contraria) posso dire che forse avranno commesso degli errori ma mai, a quanto io sappia, delle ingiustizie. E sono piuttosto propensi ad accettare le tesi difensive che ad escluderle. Mentre questa comprensione spesso non abbiamo trovato nei tribunali ordinari.

Quindi, nessuna prevenzione a questo riguardo.

Vorrei riferirmi anche all'articolo 108 della Costituzione che statuisce che la legge assicura l'indipendenza dei giudici e delle giurisdizioni particolari, che sono appunto il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali militari. Sarebbe contraddittorio giudicare di essi, diversamente.

Concludendo: i tribunali militari (non dico parole mie in questo momento, ma parole vostre, per lo meno di uno dei costituenti, che risponde al nome dell'onorevole Gabrielli) sono elementi rafforzativi della coesione e della disciplina delle forze armate, sono concreta espressione di una esigenza viva e sentita presso tutte le nazioni. E mi chiedo perché questa esigenza viva e sentita non dobbiamo averla anche noi in Italia, se tutte le nazioni l'hanno. I tribunali militari sono i giudici naturali di tutti i militari che hanno assunto e mantengono il vincolo di fedeltà alle forze armate, siano essi alle armi, siano essi in congedo illimitato. Il vincolo del giuramento crea effettivamente un più accentuato dovere di servire e difendere la nazione la quale non esiste se non negli individui che la compongono.

L'esercito è un aggregato di individui che sono i depositari della forza della nazione. Se l'esercito non fosse tale, quale sicurezza noi avremmo? La solidarietà nazionale è la

sola nostra garanzia di libertà e d'indipendenza.

Il militare che la tradisce, qualunque sia la sua posizione nelle forze armate, viola i suoi obblighi militari e il suo dovere di fedeltà al paese. Mette in pericolo i beni e i valori fondamentali che riguardano la sicurezza, l'essenza, la libertà di tutti. Guai alla nazione che non sa difendersene. Il tradimento della patria, della sua indipendenza, della inviolabilità del suo territorio (come lo spionaggio, la consegna dei segreti militari, il passaggio al nemico, la fuga all'estero), sono puniti dal codice penale della Repubblica sovietica con la impiccagione.

Dirò di più: un decreto del *Praesidium* del Soviet supremo del 26 maggio 1947 aboliva la pena di morte: con decreto 16 gennaio 1950 detta pena per impiccagione è ristabilita per i traditori, le spie, i sabotatori che sono mandati al giudizio dei tribunali militari, siano essi militari alle armi o in congedo, siano essi militari o civili.

Si ispira, questo irremissibile decreto, ad un principio che è e deve essere sacro sotto ogni clima e sotto ogni regime. Anche la nostra Costituzione dichiara « sacro » il dovere del cittadino di essere fedele e devoto al suo paese.

Lo scrittore Jean Fontajne, a questo proposito, e rispondendo ad alcune obiezioni fatte a tali norme perché troppo rigorose, così si esprimeva nella prefazione alla traduzione italiana del codice sovietico: « Sotto le sue formule tecniche il codice penale dell'U.R.S.S. si ispira all'amore di patria, al rispetto del sacrificio compiuto per essa, ad un alto sentimento del dovere e della solidarietà ».

È il principio sacro che anche la nostra Costituzione sancisce e che vorrei animasse in ogni momento l'azione e lo spirito nostro e vostro, e di tutti gli italiani. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di venerdì 14 ottobre.

#### Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro

e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendano assumere, con la necessaria urgenza, per impedire la parziale smobilitazione della Liguigas di Porto Marghera (Venezia) la cui direzione generale di Milano ha disposto per il 15 ottobre 1955 il licenziamento di circa 90 lavoratori, cioè la metà dell'intero organico.

« I licenziamenti che concretano la parziale smobilitazione della fabbrica, sono assolutamente ingiustificabili; e costituiscono, se attuati, un altro grave colpo per l'economia veneziana.

(2188)

« GIANQUINTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non reputi necessario ed urgente intervenire affinché la società del Liguigas di Porto Marghera (Venezia) non esegua la sua decisione di licenziare 90 operai che non appare giustificata dalla asserita esigenza di dover diminuire la produzione, ove si consideri che i profitti della società ammontano a un miliardo e cinquecentocinquantanove milioni a fine bilancio marzo 1955.

(2189)

« TONETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se considera valido il criterio di concedere il passaporto a scopo turistico sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti.

« L'interrogante ebbe, infatti, a dolersi telefonicamente col capo gabinetto del prefetto di Verona per la mancata concessione del passaporto al signor Mario Mainenti e ricevette la sorprendente risposta che il diniego era motivato dalle precarie condizioni economiche del richiedente al quale appunto erano stati restituiti i documenti presentati.

« L'interrogante replicò che, in attesa di un chiarimento di principio, era pronto a fornire personalmente quei mezzi che la questura stimava mancanti al signor Mainenti, ma si pretese che venisse fornita per iscritto una garanzia di questo tipo e resta così dimostrato che nella concessione dei passaporti i cittadini vengono discriminati non solo sulla base delle loro idee politiche, ma anche in base al censo.

« L'interrogante confida che il ministro vorrà correggere tutte queste storture in aperto contrasto con le affermazioni contenute nel suo discorso pronunciato in occasione della discussione del bilancio.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16173) « ALBARELLO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga doveroso intervenire presso la questura di Salerno affinché desista dal suo atteggiamento palesemente discriminatorio nei confronti dell'universitario Molinaro Antonio da Pellare della Civitella.

« Infatti il predetto si è visto rifiutare dalla questura di Salerno prima il permesso di porto d'armi con la seguente motivazione assurda e ridicola al tempo stesso, « per mancanza di requisiti », nel mentre il Molinaro ha regolarmente prestato servizio militare e risulta di buona condotta morale, civile, ecc.

« E, successivamente, il medesimo si è visto rifiutare il passaporto per i paesi occidentali, richiesto per ragioni di studio, con una motivazione ancora più arbitraria: « perché non si ritengono sufficienti i motivi per il rilascio ».

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16174) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ritenga ammissibile la nomina effettuata dalla prefettura di Salerno di un vicecommissario prefettizio al comune di Vietri sul Mare nella persona della signorina Teresa Alemagna, ex assessore al comune stesso e in tale veste, precedentemente, dichiarata dal consiglio di prefettura, a seguito di accurata inchiesta, unitamente al sindaco e agli altri assessori, « contabile di fatto » per indebito maneggio di denaro e pertanto invitata entro quindici giorni a presentare i conti indipendentemente dalle responsabilità di cui all'articolo 347 del codice penale.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16175) « AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere con quali poteri il commissario prefettizio dell'E.C.A. Istituto ospedale di Modena, dottor E. Buono, ha violato la norma legislativa disponendo:

1°) la sospensione del riposo settimanale ai dipendenti salariali;

2°) pagando le ferie annuali, cioè trasformandole in giornate lavorative;

3°) sfrattando la sede della commissione interna e provocandone lo scioglimento;

4°) licenziando un membro della commissione stessa ed un altro del direttivo sindacale in modo apertamente discriminatorio.

« Infatti la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione ita-

liana (integralmente riportata nell'articolo 26 del vigente regolamento organico) impedisce al lavoratore di rinunciare al riposo settimanale e alle ferie annuali e, pertanto, il potere conferito allo stesso commissario è quello di tutelare il principio stesso e non di violarlo, come lo approvano del resto le somme erogate allo scopo.

« Pertanto gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il ministro intende adottare a carico del predetto commissario che si è reso responsabile di così gravi inosservanze ed abusi di potere.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(16176) « CREMASCHI, MEZZA MARIA VITTORIA, GELMINI, BORELLINI GINA, RICCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritiene dare corso alla pratica di pensione di guerra dell'ex militare Linguerri Carlo di Agostino, pratica che da anni trovasi sempre allo stato di esame.

« Il Linguerri versa in disagiatissime condizioni economiche ed ha a suo carico moglie e figli.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16177) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritiene impartire disposizioni affinché sia definita la pratica di pensione di guerra di Gnesini Nello di Augusto, giacente da molto tempo negli archivi del competente ufficio. Trattasi di pensione diretta militare.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16178) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto trovasi la pratica di pensione di guerra di Monti Antonio padre di Augusto (indiretta civile).

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16179) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere il risultato della richiesta inoltrata da Zambrini Francesco di Eugenio per ottenere la pensione di guerra. Trattasi di diretta militare.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16180) « MARABINI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno soddisfare la richiesta di Brusa Lidia, vedova Galeotti Adelmo di Carlo, già pensionato di guerra, che da tempo ha fatto domanda di reversibilità.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16181) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscerne quali provvedimenti intende adottare per alleviare la crisi di edilizia scolastica nel comune di Casignana (Reggio Calabria), dove in atto le scuole sono ubicate in locali privi di ogni garanzia igienica con grave pregiudizio per la salute degli alunni e per il buon rendimento degli insegnanti.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16182) « FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a quale stadio di elaborazione trovasi la richiesta del comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) inoltrata con delibera n. 2844 del 14 dicembre 1954 ed approvata dalla G.P.A. in data 19 gennaio 1955, tendente ad ottenere il contributo dello Stato del 5 per cento in base all'articolo 3 della legge 3 agosto 1949 per l'attuazione di opere di fognatura nell'abitato del capoluogo.

« L'interrogante fa presente che tale comune nel passato recente fu colpito spesso da epidemia tifoidea la cui causa fu riconosciuta nella mancanza di fognature idonee allo smaltimento di acque luride e infette.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16183) « FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intende provvedere ad includere fra le opere urgenti da finanziare con il contributo statale, il progetto presentato dall'amministrazione comunale di Fabbrico (Reggio Emilia) fin dal 1950, per la costruzione della fognatura nel centro urbano.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16184) « SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali misure intenda disporre a seguito della lettera aperta al Presidente della Camera, riportata da numerosi giornali, del

circolo della Federazione giovanile comunista di Nocera Inferiore, lettera nella quale sono ampiamente documentati non solo il trattamento « inumano e vergognoso » usato dall'industriale conserviero Alfonso Cuomo nei riguardi della sua maestranza giovanile, ma anche le numerose ripetute e gravissime violazioni della legge perpetrate dallo stesso industriale.

« L'interrogante ritiene opportuno trascrivere integralmente nella presente interrogazione la citata lettera aperta:

« Onorevole Presidente, dalle organizzazioni sindacali, dai partiti, dalla stampa è continuamente denunciato il fatto che in molte fabbriche i padroni violano la legge e i contratti di lavoro, che garantiscono i diritti dei propri dipendenti. Questo avviene soprattutto nei confronti dei giovani che sono a volte trattati in modo inumano e vergognoso. Per certi padroni, poi, non conta neppure la legge sull'apprendistato ormai approvata da 8 mesi. Uno di questi è il commendatore ragioniere Alfonso Cuomo, di Nocera Inferiore (Salerno), industriale di conserve alimentari.

« Nella sua fabbrica, i giovani assunti con la qualifica di apprendisti devono lavorare dalle 6 e mezza del mattino fino alle otto e mezza di sera (tredici ore di lavoro, tenendo conto dell'intervallo per il pranzo) invece delle otto ore giornaliere previste dalla legge. Soltanto undici ore vengono pagate e senza la corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario.

« Questi sono alcuni esempi di salario: Salvatore Annaruma e Biagio Mellone, di 16 e 15 anni, ricevono appena 40 lire l'ora; Vincenzo Vuolo, Michele Tortora, Salvatore Tortora, Amedeo Mannone e Salvatore Fezza, dai 15 ai 17 anni ne ricevono 50; altri ancora, sarebbe troppo lungo farne i nomi, salgono a 61, 65, 70 lire: nessuno raggiunge le 100.

« Antonio De Prisco, che « gode » di una paga oraria di 80 lire, protestò, qualche tempo fa, per averne 110, quanto cioè gli spetta per contratto. Il padrone acconsentì in un primo tempo, ma subito dopo lo licenziò. Ha dovuto riassumerlo dopo una lunga battaglia vinta dalla solidarietà di tutti i giovani della azienda.

« Salvatore Ruocco, anche, è stato licenziato per le stesse ragioni (riceveva 60 lire l'ora invece delle 87 contrattuali) e riassunto nella stessa occasione. Ma anche se i due giovani sono stati riassunti, signor Presidente, il fatto che questi giovani operai debbano soggiacere continuamente al ricatto padronale — pena la disoccupazione — sussiste e non è

limitato da rispetto della legge, ma dalla forza della solidarietà che si stabilisce tra compagni di lavoro.

« Nella fabbrica del ragionier Cuomo, signor Presidente, succedono ancora cose più gravi; la violenza fisica è divenuta un mezzo normale di repressione. La ditta ha il suo mazziniere nella persona di Bonaventura Sicignano; i giovani operai Vincenzo Vuolo, Saverio Boccia, Ferruccio Carrera, Antonio De Prisco ed altri ancora sono stati da lui schiaffeggiati e malmenati.

« La legge sull'apprendistato nel testo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1955, stabilisce che l'imprenditore ha il dovere « di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche », ma il ragionier Cuomo e la sua direzione non ritengono di dover sottostare a questo dovere: al trasporto dei bagni, ad esempio, adibiscono soltanto due persone, per un complessivo di circa 6 quintali a bagno.

« E ancora, si lavora, qualche volta, anche la domenica, ma senza percepire la percentuale del 25 per cento, anzi con il taglio di due ore sull'orario lavorativo effettuato; la festività intrasettimanale del 15 agosto di questo anno non è stata conteggiata; gli operai vengono sottoposti continuamente a multe ingiustificate, o poco giustificabili, di 100 a 200 lire.

« È possibile, signor Presidente, che fabbriche come questa di Nocera Inferiore debbano essere, per gli operai, peggio delle peggiori galere? È possibile che l'arbitrio e la violenza debbano continuare a regnare indisturbati? Sono interrogativi che chiedono una risposta e una soluzione. E una risposta e una soluzione ci verranno indubbiamente dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di vita degli operai. I giovani hanno piena fiducia perché sanno che la legge e il diritto sono dalla loro parte. E il fatto che 40 giovani, che lavorano nella fabbrica di cui abbiamo riferito, hanno denunciato il ragionier Cuomo per tutti i sorprusi elencati è una dimostrazione di questa fiducia. Con profonda stima. — Il Circolo della Federazione giovanile comunista di Nocera Inferiore (Salerno).

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16185) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere — analogamente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1955, n. 448, in merito alla sistemazione del personale fuori ruolo — quali

provvedimenti intenda adottare per l'inquadramento del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nei ruoli transitori, come già fu fatto dallo stesso istituto per coloro che prestavano servizio alla data del 18 novembre 1948.

« L'interrogante fa presente come la sistemazione di tale personale — che ha servito con zelo e dedizione, conseguendone maturità ed esperienza utili all'istituto — rappresenti un giusto riconoscimento per chi in tanti anni ha servito l'amministrazione in un settore così delicato; ed evita altresì che si creino ingiustificate sperequazioni tra personale dipendente da differenti amministrazioni.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16186) « FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla morte dell'operaio Pasquale Di Pasquale mentre lavorava alle dipendenze di una ditta nello stabilimento Cementir di Bagnoli (Napoli).

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16187) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sono state impartite disposizioni alle autorità di pubblica sicurezza perché, in occasione di scioperi, agenti di polizia e carabinieri si rechino negli stabilimenti o nei cantieri prima o dopo gli scioperi per chiedere quanti lavoratori prenderanno o hanno preso parte allo sciopero e per chiedere i nominativi dei membri della commissione interna ove questa esista; nel caso affermativo per sapere a qual fine tale attività viene esplicata e se essa rientra nei compiti delle forze di polizia.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16188) « CIANCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga — in considerazione del permanere del grave disagio economico dei comuni della Calabria — di prorogare oltre il 31 dicembre 1955 la legge 27 dicembre 1953, n. 938, relativa all'integrazione dei bilanci deficitari dei comuni alluvionati della Calabria.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16189) « FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere, in riferimento alla interrogazione n. 14949, se sia stata

depositata la decisione con la quale il consiglio di prefettura di Chieti si è pronunciato in merito agli addebiti di natura contabile-amministrativa mossi a carico degli amministratori del comune di Lama dei Peligni (Chieti), in corso di stesura da parte del relatore da oltre un anno, e, nella ipotesi negativa, quali provvedimenti intenda adottare per fare in modo che il relatore senta il dovere di provvedere a depositare in un lasso di tempo ragionevole la suddetta decisione.

« La necessità di una indilazionabile soluzione della situazione venutasi a creare per l'ingiustificato ritardo anzidetto è vivamente sentita anche dalla popolazione del comune di Lama dei Peligni la quale, essendo a piena conoscenza dei gravi addebiti di natura contabile-amministrativa mossi a carico di quegli amministratori comunali, non sa darsi alcuna ragione che valga a giustificare l'anormale ritardo nel deposito della decisione del consiglio di prefettura di Chieti.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16190) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di disagio economico determinato dal fatto che le opere di assistenza della diocesi di Penne (Pescara) debbono ancora percepire notevoli somme per i contributi parziali relativi alle colonie estive per gli anni 1954 e 1955 e per l'assistenza invernale 1954-1955; per conoscere i provvedimenti che verranno adottati allo scopo di porre le suddette opere diocesane in condizione di poter adempiere alle loro finalità assistenziali.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16191) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta di un contributo di lire 3 milioni avanzata dal presidente dell'ente comunale di assistenza di Paglietta (Chieti) per il completamento dell'asilo infantile in corso di costruzione, e se il ministro non ritenga opportuno accedere alla richiesta tenuto conto delle seguenti circostanze:

a) che l'asilo suddetto fu iniziato tre anni fa ed i lavori di completamento sono sospesi da circa due anni per mancanza di fondi, con il deterioramento delle opere murarie già fatte;

b) che il comune di Paglietta, pur avendo popolazione di 5200 abitanti, è uno dei

pochissimi comuni della sua classe in Abruzzo ad essere tutt'ora privo di un asilo infantile;

c) che il comune non ha possibilità di provvedere alla costruzione dell'asilo infantile né con i mezzi ordinari di bilancio né avvalendosi del contributo dello Stato, avendo un bilancio fortemente deficitario e sia le sovrimposte come il gettito dell'imposta di consumo già impegnate per garantire i mutui che si sono resi necessari per la costruzione delle opere pubbliche di più indilazionabile urgenza ammesse al contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16192) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che hanno sinora impedita la definizione della pratica di pensione di guerra, contraddistinta dal n. 165460 di posizione, del signor Di Medio Michele, da Perano (Chieti), il quale attende di avere gli arretrati di pensione per il periodo dal 1945 al 1950.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16193) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, del signor Di Matteo Nicola di Egidio, da Paglietta (Chieti), contraddistinta dal n. 205323 N.L. di posizione, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16194) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, del signor Pasqualetti Carmine fu Giuseppe, da Pizzoferrato (Chieti), e quando la pratica stessa potrà essere definita.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16195) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta nuova guerra, della signora Barattucci Maria fu Giovannangelo, da San Buono (Chieti), vedova dell'ex militare Barattucci Luigi Buono fu Michelangelo, e quando la pratica stessa, che risulta da tempo completamente istruita, potrà essere definita.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16196) « GASPARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se risponda a verità la notizia, pubblicata da numerosi quotidiani, secondo la quale il Pontefice Pio XII avrebbe benedetto la prima pietra di un campo sportivo che dovrebbe sorgere in Roma, sopra le Catacombe di Pretestato, in prossimità della chiesa del *Quo Vadis*, sulla via Appia Antica.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali autorità pubbliche abbiano approvato il progetto e concessa la licenza di costruzione e se il sorgere di un complesso sportivo in quella località sia compatibile con il piano paesistico della zona, predisposto dall'apposita commissione ministeriale, e, in generale, con la salvaguardia del carattere archeologico e naturale della via Appia Antica.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(16197) « CINCIARI RODANO MARIA LISA, NATOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere per quali motivi non sia stato mantenuto nel liceo classico « Petrarca » di Arezzo il terzo corso già istituito per la prima classe nell'anno scolastico 1954-55. Poiché la popolazione scolastica non è diminuita e il riparto degli studenti in due soli corsi pregiudica notevolmente il buon funzionamento della scuola l'interrogante chiede se il ministro non intenda provvedere sollecitamente.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(16198) « FERRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere gli intendimenti dei superiori organi ministeriali in merito alla richiesta avanzata dal consiglio d'amministrazione della scuola tecnica agraria di Scerni (Chieti) per la trasformazione della predetta scuola in istituto tecnico agrario, trattandosi di una vecchia sentitissima aspirazione delle popolazioni interessate.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(16199) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno favorire al massimo il trasferimento delle maestre elementari coniugate con impiegati dello Stato, nelle scuole del comune ove il marito risiede per ragioni di ufficio.

« Ciò, oltre che ai fini del mantenimento dell'unità familiare, anche nell'interesse del servizio, donando il congiungimento della famiglia quella serenità di spirito, particolarmente necessaria a coloro che hanno l'incarico nobilissimo dell'educazione dell'infanzia.

« Si chiede, inoltre, se non si ravvisi — nella impossibilità della concessione del trasferimento — l'opportunità dell'assegnazione delle suddette maestre a posti di comando a servizi scolastici vari.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(16200) « PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intende adottare provvedimenti per la sistemazione del tratto della via Emilia che corre da San Donato Milanese a Melegnano; tratto che per una lunghezza di dodici chilometri presenta, quasi senza soluzioni di continuità, lacerazioni nella copertura d'asfalto e avvallamenti del fondo stradale, cause queste dei gravi disagi cui è sottoposta la intensa circolazione degli automezzi particolarmente nel periodo invernale.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(16201) « BUTTÈ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avrà inizio la esecuzione dei lavori di riparazione delle strade interne della cittadina di Molise (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici, per cui è stata stanziata la somma di lire 1.500.000.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(16202) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione della chiesa parrocchiale di Torricella Peligna (Chieti), andata completamente distrutta per cause belliche.

« La pratica relativa risulta da tempo rimessa al ministero dei lavori pubblici dal provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, e l'inizio della ricostruzione della suddetta chiesa è vivamente atteso dalla popolazione interessata, la quale, a distanza di 12 anni dall'avvenuta distruzione, non riesce a capacitarsi della lentezza con cui procede la ricostruzione in questo settore per il comune di Torricella Peligna.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(16203) « GASPARI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritiene opportuno spostare da Bologna a Ferrara la sede del Delta padano, per portarla più vicina alle zone di riforma così da rendere più spedita l'azione dell'ente, con particolare riguardo ai territori veneti, e da realizzare un notevole risparmio di spese.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16204) « CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se e quando dai competenti uffici saranno consegnati per la cultura agraria ai signori Stefanelli Remo, Colitto Giovannina, Marrone Anita, Petti Mariacarmina, Caperchione Carmine, Caperchione Mariannina, Greco Alberto, Bax Giuseppina, Sergnese Nunzio e Colitto Martire, da Castropignano (Campobasso), le zone di tratturo dagli stessi richieste.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16205) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni che hanno sino ad ora impedito il pagamento al signor Tucci Giacomo, da San Eusanio del Sangro (Chieti), della somma di lire 900.000 concordata a liquidazione dei danni a lui arrecati dal consorzio di bonifica del Sangro-Aventino, e quando la liquidazione stessa potrà essere effettuata.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16206) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quale risoluzione intende prendere, in relazione alla preannunziata immissione in servizio di 60 nuove automotrici, al fine di apportare alle comunicazioni ferroviarie di Taranto con Napoli, Bari e Reggio Calabria, quei miglioramenti che le popolazioni interessate e la stampa locale da tempo reclamano.

« L'interrogante osserva che all'uopo è necessario sostituire, sulle predette tratte, con automotrici nuove, quelle in servizio che sono logore per il lungo uso e quindi soggette a frequenti avarie con conseguenti gravi ritardi e perdite di coincidenze, ed è necessario altresì istituire nuovi treni, secondo le proposte che vengono rinnovate da anni, in occasione delle conferenze orario, dalle speciali commisisoni di Taranto e di altre provincie

cointeressate ed alle quali non è stato dato finora corso per deficienza di materiale rotabile.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16207) « BERRY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno aumentare convenientemente il numero dei portatelettere dell'ufficio postale di Marsala, tenuto conto che esso per il servizio di recapito della posta, in una città con 76 mila abitanti, dispone attualmente di solo 8 postini per il centro urbano e di due per la zona rurale, i quali ogni giorno sono costretti ad andare in giro con un carico di 25 e 30 chilogrammi di lettere e plichi ciascuno.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16208) « COTTONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere lo stato della pratica relativa alla installazione del servizio telefonico nelle frazioni Trastulli, Lentesco, Pera, Crocetta e San Rocco del comune di Castelfrentano (Chieti).

« Detta istituzione, richiesta dall'amministrazione comunale di Castelfrentano, con domanda del 26 aprile 1955, a termini della legge n. 1123 del 1954, ha carattere di particolare urgenza in quanto la popolazione del grosso comune di Castelfrentano è costituita nella maggior parte di agricoltori sparsi per due terzi nelle frazioni sopraindicate, prive di ogni servizio pubblico e di strade per cui, nel periodo invernale, il telefono sarà l'unico effettivo mezzo di collegamento con il capoluogo e con i più elementari e essenziali servizi pubblici che hanno appunto sede nel capoluogo comunale.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(16209) « GASPARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare con urgenza per sanare la grave situazione creatasi nella fabbrica « Cecchetti » e, di conseguenza, in tutto il comune di Civitanova Marche (Macerata).

« Contrariamente alla assicurazione avuta da parte governativa, anche in risposta a precedenti interrogazioni, e nonostante gli im-

pegni presi dalla direzione aziendale — che intendeva così giustificare la massiccia opera di licenziamento e di discriminazioni — si è arrivati al punto che i salari agli operai non sono stati più pagati dal 9 settembre 1955, e gli impiegati attendono ancora lo stipendio del mese di settembre. Continua intanto l'opera di intimidazione e persecuzione, che ha portato all'annientamento di ogni libertà nella fabbrica, nell'appesantimento del regime di lavoro, e perfino a casi di retrocessione dalle qualifiche da impiegato a operaio.

« Contemporaneamente si acuisce la pressione delle autorità governative, e la questura di Macerata annulla le autorizzazioni già concesse dal sindaco ai manifesti con cui i lavoratori esprimono la loro protesta e chiedono la solidarietà della cittadinanza nella lotta per la salvezza della fabbrica.

« Tutto ciò ha creato vivo allarme nei ceti commerciali e in tutta la popolazione di Civitanova, che vede compromessa la propria economia e il pacifico svolgimento della lotta del lavoro. Gli interroganti chiedono quindi se il Governo non intenda predisporre una inchiesta per stabilire le responsabilità della gestione aziendale, prendendo intanto provvedimenti adeguati per normalizzare la situazione.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(16210) « CORONA ACHILLE, BRODOLINI, SCHIAVETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, nella sua qualità di presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, per sapere se e come intenda intervenire per porre fine alla ingiustificata sperequazione dei prezzi del gas in bombole, tra zona e zona, per cui, ad esempio, una bottiglia da 10 litri, che in provincia di Salerno viene venduta al prezzo di 850 lire, nella limitrofa provincia di Potenza si paga 1800 lire.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(16211) « GREZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro della agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento al capoluogo della frazione « Acquaviva » del comune di Roccapinalveti (Chieti), il cui progetto, dell'importo di lire venti milioni, sarebbe stato da tempo

trasMESSO ai competenti organi ministeriali dal Consorzio di bonifica del Trigno e del Sannello.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16212) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere l'elenco di tutte le nuove iniziative industriali del Mezzogiorno sin dall'inizio delle provvidenze adottate, con i dati essenziali, soprattutto relativi alla occupazione di mano d'opera; per conoscere l'elenco delle iniziative industriali già in corso di realizzazione.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16213) « MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per sapere come spiega che a Trieste il 9 ottobre 1955, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche per forte bora che rendeva difficile il volo degli aerei, non sia stata sospesa la manifestazione paracadutistica, poi tragicamente conclusasi con due mortali disgrazie, per sapere a chi era stata affidata la responsabilità della manifestazione e se e quali disposizioni fossero state impartite per organizzare la sicurezza; per conoscere ancora se si intendono adottare provvedimenti nei confronti dei responsabili; e misure per impedire che in avvenire rischiose ed affascinanti manifestazioni sportive del genere abbiano a tramutarsi in luttuosi eventi.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(16214) « GIANQUINTO, BELTRAME ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se siano a conoscenza della situazione di estremo disagio in cui vive la popolazione del comune di Caronia (Messina) costretta a vivere senza acqua.

« Per conoscere poi quali assicurazioni intendano dare circa un sollecito finanziamento del già progettato acquedotto.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(16215) « SCHIRÒ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quando riprenderanno i lavori per l'ultimazione del nuovo raccordo congiungente la linea di Bologna con la stazione di Verona Porta Nuova.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1955

« Si permettono di segnalare che l'amministrazione delle ferrovie ha eseguito già dal 1948 lavori che rappresentano oltre i due terzi dell'importo complessivo, lavori ed opere importanti che giacciono abbandonate da tanto tempo.

« Fanno altresì presente che l'attuale sistemazione ritenuta insufficiente e provvisoria aggrava il complesso dei servizi ferroviari della stazione di Porta Nuova sì da far ritenere che incidenti in passato verificatisi possano anche imputarsi all'attuale stato di cose.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta.*)  
(16216)

« GOZZI, PERDONÀ, BURATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale sia la posizione del Governo rispetto ai gravi problemi che travagliano la città di Venezia, compromettendone anche la sua funzione internazionale, e superano l'ambito della competenza del comune, o le possibilità concrete del suo bilancio. Tali problemi vanno dal risanamento igienico dell'abitato, all'edilizia popolare e scolastica; alla difesa dalle erosioni del mare; alla salvaguardia lagunare e paesistica del complesso insulare (che non va separato dalle esigenze del risanamento igienico); alla difesa delle sue industrie dalla smobilitazione; al potenziamento della zona industriale di Marghera, dei traffici marittimi, idroviari, aerei; in una parola alla linea di sviluppo dell'intera economia veneziana oggi compromessa.

(371)

« GIANQUINTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 22,25.**

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 10 e 16:*

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

ALICATA ed altri: Disposizioni per la cinematografia (1538).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (1430) — *Relatore:* Pennazzato.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica (170);

CAPALOZZA ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare (186);

ARIOSTO: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (187);

*Relatori:* Riccio, per la maggioranza; Berlinguer e Cavallari Vincenzo, di minoranza.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Approvato dal Senato*) (1641 e 1641-bis) — *Relatori:* Marengi e Pecoraro;

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Approvato dal Senato*) (1664) — *Relatore:* Dosi.

5. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

*Relatori:* Vicentini, *per la maggioranza;* Assennato, *di minoranza.*

#### 6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa; firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1184) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1381) — *Relatore:* Cappi;

Trasferimenti di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1135) — *Relatori:* Sangalli, *per la maggioranza;* Gomez D'Ayala, *di minoranza.*

#### *e delle proposte di legge:*

Senatori CARELLI ed ELIA: Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (*Approvata dal Senato*) (1548) — *Relatore:* Franzo;

Senatore STURZO: Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (*Approvata dal Senato*) (1549) — *Relatore:* Franzo.

#### 7. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli;

Senatore ZOLI: Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (*Approvata dal Senato*) (1351) — *Relatore:* Germani.

#### 8. — *Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcroix e di interrogazioni.*

#### 9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori:* Valsecchi, *per la maggioranza;* Angioy, *di minoranza.*

#### 10. — *Discussione della proposta di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore:* Pitzalis.

#### *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378). — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

---